

MONETE E CONII
NELLA
STORIA DEL DIRITTO SICULO

DAGLI
ARABI AI MARTINI

Parte I.

Con documenti inediti e due cataloghi monetarii

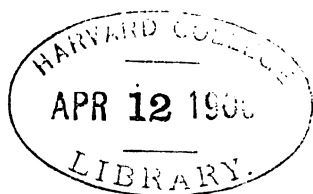
PEL
D.^r C. A. GARUFI



PALERMO
ALBERTO REBER
—
1898

AL
PROF. FRANCESCO SCHUPFER
DECORO DEL ROMANO ATENEO
QUESTO LAVORO
FRUTTO DI AMOROSE E PAZIENTI RICERCHE
IN ATTESTATO DI GRATITUDINE
OFFRO.

Anc 1490.8



Minot fund
(I)

Tip. Lo Statuto — Palermo, Via Monteleone N. 25.

AL LETTORE

Nello scrivere il presente lavoro ho inteso dimostrare il nesso che corre fra il diritto pubblico e la materia monetaria.

Due grandi difficoltà resero il mio compito estremamente arduo: l'indagare il diritto pubblico arabo normanno svevo e il conoscere la numismatica; da una parte e dall'altra vecchi errori a correggere secondo i dettami della critica storico-diplomatica; da una parte e dall'altra un mondo nuovo a creare.

Arduo il primo, difficilissimo il secondo compito.

La storia non si scrive più come negli anni passati; la critica e i documenti, che cambiano le vecchie conoscenze e danno ai fatti un nuovo aspetto, richiedono però l'indefesso studio degli archivi per lunghi anni. E questo ho coscienza di avere adempiuto. Ma posso andar parimenti sicuro d'aver dato alla scienza un contributo che invogli altri a ritornare con profondi studi sul tema per approfondirlo ed allargarlo?

Io ripenserò sempre con animo lieto alle dolci fatiche e alla gioia che provavo scoprendo un fatto nuovo; e di questo mi terrò sommamente pago.

C. A. Garuffi.

PARTE 1ª

Bibliografia ⁽¹⁾

* AMICO ANTONIO. *De officina monetaria regni Siciliae in Urbe Messana constituta.*

AMARI MICHELE. *Storia dei Musulmani*, vol. 3, Firenze.

— *Biblioteca Arabo-Sicula.*

AMIRA. *Die Anfänge des normann. Rechts* (Hist. Zeitschr. v. Sybel N. S. III).

ARGELATI FILIPPO. *De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes*, vol. in 4, Mediol. 1750-59.

ASSEMANI. *Museo Gufico naniano.*

BLANCARD L. *Des monnaies frappées en Sicile au XIII.*

(1) Notiamo con asterisco i libri che non siamo riesciti a consultare.

siècle par le suzerains de Provence en Revue numismatique, N. S., tom. IX, 212, 4, anno 1864.

BIANCHINI, *Della Storia Economica di Sicilia*, 1841, Napoli.

BRANDILEONE e PUNTONI. *Prœchiron legum in Ist. St. Ital.*, Roma 1895.

BRANDILEONE. *Il Diritto romano nelle leggi normanno Sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884.

— *Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina in Rendic. d. R. Accademia dei Lincei*, aprile 1886.

BROWNING. *Guelphes and Ghibellines of medieval Italy. 1250-1409*, London.

BALUTIO. *Capitularia Regum Francorum*, Paris 1677.

BLONDEL. *Étude sur la politique de l'empereur Frédéric II. en Allemagne*, Paris 1892.

BÖHMER-FICKER. *Regesta Imperii* (in continuazione). Innsbruck, Wagner.

CAMERA MATTEO. *Importante scoperta del tarì d'Amalfi e di un' altra moneta inedita del doge Mansone III*, Napoli 1872.

CASTELLI GABRIELE-LANCILLOTTO. *Memorie delle zecche del Regno di Sicilia e delle monete in esse coniate in vari tempi in Opus. di autori Siciliani*, tom. XVI, 1774.

CARCANI. *Constitutiones Regni Sicilie*, Napoli 1786.

CICCAGLIONE. *Le Chiose di Andrea Bonello di Barletta giureconsulto del sec. XIII*, Napoli 1872.

CAPASSO BARTOLOMEO. *Le leggi promulgate dai Re Normanni nell'Italia meridionale*. Programma. Napoli 1862.

— *Novella di Re Ruggiero re di Sicilia*, Napoli 1867.

— *Su la storia esterna delle Costituzioni del Regno di Sicilia, promulgate da Federico II*, Napoli 1869.

CASTIGLIONE. *Monete cufiche dell' I. R. Museo di Milano*, Milano 1819.

* CHERUBINI. *Ripostiglio di monete dei bassi tempi*.

COHN ADOLFO nel «*Forschungen zur deutschen Geschichte*», tom. I (su Arrigo VI).

CHERRIER. *Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la Maison Souabe.*

COSENTINO G. *Un diploma inedito del Vespro Siciliano* in *Arch. St. Sic.*, N. S., anno XII, fasc. I.

CUSUMANO V. *Storia dei Banchi di Sicilia*, Roma, Loescher, 1887.

CUSA. *I diplomi Greci ed Arabi di Sicilia*, Palermo 1868. *Codex Cavensis*, Napoli, vol. 8.

DIODATI. *Illustrazione delle monete che si nominano nelle Costituzioni delle due Sicilie*, Napoli 1849.

DUCANGE. *De imperatorum Constantinopolitanorum seu inferioris aevi numismatibus.*

DI BLASI G. E. *Storia del Regno di Sicilia*, Pal. 1831, vol. 13 e 14.

DE BLASIIS. *Della vita e delle opere di Pier della Vigna*, Napoli 1861.

DI GREGORIO R. *Considerazioni sulla Storia di Sicilia*, Palermo 1839.

DI GIOVANNI VINC. *Sopra tre Porte di Palermo etc. e sui confini della Kalisach e del Muaskar dal sec. X al XIV*, Palermo 1883. (Articolo riprodotto nella *Topografia di Palermo*).

— *Studi di Filologia*, vol. 4.

DE SLANE. *Prolegomeni di Ibn-Khaldoun.*

— *Autobrog. de Ibn. Khaldoun* in *Journ. Asiat.*, serie 4, vol. 3 e seg.

DU CARROY. *Codecis de ritual Kanefite*, Paris 1848-53.

DEL VECCHIO. *La legislazione di Federico II Imperatore*, Torino 1875.

— *Documenti per servire alla Storia di Sicilia*, 1^a Serie Dipl., vol. XVI, fasc. II, Palermo 1895.

DUGAT GUSTAVE. *Histoire des philosophes et des théologiens musulmanes*. Paris 1892.

ECKEL. *Doctrina nummorum veterum* 1787-1820.

ENGEL. *Recherches sur la numismatique et la sigillographie des Normans de Sicile et d'Italie*, Paris 1884.

FALCONE BENEVENTANO. *Cronaca* in CARUSO, vol. I.

FARAGLIA. *Storia dei pressi in Napoli dal 1431 al 1860*, Napoli 1878.

FIORILLA. *Catalogo del Museo Nazionale di Napoli; collezione Santangelo; monete del Medio Evo*, Napoli 1867.

FESTA N. *Le lettere greche di Federico II* in *Arch. Stor. It.*, N. Serie, XIII, 1-34.

FUSCO (SALVATORE). *Tavole di monete del Reame di Napoli e Sicilia, presentate nel 1839 all'Accademia Pontaniana*, Napoli 1843.

— *Dissertazione su di una moneta di Re Ruggiero della Discato*, Napoli 1812.

FUSCO (VINCENZO GIO.) *Istoria numismatica del reame delle due Sicilie, dall' VII alla fine del sec. XVIII dell' era cristiana* per G. MARIA FUSCO-ANGELO TROIANO, GIAMPIETRI, Napoli 1842.

FICKER. *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, 4 volum. 1868-74.

GAROFALO. *I diplomi della Palatina di Palermo*, Palermo.

GALLO CAIO DOMENICO. *Annali di Messina*, Messina 1877.

GALLO A. *Sui diversi corpi di leggi che avea la Sicilia intorno al 1290* nel giornale palermitano *Il Poligrafo*, 1856 Palermo, quaderno di luglio.

GREGOROVIVS. *Storia di Roma nel Medio Evo*, (trad. Ital. di Monzato), Venezia 1874, vol. 5.^o

GRIMALDI GREG. *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tom. 14, Napoli 1749-52.

GIANNONE. *Storia Civile del Regno di Napoli*, 4 volumi, Haya 1753.

GEMMELLARO CARLO. *Delle monete sicule dai tempi Normanni ai nostri*, Catania 1830.

HARTWIG (OTTO) ed AMARE. *Su la data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza erede del trono di Sicilia e sui i divani dell'azienda Normanna in Palermo. Atti della R. Accademia dei Lincei*, vol. II, serie III, pag. 409 a 438.

HEINEMANN L. von. *Geschichte der Normannen in Unteritalien u. Sicilien*. Leipzig. Pfeiffer, vol. I.

HAMPE C. *Geschichte Konradin's von Hohenstaufen*, Innsbruck. Wagner.

* HOLZBACH. *Sulla politica Sicula fino alla pace di Venezia*.

HAGMANN. *Die Normannen in Unteritalien u. Sicilien, Beigabe zum Programm der St. Gallischen Kantonschule*, 1892.

HARTWIG (OTTO). *Re Guglielmo I e il suo grande ammiraglio Maione di Bari (Contributo alla critica dell' Istoria del creduto Hugo Falcandus)* in *Arch. St. per le Province Napoletane*, anno VIII, 1883, pag. 397 e segg.

— *nel Selzer's Monatsblätter*, Marzo 1862.

HUILLARD-BRÉHOLLES. *Historia Dipl. Friderici secundi*, vol. 12, Paris 1868.

— *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, Paris 1864.

HILLGER (F.). *Sulla credibilità di Remualdo Guarna*. (Cit. da HARTWIG in *Arch. Stor. Nap.*, anno VIII, pag. 405).

HEGEL. *Storia della costituzione dei Municipi Italiani*, (trad.), 1861.

KREMER (ALF. von). *Geschichte der herrschenden Ideen des Islams*, Leipzig 1868.

KREMER. *Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen*, Vienna 1875-77.

LAGUMINA (B.). *Studii sulla numismatica arabo-normanna in Arch. Stor. Sic.*, N. S., anno XVI.

— *Catalogo delle monete arabe esistenti nella Biblioteca Comunale di Palermo*, 1892.

LAGUMINA (B.). *Di un pregevole ripostiglio di monete a-*

rabe trovato a Palermo, *Arch. Stor. Sic.*, N. S., anno XX, 1896.

— *Una pregevole moneta di Federico Re e Costanza Imperatrice*, *Arch. Stor. Sic.*, anno XX, fasc. I e II.

LA LUMIA. *Storie Siciliane*, vol. I, Palermo 1882.

LENORMANT. *Essai sur l'organisation politique et économique de la monnaie dans l'antiquité*, Paris 1868.

— *La monnaie dans l'antiquité*, Paris 1878.

LABBE. *Sacr. Conciliorum nova et amplissima collectio*, Firenze 1767.

LA MANTIA. *La legislazione Sicula*, vol. 3, 1868.

— *Cenni storici su le fonti del Diritto Greco-Romano e le Assise e Leggi dei Re di Sicilia*, Napoli-Torino-Palermo 1887.

MARCKS VON MARKSFELD. *Vierzig Münzen der Normannen, Hohenstaufen und Anjou in Sicilien und Neapel*, Mailand 1858.

MARSDEN. *The Oriental coins ancient and modern*. London 1823-25.

MORTILLARO (VINCENZO). *La storia, gli scritti e le monete dell'epoca arabo-sicula*, Palermo 1846.

MURATORI. *De moneta sive jure cudendi nummos*. (*Ant. Ital. Med. Aevi.*, tom. II, Mediol. 1739).

MITROVIC. *Federico II e la sua opera in Italia*, Trieste 1890.

MORSO. *Palermo antico*, Palermo 1827.

MIRZA HAZEN. Beg. *Notice sur la marche et les progrès de la jurisprudence parmi les sectes orthodoxes musulmanes in Journ. asiatique*, 4^e série, vol. XV.

MOMMSEN. *Geschichte des römisch. Münzwesens*, Weidmann 1860.

MERKEL. *Commentatio qua iuris Siculi sive assisarum. regum regni Siciliae fragmenta proponitur*, Halis 1856.

MONGITORE. *Bullae privilegia et instrumenta etc.*, Palermo 1734.

MONGITORE. *I Parlamenti di Sicilia*, vol. I.

MONUMENTI STORICI, serie 1^a, *Società Napoletana di Storia Patria*; Chron. Priora RICCARDO DA S. GERMANO, Nap. 1888 a cura del GAUDENZÌ.

NARBONE. *Storia della Letteratura Siciliana*, vol. 8^o, p. 184 e segg.

ORLANDO. *Il potere legislativo al tempo dei Normanni*, Palermo 1844.

PARUTA FILIPPO. *Sicilia vetus et nova numismatibus olim (a) collectis illustrata etc.*, Palermo, (presso la Bibl. priv. del Senatore Guarneri).

PALMERI. *Saggio storico sopra la costituzione di Sicilia*, Losanna 1847.

PRATILLI. *Lettera sull' interpretazione di una moneta di Re Guglielmo II per soprannome il buon monarca delle due Sicilie. Raccolta di opuscoli scientifici e filologici*, tom. XLIV, pag. 279.

PACHA (SAVAS). *Etudes sur la théorie de droit Musulman*, vol. 2, Paris 1895.

— *Le droit musulman expliqué*, Paris 1896.

PERRON. *Précis de jurisprudence musul.* Paris 1844.

PAOLUCCI. *I Comuni di Milano e Roma*, Palermo 1892.

— *Il Parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo*, Palermo 1896.

PIRRO. *Sicilia Sacra*, vol. 2, Palermo 1733.

PERTZ. *Monumenta Germanicae Historia. Legum.* vol. II, *Scriptores* tom. XIX.

PECCHIA. *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, 4 vol., Napoli 1778-96, 4^a ediz.

PERLA. *Le Assise dei Re Normanni*, Caserta 1881.

PERTILE. *Storia del Diritto Italiano*, vol. V.

ROMUALDO GUARNA. *Cronache* presso PERTZ.

ROVERE (DELLA ANTONINO) *Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa di Sicilia*, Palermo 1814.

Regii Neapolitani Archivi Monumenta, vol. 6, Napoli 1845 in poi.

* RUDORFF. *Rechtsgeschichte*.

* ROSE V. *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie*, Berlino 1866, vol. I.

RAUMER. *Die Gesetzgebung Friedrichs II in Neapel*. in « *Geschichte der Hohenstaufen* », 1823, 3^a ediz., Lipsia 1857.

RICIO-MINIERI. *Saggio di Codice diplomatico form. sulle scritt. dell'Arch. di Stato di Napoli*, vol. 3 dal 1878 al 1882. *Revue numismatique del 1842*.

SCHLUMBERGER GUSTAVO. *Numismatique de l'Orient*, Paris 1878.

SORET. *Quatrième lettre sur les médailles orientales inédites de la collection Soret*. (*Revue numismatique Belge*, série III, tom. II-XI, n. 22).

S. GIORGIO-SPINELLI. *Monete Cufiche battute dai principi longobardi, normanni e svevi nel Regno di Sicilia, interpretate ed illustrate (dal) e pubblicate per Michele Tafuri*, Napoli 1844.

SAUVAIRE. *Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métrologie musulmanes*, premier partie (*Monnaies*). *Journ. Asiat.* 7^a série, vol. 14 e segg., fino all'8^a serie.

SACY. *Chrestom. Arab.* (Paris, vol. II) in *Traité des monnaies musulmanes* — sul testo O. Ger. Tychsen — Museo Cufico.

SIRAGUSA G. B. *Guglielmo I e Guglielmo II*, Palermo 1886-87.

SALVIOLI. *Dritto monetario Italiano dalla caduta dell'Impero Romano ai nostri giorni*, in *Enciclopedia Giur. Ital.* alla voce *Moneta*.

SALVIONI G. B. *La moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny*, in « *Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr. per le Rom.* » III serie, vol. XII, fasc. I-III, pag. 140-170 e fasc. IV-VI, pag. 295-329,

SAVIGNY. *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, trad., 1864-67.

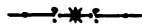
- SCHUPFER. *Istituzioni Politiche Longobardiche*, 1863.
— *Storia del Dir. Italiano. Le fonti e le leggi*, 2^a edizione, 1895.
- SCHIAVO DOMENICO. *Dissertazione*, Ms. Qq. F. 28 Bibl. Com. di Palermo.
- SAMBON A. G. *Il tarì Amalfitano*. Napoli 1892.
— *Recensione agli studii sulla num. etc. del Lagumina in Arch. per le Province Napoletane*, 1892.
- STANLEY POOLE. *Catalogue of oriental coins in the British. Museum*.
- SCAUBE. *Ueber die Goldprägungen Kaiser Friedrichs II für das Königreich etc.* in « *Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung* », 1896, Band. VIII.
- SCHIRRMACHER. *Kaiser Friedrich der Zweite*, Göttingen 1859-61.
- TOECHE. *Kaiser Heinrich VI*, 1866.
- TONINI. *Topografia generale delle zecche italiane con tavole geografiche*, Firenze 1869.
- TYCHSEN O. G. *Introductio in rem nummariam Mucham-medonorum*.
- TRINCHERA. *Syllabus membranarum Grecarum*, Napoli 1867.
- UGO FALGANDUS. *Cronache* in PERTZ.
- VERGARA. *Monete Cufiche del Regno di Napoli da Rugiero a Carlo VI*, Roma 1715.
- VAQUES QUEIPO. *Essai sur les systèmes métriques des anciens peuples*, Paris 1856.
- WORMS. *Recherches sur la Const. de la propriété territoriale dans les pays musulmans et subsid. en Algérie* in « *Journ. Asiatiq.* », 3^a serie, vol. 14.
- WINKELMANN. *Acta imperii inedita*, Innsbruck 1880.
— *Ueber die Goldprägungen Kaiser Friedrichs II für das Königreich Sicilien und besonders über seine Augustalen* in « *Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung* », Band. XV, 1894.

* WINKELMANN. *De regni Siculi administratione qualis fuerit regnante Friderico II*, Berolini 1859.

— *Geschichte Kaiser Friedrichs II*, u. s. Reiche 1212-1235, Berlin 1863.



INTRODUZIONE



Provate gli studi severi; e sentirete il disinteressato conforto dello scoprire un fatto o un monumento ancor nuovo della nostra storia,

CARDUCCI, *Conf. e Batt.*, Ser. II, p. 97.

La Storia Economica di Sicilia, in tanto risveglio di studi storico-positivi, è ancora a farsi, come scriveva ai suoi tempi il Gregorio.

Della prima metà del nostro secolo abbiamo sulle monete e sulle zecche lavori pregevoli del Della Rovere e del Torremuzza, una Storia Economico-civile del Bianchini; ma gli uni s'attenero a risultati erronei sulla numismatica arabonormanna, e sconobbero molti documenti, che ora per la prima volta pubblichiamo, l'altro incidentalmente s'occupò della Sicilia seguendo il Gregorio e il Della Rovere.

Pochi anni or sono il Prof. Cusumano mise fuori un tesoro di notizie, che rivelarono agli studiosi un mondo nuovo, ma quell'indirizzo non fruttò che quel solo lavoro. Parlò egli della moneta, ma disse solo quel tanto che serviva alla principale trattazione, sui Banchi privati (2).

Non potevasi dire esaurita la materia, che anzi è tale la

(1) *Consid. sopra la storia di Sicilia*, lib. IV, cap. III.

(2) *Storia dei Banchi di Sicilia*, Roma Loescher e C., 1887; Articolo 2° *Il sistema monetario della Sicilia*.

mole dei documenti, la grande varietà degli argomenti degni di minuto e attento esame, che richiedono ciascuno per sè cognizioni speciali, da paragonarla ad una miniera inesplorata. Non certamente io potrei provarmici; l'argomento è di quelli che assorbono parecchie attività, nè i nostri archivi sono del tutto coordinati e catalogati per iniziare ricerche produttive, a non dire delle questioni gravissime che si sconoscono o sono contraddittorie nel campo della scienza, e che in una trattazione d'ordine sistematico guasterebbero le linee generali e produrrebbero confusione.

Tra le più dibattute e contraddette possono annoverarsi sicuramente, e la questione della moneta Siciliana dagli Arabi ai Martini, necessarissima all'esatta cognizione dei rapporti fra le monete e le cose, sia nell'Isola medesima, che fra essa e il continente, con cui ebbe frequentemente a trovarsi in rapporti commerciali, e la conoscenza del diritto monetario di quei tempi, diritto ch'è fra' principali attributi della funzione dello Stato.

A dire il vero gli scrittori, studiando le monete arabe del periodo normanno, prima che l'Amari, sono caduti in equivoci, sia pel difetto della lingua, sia pel preconetto di riferire al periodo normanno, quelle notizie, le quali per documenti o cronisti si avevano pel secolo XIII. Nulla di più grave che la preoccupazione di volere del tutto riferire a secoli precedenti carte di epoche posteriori. S'è pur vero che in un secolo si ritrovino gli elementi tutti del precedente, è a tener conto delle differenze che sono il risultato del progresso dei tempi.

I tre grandi periodi della Storia di Sicilia nel basso Medio Evo; l'arabo-normanno, lo svevo e l'aragonese, presentano ciascuno dei caratteri speciali, che non possono nè debbonsi confondere. Come negli usi, così nei diritti ciascun popolo sopravvenuto fornì il suo contributo, il quale innestandosi agli usi e ai diritti preesistenti, le diede una fisionomia propria e differente dal resto d'Italia. Se mai fuvi nazione in cui tanta varietà di popoli, e quindi di usi e leggi, si avvicendasse,

questa è la Sicilia. Il suo diritto, le sue consuetudini, i suoi usi hanno un fondamento comune ad altri popoli, ma non può dirsi che del tutto ritraggano quelle di un popolo speciale. E quando credesi che un uso, una consuetudine nelle forme identiche si ritrovi intera nella sede di uno dei tanti popoli dominatori, se ben si guarda addentro, vi si scorgono delle forme peculiari che non potevano aver luogo che in Sicilia. Così errano pure, a nostro avviso, coloro che credono spiegare fatti, condizioni giuridiche o consuetudini con documenti posteriori, tenuto conto del portato dei tempi, per riferirsi a tempi remoti. Non è la sola legge, e spesso ottriata o fornita dai governanti, ma l'attuazione di essa ch'è uopo studiare, vedere se il popolo l'abbia o pur no seguita, e se sia stata il fomite del progresso o regresso, o l'interpretazione fedele del pensiero del popolo.

Noi ci serviremo nella trattazione di due specie di monumenti storici: le monete e le carte del tempo. Entrambe si lumeggeranno a vicenda. L'esatta cognizione della numismatica medioevale è di gran momento per stabilire con sicurezza i dati che serviranno a indagare le varie manifestazioni del Diritto dello Stato e il modo com'esso venne evolvendosi nella Sicilia, nel mentre ci aiuterà a conoscere come la coscienza giuridica popolare fosse venuta formandosi.

Il catalogo delle monete arabe di Sicilia, compilato dal ch. Prof. Bartolomeo Lagumina (1), che equivoci ed errori di lezioni corresse al Mortillaro, al Tychsen, al principe S. Giorgio Spinelli, all'Engel e in parte all'Amari, e i diplomi arabo-greci del tempo, insieme alla ricca letteratura ch'è venuta formandosi, ci forniranno la materia per l'epoca normanna.

Pel periodo Svevo i Codici Diplomatici dell'Huillard-Bréhol-

(1) *Catalogo delle monete Arabe esistenti nella Biblioteca Comun. di Palermo*, Pal. 1892.

(2) CUSA, *I Diplomi gr. ed ar. di Sic.*; GAROFALO, *I Diplomi della Palatina di Palermo*; MORSO, *Del Palermo antico*.

les, del Winkelmann, del Böhmer-Ficker, nonchè gli altri documenti editi dal Paolucci (1), dal Minieri Ricio insieme alle monete di quei re ci saranno di grande utilità. Nè meno importanti saranno le carte sicule dell'Archivio di Barcellona, e i privilegi del De Vio coi capitoli del Testa.

Per la seconda metà del secolo XIV, periodo di vicende politiche funeste alla Sicilia, le ricerche accurate ci han messo in grado di fornire un buon numero di documenti tali da colmare il vuoto, come vedremo nella « Parte II ».



(1) *Historia Diplomatica Friderici II*, Paris; *Acta imperii inedita; Regesta*; *Il Parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo con documenti inediti* in *Atti della R. Acc. Sc. e Lett. di Pal.*; *Saggio di Cod. dipl.* etc.

CAPITOLO I.

Diritto pubblico e monetario arabo normanno.

§ 1. Diritto Pubblico Arabo. — § 2. Diritto di monetazione del Califi e monetazione arabo sicula degli Emiri. — § 3. Indole del diritto pubblico normanno amministrativo e monetario.

§ 1. Il diritto pubblico musulmano è qualcosa, che ha dato molto da fare agli Orientalisti che se ne sono occupati. Fra gli svariati riti giuridici: *kanefita*, *chafeita*, *hanbalita* e *malekita*, e i differenti *Idjma* e *kijas* o *kiaess* (1) non è stato finora possibile trovare accordo frai cultori di questa scienza (2).

A noi certamente non torna starci sulle generali e tener dietro alle dispute circa le varie scuole; ma attenerci ai ri-

(1) Oltre i tre riti ortodossi: *kanefita*, *chafeita*, *hanbalita*, e l'eterodosso *malekita*, seguito in Sicilia, s'hanno quattro fonti principali di diritto. Il libro santo (il Corano), la condotta del Profeta (Sunna), l'opinione comune (*Idjmà*) e l'analogia legale (*kijas* o *kiaess*), decisioni rese sul pensiero dei principi del Corano, a dirla col Worms. *Recherches sur la Const. de la propr. territ. dans les pays musulmans, et subsid. en Algérie* in *Jour. Asiat.*, serie 3, vol. 14, pag. 236, nota. Cfr. pure SAVAS PACHA, *Études sur la theorie du droit musulman*, Paris, 1 partie, pag. 19 a 44.

(2) Cf. oltre il PERRON, *Precis de jurispr. musul.* e il SAVAS PACHA, op. cit., MIRZA HAZEM, *Beg. Notice sur la marche et les progrès de la jurisprudence parmi les sectes orthodoxes musulmanes* in *Jour. Asiat.*, 4 ser., vol. 15, e il *Codice di rito kanefita* tradotto dal DU CAURROY, Paris 1848-1853.

sultati sicuri. Qui in Sicilia la scuola giuridica, ch'ebbe presa nella seconda fase della dominazione araba, fu la *malekita*, ed è di essa che dobbiamo occuparci.

Autore celebrato di diritto pubblico, ritenuto scrittore classico di rito *malekita* nel sec. XI, che a detta dell'Amari fu seguito in Sicilia, è il Mawerdi.

Non possiamo, facendoci difetto la conoscenza linguistica, servirci della splendida pubblicazione araba dell'Enger; ma giacchè per buona sorte il Barone De Slane, il Worms, il Kremer, l'Amari e il Sauvaire (1), han tradotto ciascuno brani separati, abbiamo il fatto nostro; dichiarando che se riusciamo in quest'ardua impresa il merito va dato a quei preclari traduttori.

L'Al 'ahkâm 'as sultanîah (2), Diritto pubblico musulmano, del Mawerdi così insegna. Il Califfo *imdm*, « le seul maître des chemins publics, places, fleuves, rivières et généralement de tout ce qui est à l'usage du public » (3), ha un doppio diritto

(1) MAWERDI, (MAWARDY ABOU'L HASAN 'ALY MOHAMMAD) morto nel 450 dell'Egira, autore del « *kâtâb adab el Onzarâ*, d'Anmad ibn Dîâ 'far ibn Châdân etc. ». DE SLANE, *Authobrog. de Ibn. Khaldoun. di ms. in Journal Asiatique*, 4^e serie, vol. 3 e segg.; WORMS, op. cit., traduce il lib. XII del MAWERDI « *Du Scheikh-Hassam* » pag. 374 e seg. ; serie 4, vol. I, pag. 305 e seg.; AMARI, *St. dei Mus. di Sic.*, vol. 2, pag. 4 e sg. KREMER ALFR., v. *Geschichte der herrschenden Ideen des Islams*, Leipzig 1848 e *Culturgesch.*, pag. 430 e segg.; SAUVAIRE, *Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métrologie musulmanes*, première partie, *Monnaies*, in *Journal Asiatique*, serie 7, vol. 14 e sg., serie 8, vol. 3 e seg. (dal 1879 al 1887); ENGER-MAWERDI (Bonn, 1853).

(2) Il CÔDAMA, che visse dal 902 al 948 o 49 di Cristo scrisse quattro libri sulle imposte. In essi vi ha un capitolo, sulla moneta, le misure e i pesi, e la casa della moneta « *el casamiento de moneda* » degli spagnuoli, « *bureau de la monnaie* » dei francesi, « *casa della moneta* » degli italiani, però se ne desidera una traduzione. DE SLANE, Paris 1862 in *Jour. Asiat.*, serie 5, vol. 20, pag. 160. Transcriviamo l'arabo secondo la dizione ultima dell'Amari.

(3) WORMS, op. cit., l. c., pag. 343.

nel *Diwân*: è pontefice e principe. Come pontefice deve vegliare che il Corano e l'*oussoul* (parte teorica del diritto) siano seguiti dai cittadini, e gl'interpreti non si discostino dagli *Idjmâ* stabiliti dagli antichi Califfi. Come principe deve badare che si eseguano i dettami dell'*oussoul* e del *fouroû-ul-fikh* (1). Ha quindi la soprintendenza sulla giurisdizione civile e criminale, sulla sicurezza dei cittadini, il diritto di pace e guerra, la riscossione delle imposte, il pagamento degli impiegati del *diwân*, anche nelle terre lontane, sottoposte al dominio del Califato. Egli nomina i *câdi*, i *hâkem* e gli *amîl* (2), dai quali ascolta i consigli, ma delibera da solo nelle faccende più importanti.

Gli Emiri hanno potere per delegazione dei Califfi, ma limitato in ciò che riguarda la nomina dei *câdi*, dei *hâkem* e degli *amîl* e la trattazione dei supremi affari di governo.

Il principe ha la *bayt 'al mâl* « casa de pecunia » e il Mâwerdi ci parla di tutto quanto il principe deve riscuotere e pagare; l'uno e l'altro per obbligo legale o creduto dai giureconsulti (3).

(1) Abbiamo adottato i nomi di *oussoul* e *fouroû-ul-fikh*, sembrandoci che il signor Pacha abbia imberciata la giusta interpretazione di questi vocaboli, contro l'opinione del dotto orientalista Goldzicher. Cf. *Le droit musulman expliqué* par SAVAS PACHA, Paris, Marchal et Billard, 1896, p. 9 a 12—et *Études cit.*, p. 41. *Fouroû-ul-fikh* è la pratica della scienza del diritto, applicazione del diritto, mentre l'*oussoul* è la scienza del diritto. Cf. pure M. GUSTAVE DUGAT, *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans*.

(2) Magistrati. Vi erano gli *Amil-el-achghal* (trascrizione francese dell'arabo), « administrateur des affaires », ch'era nome che si dava ai controlli delle rendite e delle imposte, una specie di ministri di finanze. DE SLANE, op. cit. in *Jour. Asiat.*, 4^e série, vol. 3, pag. 18 nota 2, e pag. 26.

(3) *Su la data degli sponsali di Arrigo VI con Costanza erede del trono di Sicilia, e sui divani dell'azienda normanna in Palermo*. Lettere del Dott. O. HARTWIG e memoria del socio AMARI. (*Atti dell'Accademia dei Lincei*, serie III, Mem., vol. II, pag. 422).

Gli Emiri dunque hanno un potere che risponde a qualcosa di più dei vicerè del dominio spagnuolo. Sono ministri del culto, e indirizzano l'interpretazione dei dogmi; ministri delegati nella giurisdizione civile e militare, con facoltà di legiferare a norma però dei dettami del Profeta. Non nominano nè pagano coloro che debbono coadiuvarli nell'esercizio dell'azienda amministrativa e giudiziaria. Da generali muovono guerra e concordano pace; come principi stabiliscono i tributi e regolano i modi di riscossione conformi al Diritto Pubblico musulmano; non possono essere rimossi dall'ufficio, ma la nomina dei loro dipendenti fatta dai Califi toglie l'adito all'ambizione di dichiararsi autonomi e non riconoscere l'autorità del potere centrale.

Ciò almeno è nella teoria, nella pratica spesso gli Emiri si emanciparono venendo nel mondo arabo a formare tante dinastie, tanti gruppi, che pur reggendosi colle norme del Corano erano difatti divisi.

Il diritto pubblico arabo nei sec. X e XI, tal quale è stato descritto dal Mawerdi, è, a dire il vero, una delle migliori istituzioni teocratiche. È il prototipo dei concetti teocratici medioevali. Un potere centrale da cui dipendono tutti gli impiegati, che delega le facoltà legislative agli Emiri, i quali, se uomini di genio, possono nel Corano trovare i modi di amministrare giustizia secondo i vari diritti dei popoli a loro soggetti.

Il potere legislativo è agli Emiri affidato con tale intendimento, non potendo i Califi lontani conoscere i bisogni dei popoli soggetti; ma come ha in sè gli elementi da produrre una sana amministrazione, ha ben pure i degenerativi. La lontananza del potere centrale, l'autonomia legislativa degli Emiri potevano, e lo furono di fatti, essere ispiratori del concetto di emancipazione, dettato non dal bene dei dominati, ma dalla libidine del potere individuale.

Nella Sicilia, precisamente in quel periodo in cui alla dinastia aglabida si sostituiva la fatimida, *'Ahmad ibn Qurhûb*

si fece l'antesignano di una rivolta, rendendosi autonomo dai novelli Califi e coniando monete a suo nome (1). Dalla seconda metà del X secolo si hanno pruove positive che gli Emiri assorbirono gran parte del potere, stabilendo un ordinamento amministrativo rispondente nell'insieme alle moderne teoriche del decentramento, che mette però capo ad un esteso principio teocratico, proprio dei tempi.

§ 2. I monumenti numismatici, che di quel tempo avanzano, le deduzioni che da quanto siam venuti esponendo possono trarsi, ci mettono in grado di posare un'ipotesi molto probabile.

Principio fondamentale derivante dall'amministrazione musulmana, secondo le dottrine Mawerdiane, è la dipendenza degli Emiri di Sicilia dai Califi d'Africa. Se gli Emiri legiferavano a loro talento non dovevano scostarsi dal libro Santo, ma riconoscere il *diwân* centrale nella nomina e pagamento degli impiegati. Da siffatta dipendenza consegue anche il dovere della resa dei conti al *Diwân-el-Tankîk-el-Ma'mûr* (2) di Africa, giacchè non puossi intendere che i Califi si fossero acconciati a subire l'onere della retribuzione agl'impiegati a tutto danno dell'economia loro. Ciò sarebbe del tutto contrario ai principî dei popoli conquistatori, che dalle provincie

(1) LAGUMINA. *Di un pregevole ripostiglio di monete arabe*, Arch. St. Sic. N. S., anno XX, pag. 370.

(2) *Diwân-el-Tankîk-el-Ma'mûr*, ossia Ufficio di riscontro di Tesoreria. Giustamente l'Amari crede che l'Ufficio sia analogo agli ordinamenti amministrativi dell'Egitto. Cf. il QUATREMETRE. Gli stessi Califi Fatemidi, legislatori della Sicilia lo furono per l'Egitto. Siffatto Ufficio è per esprimere col Noël Des Vergers (lourn. Asiat. ott. 1845, p. 340) il *Bureau de vérification du domaine*. L'Ufficio del *Diwân-el-Tankîk* è quello appunto di verificare tutti gli altri diwani, come sappiamo pel Makrizi. Cf. AMARI, vol. 3, p. 322 e 323, not. 2. È fuor di dubbio che oltre l'ufficio di verificaione, controllo che v'era in Sicilia, come dai diplomi di Morreale del 1149 e 1182, vi fosse anche presso i Califi Fatemidi il controllo sull'entrate di Sicilia.

cadute sotto il loro dominio cercano smungere le sostanze a beneficio degli ufficiali locali e della madre patria.

Certo nei primi tempi del conquisto arabo dovette seguirsi un tal sistema, però col volgere degli anni il diritto stesso d'imporre i tributi e di esigerli, doveva far nascere negli Emirî la voglia di metterli a loro profitto e di battere moneta; aiutati in ciò dalle guerre continue e dalla retribuzione diretta delle mercedi coll'entrate della colonia di Sicilia, agli ufficiali che i Califi inviavano. Ma nelle nomine dei *cādî*, dei *kâkem* e degli *amîl*, come nell'impronta della moneta riconoscevano la supremazia d'Africa; una supremazia di diritto non di fatto.

Primo e sommo diritto dei Califi è batter moneta a nome proprio (1), conseguenza del potere centrale amministrativo.

L'autorità sovrana garentisce la bontà della moneta e previene le frodi, assicura il titolo dei metalli e determina il peso dei pezzi da coniare. Allora le monete di cui si parla si prendono in commercio a conto, qualche volta a peso. Quest'Ufficio di verifica si chiama *secca*, ed è di assoluta necessità all'impero; pel suo ministero, nelle transazioni commerciali, si distingue la buona moneta (al *khâlis*) dalla cattiva (*el-bah-rady*) ch'è il tipo riconosciuto (2).

La numismatica araba è li ad avvalorare le nostre indu-

(1) SACY, *Chrest. ar.*, vol. 2, pag. 64; idem, *Traité des monnaies musulmanes*, sul testo di OL GER. TYCHSEN; *Museo Cufico*, ASSEMANI, p. XXXV. Anche 'Ahmâd 'ibn Qurhûb riconobbe la suprema autorità dei Califi chiedendo e ottenendo da 'Al Muqladir billâh « il diploma di solenne investitura dell'emirato ». LAGUMINA, *Di un preg. rip.* etc. op. cit., pag. 373.

(2) DE SLANE, *Proleg. d'Ebn-Khaldoun*, vol. II, p. 54-55 e SACY, *Chr. ar.*, II, p. 280 e 281.

Per attestare il titolo e la bontà o purezza, della moneta se ne stabilisce il tipo mettendo l'*âkâmah*.—DE SLANE, *Proleg. d'Ebn Khaldoun*, I, p. 460. — S. DE SACY, *Chrest. ar.*, II, p. 279.

zioni. Prima del 952 le monete che corsero in Sicilia furono di conio africano, del quale abbiamo certezza nel nome delle zecche (1), aglabide fino al 907, indi Fatemide (2) salvo l'interruzione di 'Ahmâd 'ibn Qurhûb. Solo dal 952 sotto l'Emiro Mansûr (3) cominciamo ad incontrare monete coniate in *Madindh* di *Sigilliah* (Palermo) o *Sigilliah* semplicemente, che a nostro avviso va inteso Palermo, essendo questa evidentemente la sede degli Emiri e chiamandosi Palermo dai Musulmani: la città di Sicilia o la città per antonomasia. Queste monete fatemide di Sicilia costantemente portano il nome dei Califi allora imperanti. Onde fino ai principi del secolo X gli Emiri facevano atto di sudditanza verso i Califi, accettando per il commercio dell'Isola la loro moneta, poscia considerando il diritto di conio come conseguenza dell'imposizione ed esazione dei tributi nell'amministrazione locale, impiantarono zecche autonome in Palermo. Però l'impianto delle zec-

(1) La zecca, *secca*, oltre l'ufficio del conio, ha anche quello d'ispezionare le monete che han corso presso i Musulmani ed impedire che siano alterati o rasati. *Proleg. di Ebn-Khaldoun*, cit. DE SLANE, I, pag. 460; S. DE SACY., *Chrest. ar.*, II, pag. 279. In Palermo la zecca dovette sorgere nella porta *Hasan*, detta poi del *Trabochetto* da *trabucare moneta*, eh'era appunto una delle cose che verificavano le zecche. E così crediamo fondata l'ipotesi del MERKEL, (*Assise Reg. Reg. Sicilia XIV*, pag. 36, Halis 1856) che sotto i normanni vi fosse l'ufficio di verifica-zione della moneta, non però come ufficio separato com'egli crede, ma inerente alla Zecca. — Cf. VINCENZO DI GIOVANNI, *Sopra tre Porte di Pal. etc. e sui confini della Kalisah e del Muashar dal sec. X al XIV*. Pal. 1883, pag. 16 e segg. Anche in Venezia, (PADOVANI, *Capitul. massariorum monete* del 1278. Arch. Ven. Vol. XIV, pag. 11 e XX, pag. 96 e seg.) si hanno nella Zecca i *trabucadori all'oro et all'argento*, e il Mas-saro, capo della Zecca vigila perché « *denararios quidem non trabucabo ne trabucari faciam modo aliquo* ». Cap. Mas. cit. art. 35.

(2) Cf. LAGUMINA, Cat. cit., Monete Aglabide e Fatemide.

(3) Id., *Monete Fatemide di Sicilia*. — Nel 952 era Emiro Mansûr, AMARI, *St. dei Mus.*, vol. 2, pag. 248.

che, fatto economico, non toglie la dipendenza dall'alto dominio fatemida, riconosciuto nell'impronta delle monete, portanti il nome del Califo Africano. Agli Emiri gli utili, ai Califi il nome nelle monete (1).

Così pure dal VI all'VIII secolo i re Franchi, Longobardi, Visigoti rendevano omaggio agl'imperatori di Bizanzio, facendo nel nome di quelli correre monete coniate nei lor propri domini. Era da una parte necessità economica che li spingeva a non variare una forma ed un'impronta resa comune ed accetta nel commercio, ed un omaggio che popoli barbari rendevano a quell'imperatore, che aveva ereditato la larva della potenza romana. Quei re non ebbero il coraggio e la mente di essere innovatori, e come in generale nel diritto dovevano anche nella monetazione subire l'influenza e il fascino che Roma caduta esercitò sempre sui vincitori. Erano loro che si giudicavano quasi delegati dall'Impero; mentre gli Emiri lo erano di fatto: gli uni pur avendo il diritto tentennarono, gli altri, pur soggetti, circa gli utili si emanciparono. Pei primi corse nel commercio moneta bizantina coniata in Italia, per gli altri araba coniata in Palermo (2).

§ 3. Esaminato l'organamento dell'azienda dello Stato nel

(1) Non sapremmo diversamente spiegarci l'impianto delle zecche arabe in Sicilia, dove stavano gli Emiri. Per quanto revocabili fossero gli Emiri è a por mente che una delle principali cause della decadenza musulmana fu l'espandimento, direi incosciente, di questo popolo giovane, il quale pronto nella conquista non era tanto forte nel ritenere, specie per l'ambizione dei suoi delegati.

(2) MOMMSEN, *Geschichte des röm. Münzwesens* p. 749; LENORMANT, *Essai sur l'organisation polit. et écon. de la monnaie dans l'antiquité*, Paris 1868 e *La monnaie dans l'antiquité*, Paris 1878. Cf. per tutti lo stupendo lavoro dell'illustre Prof. G. SALVIOLI, *Diritto monetario italiano dalla caduta dell'Impero rom. ai nostri giorni* in *Enciclopedia Giurid. Ital.* alla voce *Moneta*.

periodo arabo, vediamo quali furono le innovazioni introdotte dai Normanni. Nelle Assise Vaticane e Cassinesi, che a buon dritto sono attribuite ai Normanni, tranne le leggi « De cudentibus monetam » che sono i paragrafi 20 e 21 dell'Assise pubblicate dal Merkel, dal La Lumia (1) e dal Brandileone nessuna disposizione si ha sul titolo e sul valore della moneta e sul diritto di conio.

Due sole fonti si hanno sul proposito: il noto privilegio di Messina del 1129 e un passo di Ugone Beneventano. Non spezzeremo certo una lancia nel discutere l'autenticità o meno del diploma Rugeriano; le opinioni del Gregorio, dell'Amari e dello Starrabba ci sembrano attendibilissime.

È interpolato, secondo noi, il diploma laddove dice che la moneta *totius Regni nostri* si conia in Messina, le zecche di Palermo, Amalfi, Salerno continuarono a funzionare; ma ci sembra vero: *officiales sui recognoscant de qualitate, et pondere totius monetae, quae per omnem regnum dominium expendatur* (2). Se togliamo le parole che sono il prodotto della vanagloria di Messina, la quale si credette sul serio *caput regni Siciliae*, resta il fatto che la zecca avea anche il diritto di verificaione del peso e della qualità; cioè continuò la funzione della zecca qual'era al tempo degli Arabi.

La testimonianza del Beneventano è pel 1140; Ruggiero *monetam suam introduxit unam, cui Ducatus nomen dedit* (3). Queste le sole fonti legislative insieme alle Assise. Ma

(1) LA LUMIA, *Stor. Sic.*, Pal. 1881, pag. 634 e seg. — HUILLARD-BRÉHOLLES, tom. 4, part. I, pag. 164. Tit. 62, 63, 64 e 65.

(2) GALLO C. DOMENICO, *Annali di Messina*, tom. 2.^o — LUNIG., *Cod. Dep.*, tom. II, pag. 846.

(3) FALCONE BENEVENTANO, *Chronic.* ediz. *Curuso*, ann. 1140 « *Monetam suam introduxit unam, cui Ducatus nomen imposuit, octo romesinas valentem quae magique aerea, quam argentea probata tenebatur. Induxit etiam tres follares aereos, romesinam unam appretiatos, de quibus horribilibus monetis totus italicus populus, paupertati et miseriae positus est...* » vol. I, pag. 251; cf. *Cod. Cavensis*, p. LIV.

quali furono le monete ch'ebbero corso in quel tempo e quale il diritto di monetazione Normanno? Ciò formerà appunto argomento del 2° cap., qui aiutandoci un po' colle monete, veri monumenti storici, e coi diplomi scarsissimi, che sopravvissero alla grande distruzione delle carte nella rivolta del Vespro e nelle posteriori, tenteremo dar le linee generali e fondamentali del Diritto Pubblico Normanno in ordine alla moneta.

Non potremo avere un concetto esatto del diritto monetario di questo tempo, se non indaghiamo l'indole dell'amministrazione giudiziaria e politica.

Il sommo pubblicista Rosario Gregorio nelle « Considerazioni alla Storia di Sicilia » (1) ritenne che gli Stratigoti e i vicecomiti avessero avuto fin dai tempi del Conte Ruggiero giurisdizione diversa: gli uni criminale, gli altri civile, e quindi che sotto i Normanni vi fosse stata una divisione di poteri, conseguenza di un più alto concetto delle funzioni amministrative e giuridiche dello Stato. Se veramente pei tempi Svevi è da accettarsi la doppia giurisdizione civile e criminale affidata a persone diverse, non ci pare questo argomento per ritrarre tale divisione di poteri ai Normanni. Quando in Messina siedono nel Pretorio due Stratigoti (2) che intervengono nei medesimi atti d'indole meramente civile (dal 1203 al 1236), si ha la certezza che in quella città non s'era ancora ben determinata la giurisdizione stratigoziale, abolita da Federico pel resto della Sicilia. Sotto l'Imperatore s'ebbero due stratigoti che forse dividevano fra loro le incombenze, non potendo badare alla doppia giurisdizione, ma ciascuno di loro, a indurre dai tre documenti, che sul riguardo primi pub-

(1) Lib. I, cap. III, *Competenza della rispettiva loro giurisdizione*. (Degli stratigoti baiuli e vicecomiti).

(2) Ricontrinsi i docum. N. 1 e 2 pubblicati da noi in Appendice al nostro lavoro *Ricerche sugli Usi Nuziali nel Medio Evo in Sicilia*, Arch. St. Sic., ann. XXI, fasc. III e IV, Palermo, Reber 1897.

blicammo richiamando l'attenzione degli studiosi, non ebbe diritti ben definiti. E se così non fosse non sapremmo spiegarci la presenza contemporanea di due Stratigoti, che nel medesimo anno amministrano giustizia per atti civili (1); e con queste fonti concorda il dipl. 229 del Winkelmann, nel quale Federico dirigendosi alla sola Messina, dice: *Stratigotis et iudicibus* (anno 1221) (2).

Se fino al 1236, data del terzo ed ultimo documento, due Stratigoti contemporaneamente amministrano giustizia senza che ciascuno abbia giurisdizione ben definita, e prima del 1203 in nessun diploma si ritrovano le firme di due stratigoti nel medesimo anno, ma di un solo, non è strano il credere che appunto nella prima metà del trecento gli Stratigoti fossero due perchè sovracarichi di lavoro.

L'esservi sotto i Normanni gli stratigoti e i vicecomiti non importa stabilire una divisione giurisdizionale.

E qui ci accostiamo più all'opinione dell'Amari (3) anche per le considerazioni che ci cade acconcio notare.

Nel diploma del 1097 si dice: « *Stratigotis, iudicibus, vicecomitibus, turmarchis, platearis* », (4) siffatta dizione non au-

(1) Accenniamo per ora una possibile soluzione riguardante la funzione dei due stratigoti di Messina negli anni 1203-1236, su cui primi richiamammo l'attenzione degli studiosi. In un lavoro, che ben presto speriamo dare alla luce « Sull'Ufficio della Corte Stratigoziale e baiulare nel sec. XII » ci siam prefissi dar fondo, secondo le nostre forze, all'argomento.

(2) *Acta imperii inedita*, pag. 211... Anno 1221. Giugno 22 ... *Stratigotis et iudicibus Messane fidelibus suam gratiam et bonam voluntatem*. Essendo il diploma diretto a Messina, non puossi credere che solo per uno sbaglio, cosa che non accade nei diplomi Federiciani, si usasse il plurale di *Stratigotus*. Sapendo che effettivamente erano due gli Stratigoti, il diploma in parola è un'altra testimonianza che ha molto peso.

(3) AMARI, *St. dei Musul.* cit. vol. 3, pag. 317.

(4) GREGORIO, op. cit., lib. I, cap. III, not. 4. Per il quale docum. si sa che fra i principali ministri dello Stato, v'erano: gli stratigoti, i giudici, i vicecomiti, i turmarchi e i plateari o maestri di piazza.

torizza punto ad indurre che i vicecomiti abbiano curato l'amministrazione giuridica civile. Se questo solo documento ci fosse, è certo che non potrebbe essere una pruova apodittica dell'assunto.

Nel 1113 si ha una forma più corretta: « nullus stratigotus, vicecomes et judex... », (1) e nel 1110: (2) *strategis vicecomitibus*.

I due ufficiali curavano la differente ragione civile e criminale.

Sono questi i documenti cui s'affida il Gregorio per affermare la divisione dei due uffici stratigoziale e vicecomitale o baiulare (3).

In un privilegio di Guglielmo alla Chiesa di Cefalù (4) si conoscono molto meglio gli ufficiali che erano nell'Amministrazione Giudiziaria e Civile dei tempi Normanni: « Comitibus, Baronibus, Magistris Iusticiariis, Magistris Camerariis, Stratigotis, Baiulis, Catapanis, Comestabilis, iudicibus et universis fidelibus etc. ». Ciò dà evidentemente la pruova, che i Maestri giustizieri erano superiori agli Stratigoti ed ai Baiuli, sebbene neppure questo documento sia tale da potere stabilire le cariche precise dei vari ufficiali.

Sappiamo da altre carte che i Maestri giustizieri avevano anche l'incarico di stabilire le delimitazioni dei feudi (5). Ma null'altro c'è lecito di affermare per ora.

(1) GREGORIO, op. cit., nota 5.

(2) Idem nota 6.

(3) Ibidem lib. II, cap. II.

(4) Tabul. Monast. di S. Maria Madalena, perg. 50, inedita. Cf. Appendice, Documento N. 1. (Arch. di Stato di Pal.)

(5) Tabul. di Cefalù, perg. n. 26, anno 1188, Dicembre, Ind. VIII, (inedita). Goffredo di Martorana, Maestro Giustiziere della Magna Regia Curia e Giordano di Catahali, per ordine del Re Guglielmo stabiliscono le divise generali di Vicari.

Per un'altra perg. inedita del medesimo Tabulario N. 27 si sa pure

Nei diplomi da noi pubblicati (lo ripetiamo) proprio all'inizio del periodo Svevo, troviamo stratigoti sedere in Corte per atti civili, come altresì capita pei vicecomiti o baiuli.

Tanto gli Stratigoti che i vicecomiti dovevano avere giurisdizione uguale; i primi pei greci i secondi pei latini, ed entrambi negli uffici erano coadiuvati dai giudici; come la giurisdizione minore era affidata ai turmarchi e ai maestri di piazza (1). Onde dove la popolazione delle due principali famiglie si uguaglia si hanno i due uffici stratigoziale e vicecomitale, negli altri paesi si trovano a seconda della densità e prevalenza dell'una o dell'altra schiatta.

Come pei greci e pei latini così pure sonvi funzionarii per gli Arabi, lungo la dominazione Normanna; ciò chiaramente è dimostrato dal passo del Falcando e dalla Consuetudine Palermitana (2).

che il Giustiziere ai tempi normanni definiva le divise generali. Questo è il sunto del documento: Anno 1189, 3 Maggio, Ind. VIII, Delimitazione del Casale di Harsa e di Huedmarra fatta da Ruggiero Hamut Regio Giustiziere; (Arch. di Stato di Palermo).

Circa la perg. N. 26, Tabul. di Cefalù noi faremo un'osservazione su quanto ebbe a scrivere il GREGORIO « Cons. alla St. di Sicilia, lib. 2, cap. IV, pag. 165 », ed altri hanno pure ritenuto. (BATTAGLIA, in Docum. per serv. alla Storia Pat. Sicil., vol. XVI, fas. II, pag. 123, nota). Dunque il Gregorio ritiene che solo dai tempi di Re Ruggiero si faccia menzione di quaderni, divise o registri dei confini, ma vi arriva per induzioni ben fondate, non però riesce a stabilire l'anno. Il nostro diploma invece determina molto bene la data in cui furono fatti i quaterni, cioè 65 anni prima del 1188, ciò che torna molto bene all'anno 1123. Onde con esso risulta in modo non dubbio un fatto che storicamente era molto controverso.

(1) Cf. GARUFI, *La Giurisd. ann. municipale, l'Acatapania e le mete*, Arch. Stor. Sic., anno XXII, fasc. I e II.

(2) Cons. 36. Hugo Falcandus presso Pertz. « Coeperant itaque cum Gayto Petro equitare singulis diebus ultra quam episcopalis pateretur dignitas exhibere ». Così pure nel diploma del 1143, pubblicato dal GAROFALO, pagg. 13-15 « τὸν κήπον ὃν ἡρόγασα πρὸ τοῦ καδὲ πανόρμου. »

Il diritto pubblico normanno fu dunque un'insieme rispondente ai bisogni delle tre popolazioni abitanti l'Isola (1).

Nel tutto fu governo autonomo quello ch'ebbe la Sicilia sotto i Normanni, e per la prima volta nel corso della storia, governo ed amministrazione locale non tributaria ad alcun paese.

L'Isola un po' per volta era passata attraverso le dominazioni greche, romane, bizantine e musulmane, non poteva quindi essere educata ad una vita autonoma di libertà e ad un'amministrazione locale, sorta pei vantaggi medesimi del popolo. La lontananza dei vari dominatori nel corso dei secoli, l'ambizione dei varii delegati, che cercavano affrancarsi dal tributo dovuto alla patria conquistatrice, adusarono in parte il popolo di Sicilia a libertà, i cresciuti rapporti commerciali lo sollevarono, ma non tanto da potere in sè concepire e svolgere i sani concetti d'una amministrazione comunale autonoma.

Se l'Isola nell'undecimo secolo non aveva che l'organizzazione amministrativa araba, che s'era adattata a mantenere giudici per le varie schiatte (2), e non trovava in sè i germi del concetto di libertà, che nel continente diè vita ai Comuni (3), i Normanni non avevano nè la mente nè il cuore di

(1) *Ibn 'Gubayr*, che viaggiò la Sicilia nel 1183-85, trovò appunto nel 1185 in Trapani il hâkim, AMARI, *Bibl. Ar. Sic.*, vol. I, pagg. 167 e 405; e il Cadi in Palermo, l. c. p. 161. — MORSO, op. cit. pag. 356, trovava in un diploma arabo del 1187 il Cajto Riccardo, regio Camerario, e il Caito Homar. — È noto pure che il grande Ammiraglio Giorgio si firmava nel 1143: ἀρχὼν τῶν ἀρχόντων. MORSO, op. cit., pag. 310.

(2) SCHUPFER, *Stor. del Dir. Ital. Le Font.*, 2.^a ediz. del 1895, pag. 278 e 279, ove ottimamente in una sintesi concettosa e smagliante di forma, dimostra che le leggi Ruggeriane, sono dignitose e chiare ad un tempo. Ma però esse ritraggono leggi longobarde e disposizioni del diritto romano.

(3) SCHUPFER, *La Società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, Bologna, Garagnani 1869, in *Arch. Giurid.*, vol. III, IV, V e VI.

essere innovatori; la loro fu politica di adattamento. E veramente non potevano precorrere i tempi, anzi gli va data lode di essersi saputi adattare all'ambiente che governarono, e di aver fatto per la prima volta della Sicilia un Regno.

Come la distinzione dei poteri non risponde ad un più alto concepimento dello Stato, ma bensì ai bisogni delle tre famiglie: araba, latina e greca, così nel diritto di monetazione i normanni seguirono le orme degli Arabi, sia nel valore sia nel titolo della moneta; abbreviarono solo le leggende lunghe degli Arabi, dando per un concetto di sovranità il proprio nome alle monete, e aggiunsero nel rovescio la Croce coi famosi segni: $\frac{IC.HC}{NL.HA}$. E quando per la prima ed unica volta Ruggiero (1) tentò modificare non l'effigie e il titolo, ma il valore della moneta, Falcone Beneventano dice: « de quibus horribilibus monetis totus italicus populus paupertati, et miseriae positus est, et oppressus (2).

La innovazione sembrò peggiore che la morte nel napoletano, giacchè in Sicilia il *ducato* dagli Arabi fu molto usato,

(1) *Alessandro Abate Telusino*, scrivendo di Ruggiero dice che egli: « publicis exactionibus invigilaret, aut datorum sive dandorum, seu eorum quae accipienda erant reminisci, vel quae recensenda erant recensere satageret: quatenus melius de suo tribuendum aerario vel ubi addendum esset sub chisographorum ratiociniis semper habebatur, et ut amplius duam, nullam quid sibi erat quod non sub scripti ratione servaretur aut erogaretur; etc.... Stipendia militaria vel quidquid ex conventionem seu promissione dandum esset incunctanter persolvebat » presso Caruso I, 295.

(2) Il MORTILLARO credette che queste monete *ducati*, non contenessero alcuna leggenda araba, e che ben presto uscissero di Commercio. Che il Ducato avesse la leggenda è provato dal Catalogo di B. Lagumina; che non fosse moneta tutt'affatto nuova si ha la certezza nel tari di Roberto il Guiscardo Duca e Re; e che la moneta fosse continuata nel commercio lo affermano i diplomi. Cf. in CUSA, pag. 502, ann. 1150, 1165, p. 101, ann. 1161; pag. 39, an. 1180; pag. 491, an. 1188, pag. 54; an. 1190 etc.

per gli altri continuò forse a correre nel commercio, benché non possa dimostrarsi; la moneta data a peso reale e non a numerario potrebbe essere una pruova.

I normanni seguirono i varii sistemi monetari del Napoletano e della Sicilia (1) alterando sensibilmente il peso del tari. La moneta loro fu araba ed araba latineggiante. Solo con Federigo II nel 1232, si rinnova l'amministrazione dello Stato e la moneta è di conio latino, come in seguito vedremo; tutto in questa seconda epoca risponde ai nuovi concetti dell'Impero, i di cui germi si svilupparono nella Italia continentale nel sec. XI, ma in Sicilia se ne sentirono gli effetti nel XIII, e molto fugacemente (2).

(1) Il *Syll. Graec. memb. neap. 1865* del TRINCHERA ha pel Napolitano monete variissime: Tari, schifati, migliarensi, bisanti, follari etc. I diplomi di Sicilia non presentano tutte queste varietà; sicché nel Napolitano e la Puglia l'influenza bizantina appare più evidente che nella Sicilia.

(2) *Edrisi e Ibn-Giobair*, descrivendo la Corte di Guglielmo, la dicono quasi del tutto Araba. AMARI, *Bibl. Ar. Sic.*, vol. I, cap. IV e X.

CAPITOLO II.

L'unità monetaria normanna e il corso commerciale.

-
- § 1. Unità monetaria nel periodo normanno : tari d'oro, robâ 'i —
§ 2. Numismi. — § 3. Corso della moneta nominale e reale. —
§ 4. Falso nummario.

La Numismatica arabo-normanna ha avuto invero moltissimi e dotti cultori. Degli antichi però non è a far conto; sono molti gli errori in cui caddero il Tychsen, il Mortillaro, il S. Giorgio Spinelli, a non citare che i maggiori, dei quali errori alcuni furono raddrizzati dall'Amari, altri dal colto numismatico Bartolomeo Lagumina che corresse anche quelli in cui cadde l'Amari e l'Engel.

Il suo Catalogo è un gioiello pei cultori di questa branca della Storia e tale da doverne essere orgogliosi; perchè è fonte che può consultarsi con sicurezza.

Noi ci troviamo dunque di fronte a due qualità di monumenti storici: le monete e le carte del tempo.

La più antica notizia dei tari per la Sicilia negli atti privati dei cittadini è nel documento dell'anno 1095; *ταρίων* o *χρυσῶν τάρων* (1).

Nei diplomi latini del Napoletano invece è fin dal 909 che

(1) CUSA, *Le perg. gr. ed arabe di Sicilia*, pag. 609 e 599 dell'anno 1112; MONGITORE, *Bullae* etc., pag. 13 e 14 per l'anno 1095.

troviamo la voce *tari*, e ne sappiamo anche il valore: quattro *tari* buoni e pesanti formano un *soldo* d'oro (1).

Qualche volta troviamo contratti nei quali non si nomina altrimenti la moneta che: χρυσούν τῶν σκελιῶν oppure: τοῦ σκελιῶς χαράγματος, quasicchè per moneta della Sicilia debba intendersi il *ταπλον* per antonomasia (2).

I documenti arabi di Sicilia hanno invece la voce *robâ* 'i o *reubâ* y (3).

Qual'è il valore di questa moneta?

Nell'impero arabo come le leggi son moltissime, così la moneta ha una infinità di rapporti, però una è l'unità monetaria variabilissima nel valore. Basta guardare l'ultimo lavoro « *Sur l'histoire de la numismatique et métrologie musulmanes* » del *Sauvare* per convincersene. Certo egli è che nel solo Egitto ai tempi di Almamoun si hanno *dinâr* e *dirhem*, che furono detti *robâ* i: e il Quatremère nota che nel 1052-53 in Egitto vi sono *robâ* i d'oro, quartigli del *dinâr* (4).

(1) Pel consenso del Principe Guaimaro, Adelferio e Guaifero figli minori del fu Rodalizio vendono a Ligori figlio di Leone, una terra su cui gravava un debito di 30 *tari*, per 24 *tari*: (1003, Cod. Cav. vol. IV, p. 16, 38, 182, 196, in Amalfi nel 1012) « *recepimus a te iamdieto Guaimarus exinde auri solidos de tari triginta ana tari quatuor per solidum omnes deliberatione.* » — lb. pag. 214, 220, *tari boni pesanti*; sonvi anche i mezzi *tari*, moneta salernitana; pag. 214, 242 etc. La composizione è sempre in solidi costantinopolitani, quasi ad indicare il rapporto costante (pag. 211 etc.). Nel 909 nei diplomi *Regii Neapolitani Archivii*, vol. 3, pag. 3 etc.

(2) Idem, l. c., pag. 342, ann. 1149; an. 1182, pag. 332 e ann. 1196, pag. 375.

(3) LAGUMINA, *Il tari di Roberto Guiscardo*. Arch. St. Sic., anno 1891, N. 1 e 2; CUSA, op. cit.; MONGITORE, op. cit.

(4) Almamoun fece fabricare dei *dinâr*. e *dirhem* ann. 193, 198 dell'Egira e fece sopprimere dalle monete il nome di suo fratello Mohammad Al-Amin. Questi pezzi non ebbero corso per lungo tempo. Si chiamarono *robâ* 'i, cioè dei quartigli. MAQRIZI in DE SACY. *Tr. des monn.*

Le monete nostre prima sono dette *dinâr* indi *robâ 'i* (1). Il primo documento che parli di queste monete è del 1136, 37; *robâ 'i* ducati a un grano, *habbah* d'oro di meno che il *robâ 'i* pesante (*el wâzen*). Così troviamo pure le aliquote: 27 *robâ 'i*, $\frac{2}{5}$ di un *robâ 'i* e $\frac{3}{5}$; 164 *robâ 'i* e $\frac{4}{5}$ di esso (2).

Del 1193 ne abbiamo uno importantissimo: 44 *robâ 'i* monete in oro, buona monetazione (*sekkîyeh*), reale (*maleyeh*), avente corso in Sicilia (*djewaz Sêqellieyh*). Dunque l'unità reale della monetazione arabo siculo, come del resto è provato dai pezzi del tempo, è il *robâ 'i el wâzen*, quello di giusto peso.

È indubitato dunque che per i contratti greci, latini ed arabi, le unità monetarie erano: *ταπлов*, *tarenus*, *robâ 'i*.

Erano unità diverse, o la medesima che prendeva le varie denominazioni a seconda delle varie lingue? Per le voci *ταπлов* e *tarenus* la cosa è evidente; fra questi e il *robâ 'i*, i transunti del tempo dei documenti arabi assodano in modo non dubbio che tutte queste varie denominazioni non servivano che ad indicare la medesima moneta. Identica la moneta, il

pag. 30. — Nel 1052-1053 si hanno *robâ y* d'oro, come dice il QUATREMERÉ. *Mem. geogr. sur l'Egypte*, II, p. 315. — SACY, *Traité des fam.* fig. 8 r. — Il DE SLANE, *Ebn-Khallikân*, IV, p. 44 dice che i Principi di Sicilia usavano queste monete.

(1) Anche il celebre *tari* di Roberto il Guiscardo dice « Nel nome di Dio fu coniato questo *dinâr* in Sicilia l'anno 464 ». (Egira).

(2) In Sicilia *robâ 'i* ducati aventi corso, *diâizeh*, al momento della vendita (531 Egir. 1136-37). Ciascun *robâ 'i* a un grano *habbah* d'oro di meno del *robâ 'i* pesante *el wâzen*. Così per i *robâ 'i* e le aliquote. CUSA, l. c., pag. 64 e 65, pag. 103, 492, 4, 497, 500. La moneta ducale è detta *sekkêh doûqiyeh*. Per le parole arabe citate nel testo ci siamo serviti dell'AMARI, op. c.; CUSA, op. c. e SAUVAIRE, op. cit. in *Journ. Asiatique*, 7^e ser., vol. 10. Cf. per il peso del *tari* d'Amalfi, il cit. lavoro del LAGUMINA in *Arch. Stor. Sic.*, N. S., Anno XVI.

titolo, il rapporto, il valore; e poi basta vedere la monetazione dell'epoca per convincersene.

Ed eccoci ad una questione gravissima circa l'origine della voce *ταπλον*, *tarenus*, che tranne del meridionale in nessun altro luogo dell'Italia si nomina.

L'unità nominale araba è il *dinâr*, *derham*, *dirhem*, *Δράχμα* dei greci; è in tal senso che la intendono il Corano, la Sunna, gli Oussoul, i Fouru-ul-fick, il Codama e il Mawerdi (1). Le aliquote di essa furono in alcune parti dell'Impero messe in commercio, e nell'Egitto e nella Sicilia il quartiglio di essa, cioè il *robâ* 'i. Ciò che prima dovette dirsi *robâ* 'i di *dinâr*, *dirhem*, *denarius solidus* o *nummus aureus* dei Latini e dei Bizantini, negli usi della vita si disse solo *dirhem*, onde, e qui siamo di accordo coll'Amari, venne fuori la voce *tari* prima del 1000, aggiungiamo noi, che difatti passò come unità monetaria reale. Mentre gli Arabi scrivendo non potevano usarla, per non equivocare fra la voce *dirhem* sinonimo di *Δράχμα*, *dinâr*, e la voce *robâ* 'i, quartiglio del *dinâr*; negli usi comuni i latini e i greci dissero il *robâ* 'i *tari*, e

(1) CORANO, XII, 20. « Egli lo venderebbe per un dirhem di conto: vil prezzo ». Maometto fissa il *dinâr* a 5 dirhems (Onevat.) per 5 δνλας di argento fino. Il *dinâr* ebbe la forma rotonda sotto il Califato di El-Farôq.

Il *dirhem* nella lingua della giurisprudenza non s'applica che, assolutamente parlando, al peso di questa moneta (*madroûb*). Il *dinâr* pure è il nome generale di una moneta e in termini giuridici indica il peso di questa moneta. SAUVAIRE, *loc. cit.* (*Jour. Asiat.*, 7.^a serie, vol. X, pag. 242). Le monete fatemide sono i *dinâr*.

Nelle provincie e nelle città variano i pesi e i valori. Il *dirhem* legale è uguale a 7 *metqâls* d'oro, e 40 di questi formano l'oncia, il *metqâl* è uguale a $\frac{7}{10}$ del *dinâr*. Il peso del *metqâl* può essere uguale a 72 grani d'oro di dimensione media, il *dirhem*, o $\frac{7}{10}$ di *metqâl* valgono: 50 grani e $\frac{2}{5}$. Questo è il comune consentimento dei dottori, *idjmâ*. SAUVAIRE, *Journ. Asiat.*, 7.^a ser., vol. 14, pag. 499-500 ove traduce MAWERDI nel libro: *El akkam es sultaniah*. Conf. DE SLANE. Il CODAMA in l. cit., pag. 160.

non come crede l'Amari perchè si spendeva in tre dirhem d'argento equivalenti ad un tari d'oro; la quale origine ha gli inconvenienti principali di non esservi affatto in Sicilia *dirhem* d'argento (1) e d'avere sempre gli Arabi detto *robâ 'i*

(1) E quindi erronea l'idea dell'ENGEL sul significato della voce tari. Per nome generale di tari egli, *provvisoriamente* nel 1882, (né quest'idea è stata modificata) intese tutte le monete d'oro cufiche che si trovano in questo gruppo di divisioni e di multipli meno apparenti di questa unità, così che provano le divergenze eccessive di peso. (*Recherches sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie*. Paris 1882, pag. 29 nota. I documenti arabi di Sicilia provano che v'era il tari legale a peso determinato, e tutte si riferivano a questa moneta « el wâzen ».

È erronea l'opinione del DI MEO, che vi fossero tari pure d'argento. (Annali, tom. XI, p. 397).

L'AMARI, *Storia dei Mus. in Sicilia*, vol. 2, pag. 460, specialmente nella nota, ragiona in questo modo. Il *dirhem* era comunemente moneta d'argento, un robâ 'i tornava a tre dirhem (?) perchè il dinâr si considerò 12. Gli Arabi di Sicilia chiamavano nel commercio il robâ 'i un tre dirhem e nell'uso bastò semplicemente usare trahim al plurale. Osserviamo prima di tutto che il DON VAQUES QUEIPO « *Essai sur les systèmes métriques des anciens peuples* »; il D.^r VON BERGMANN, *Die nominale Münzreform des Chalifen Abdulmelik*; nel *Catalogue of Oriental Coins in the British Museum*, lo STANLEY LANE POOLE, e più diffusamente il Sauvaire, che per 8 anni di seguito studiò il sistema metrico degli Arabi, vennero tutti a stabilire un'infinità di rapporti di *dinâr* e *dirhêm*; che in fondo furono considerati come unità di peso variabilissime. Cf. *Journ. Asiat.*, 7.^e série, vol. 14, pag. 455 e segg. dove si esaminano tutti i vari rapporti monetari.

In secondo luogo dirhem d'argento in Sicilia non ve ne sono, e basta vedere i cataloghi del Tychsen, del S. Giorgio Spinelli, dell'Engel e più di tutti quello del Lagumina; e considerare che i tari nel secolo XII in tutti i documenti si intendono d'oro.

Perché il robâ 'i fosse detto tari dal 3 *thirim* è necessario che le aliquote *dirhem* d'argento fossero coniate in Sicilia, ciò che di fatti non risulta ben chiaro. Onde c'è sembrato, basandoci sempre sui testi citati e sull'Amari, più naturale e logico credere che origini da robâ 'i di *dirhem*. — PACHA MAHMOUD — *Le système métrique d'Egypte*, Copenhague

ciò che i greci dissero *ταπλον* e i latini *tarenus*. La voce *dirhem* fu detta nell'Italia meridionale *tari*.

Il *robà* i di *dindr*, *dirhem* quindi si disse nell'uso vivo *tari* semplicemente per indicare l'aliquota del *dindr*. Tutti i sottomultipli del *robà* 'i, 'co 'qirat, carato, passarono al *tari*, i greci dissero il *co'qirat*, *χβχχο*, i latini: *granus*.

§ 2. Di un'altra moneta fan menzione i documenti del duodecimo secolo, il numisma. Ma ebbe essa effettivamente corso nell'Isola? Qui è d'uopo esaminare bene i documenti e senza quella preoccupazione che spesso hanno avuto i letterati e gli storici in siffatta ricerca.

Nessuna contrattazione, proprio nessuna in tutte le carte

1872, dimostrò che il solo *dirhem* d'Egitto si mantenne dal V Sec. dell'Egira in giù, costantemente del medesimo peso. Nella Persia *dirhem* è preso nel senso generico di moneta. *Dinâr*, *dirhem*, *denarius* « chez les Romanis était le nom de la principal monnaie d'argent »; *δραχμων* fu detto così un pezzo d'argento *ἀρρυπλον*, nella versione greca del Nuovo Test. Polyglotte de Walton S. Matteo XX, 2; XXII, 19. S. Mar. XIV, 5; S. Luca X, 35; S. Giov. XII, 5. Nell'anno 1108, fu preso nel senso di peso. Cf. *Histoire économique de la Turquie* par M. BELIN, Paris 1864, e in *Journ. Asiat.*, série 6, vol. 3, pag. 418. — *Dirhem* è preso nel senso generico della parola « se lis sur des monnaies de cuivre de différents princes asiatique » in Persia ai tempi di Ali Chir indica il numero in generale: *Journ. Asiat.*, série 6, vol. 3, pag. 419. « *Turem*, *dareni* etiam dicti ». (*Monum. Hist. Patriae IX lib. Republicae Januensis*, pag. 247. A pag. 183, Leon. II, *Armeniae rex Jaunensibus* etc. e in nota: *Dareni dâr* « hoc modo vocabulum hoc scribitur in utroque codice: vocabulum hoc in citato trascripto italie lingue exearatum vertitur *moneta nova* rectius fortasse vertendum videretur, *tarenum* monetae species quae tunc temporis expendebatur verum notasse sufficiat ».

La moneta *tari*, come avvertimmo, spunta fuori fin dai primi anni del sec. X ed è notevole che in tutti i documenti (*Regii Neapolitani Archivii Monumenta*, vol. 3, pag. 3 in poi e Doc. Cavensi), che vanno fino al sec. XI, s'incontri sempre la voce *tari*; nei diplomi latini la voce *tarenus* vien fuori nel XII sec. Sicchè la prima traduzione letterale della voce *dirhem* fu quella di *tari*.

del 1200 è fatta in altra moneta che i tari in Sicilia. Se ben si considera il documento pubblicato dal Morso a pag. 368 del *Palermo antico*, si vede che la parola νόμισμα che sta accanto ai tari nel corpo del contratto non ha affatto il senso che l'è stato attribuito. Si vende una casa per 60 tari, però, essendo decorso il tempo stabilito pel pagamento della somma convenuta, il venditore fa spese giudiziarie per 15 tari, sicchè il contraente è obbligato pagare 75 tari d'oro. Questo il senso generale del rogito.

Veniamo ora alla disamina speciale della voce νόμισμα. Ἐλαβον ταρία δεκαπέντε νόμισμα ἢ τιμὴ ταρία ἑβδομήκοντα πέντε. Il Morso credette tradurre: *tarenos quindecim et*, sebbene dentro parentesi, *nomisma, pretium septuaginta quinque*. Non è certamente a fare impressione che in quella voce abbia il Morso trovato una moneta, quando il Giustiniani traducendo un diploma greco del 1095 vi trovò gli aspri e il Mongitore commentò *ruspi* ed *aspri*! (1)

Grammaticalmente νόμισμα accorda con ἡ τιμή. Non può essere moneta, e lo dimostra il fatto che il prezzo complessivo si soggiunge ch'è: ἑβδομήκοντα πέντε, mentre se fosse stata moneta, essendo la vendita per 60 tari, avrebbe dovuto dire ἑβδομήκοντα πέντε καὶ νόμισμα. Non può parlarsi di tari numismi, senza che ne soffra la grammatica e il buon senso, sicchè ci par da interpretar la parola nel significato di multa,

(1) CUSA, l. c., pag. 1. Il testo dice: χαμὸνα ταρήα φν'καὶ ἄλλο ... Il Padre Giustiniani tradusse « numismata aspera », e il Mongitore spiegò: *idest non trita, hodie ruspi et asori* (Bullae Privilegii et Instrum. Panorm. Ecclesie), Palermo 1734, pag. 13, 14.

Il TORREMENZA si servì di questa interpretazione, (*Delle Zecche e Monete del Regno di Sicilia*, vol. XVI, Opusc. Aut. Sicil., p. 327 e 328), e ne discorse a lungo, sconsigliando che il suo ragionamento si fondava sul falso. Cf. COSENTINO, *Un diploma relativo al Vespro Siciliano* in Arch. St. Sic., N. S., Anno XII, fasc. I.

Di BLASI G. E., *Storia del R. di Sic. etc.*, vol. 14, pag. 587 e seg.

penale, spese giudiziarie. Del resto è noto che nei contratti stabilivasi anche una penale in caso di mancato pagamento, evizione e molestia, a dirla col termine dei legulei (1), penale che i greci chiamarono: *δεπένοια*, e i diplomi della Cava, *guadia* (2).

Dunque proprio nessun documento del tempo ha contrattazioni in numisma.

Ma potrebbe obbiettarsi che se contratti in numismi non ve ne ha alcuno, le penali, al fisco dei contratti del 1134, 1169, 1183, 1187, 1196, etc. (3), sono stabilite in numismi, onde l'argomento torna nuovamente, perchè non potevasi stabilire una multa in moneta che effettivamente non aveva corso. Non ci dissimuliamo la gravità della questione.

Un'osservazione preliminare. La penale in numismi è solo nei documenti greci, nei latini è sempre in tari e valga per tutte la pergamena 17 del Tabul. di Cefalù inedita del 1176, nella quale si dice: *centum tarenos curie pro mercede debereamus persolvere*; negli Arabi non vi ha penale verso il fisco (4).

(1) Vedi la dotta monografia del nostro amico L. SICILIANO sulla *Defensa* nel Circ. Giuridico, part. I, vol. XXV, 1894, e la scoperta del ch.mo Prof. SCHUPFER in *Riv. Ital. per le Scien. Giur.*, anno XXI.

(2) « Per ipsa guadia obligant... ut si aliquit de omnia ut superius legitur, aut contrare quesierit, et taliter, sicut dictum est, nobis non adimpleverit et aliquit exinde contradixerit componere nobis nostrisque eredibus biginti auri solidos constantinos. » *Cod. Cav.*, vol. IV, p. 16 e segg.

(3) CUSA, op. cit., pag. 520. Morso del *Palermo ant.*, pag. 341, 383; 376, 369.—CUSA, pag. 377.—MORTILLARO, *Tab. della Magione*, pag. 5.

(4) CUSA, op. cit. Tutte le contrattazioni dei greci, sono fatte in tari. Pagg. 609, 521, 117, 71, 482, 315, 98, 681, 629, 118, 420, 76, 663, 655, 665, 368, 373, 330, 120, 332, 670, 337, 85, 672, 375, 353, 377 degli anni 1103, 1137, 1140, 1146, 1156, 1157, 1160, 1162, 1164, 1167, 1169, 1172, 1173, 1176, 1176, 1176, 1177, 1182, 1186, 1188, 1191, 1192, 1196, 1201, 1206. De-

Ciò premesso guardiamo un po' la dizione di questa penale dovuta al fisco.

Il ricordo più antico è in un diploma della Cattedrale di Patti di Ruggiero del 1134 tradotto e pubblicato dal Pirri.

Per nostra sorte anche l'originale si conserva e fa parte della raccolta del Cusa (1). Si stabilisce tassativamente la penale da devolversi al fisco: τοῦ κρατοῦς ἡμῶν χρυσοῦ λύτραν μίαν ἡγουν νομίσματα ἐβδομήκοντα δύο, cioè la libbra romana. Le altre penali in contratti fra privati sono spesso per 36 numismi, cioè $\frac{1}{2}$ libbra d'oro.

Chi non vede che l'importante nella determinazione della libbra: λύτρα, era di stabilirla: χρυσοῦ, d'oro e di specificarne anche il rapporto di 72 numismi?

Ma siamo autorizzati a indurre che questa moneta fosse di fatto coniata in Sicilia o che pur non essendo moneta locale avesse di fatti corso per il commercio dei greci? Il non trovare alcun numisma coniato in Sicilia esclude la prima ipotesi in modo assoluto, per la seconda basta il fatto di non esservi contratti in questo valente. La sola menzione come

gli Arabi in robà 'i oltre i già citati cf. fog. 610 del 1113; pag. 61 del 1137; 502 del 1150-1165 (?); 601 del 1155; 101 del 1161; 39 del 1180; 491 del 1183; 496 del 1196, etc.

Del 1200 carte latine se ne conservano pochissime nel nostro Archivio e rari sono i contratti. Cf. Doc. N. 2. Tabul. di Cefalù perg. 36, *Arch. di Stato*, dell'anno 1199, febbraio II.

È un rogito in latino, per la vendita di una bottega per once 300, e si stabilisce una penale in caso di evizione di 20 *uncias auri persolvere, quarum medietas ad fyscum et alia medietas ad cephaludensem Ecclesiam devolvatur*.

Nel Tabul. della Magione cf. perg. di Arrigo VI (n. 7) del 1194. Concessione a Ribaldo. « Quod qui fecerit quinquaginta libras auri pro pena componat, medietatem camere nostre, reliquam partem iniuriam passis ».

(1) PIRRI, *Sicilia Sacra*, ed. del 1733, pag. 775, *Pactensis Ecclesie*. Notizia IV. CUSA, op. cit., pag. 520.

penale è qualcosa che avrebbe dovuto far andare molto cauti gli storici nel dedurre la conseguenza del corso effettivo (1).

Guglielmo stabilisce nel « De iuramentis non redimendis a baiulis » una penale al fisco *unius libre auri* (2) e non parla affatto di numismi, non indica alcun rapporto monetario, mentre trattandosi di multa fiscale avrebbe dovuto farne espressamente parola. Non è dubbio che le leggi di Ruggiero, che si trovano nelle Assise Vaticane e Cassinesi e nella raccolta del Carcani, portino tracce non indifferenti del risveglio del diritto romano (3).

Cerchiamo ora se in altre fonti il senso e il valore della parola νόμισμα possa essere anche di moneta nominale.

Costantino Imperatore nel Cod. Teodosiano lib. IX, tit. XXI dice: « *Quicumque adulterina nomismata etc.* »; qui non puossi mettere in dubbio che *nomismata* stia per moneta d'oro in generale. Lo stesso al tit. XXII: « *Omnes solidi in quibus nostri vultus ac veneratio una est, uno pretio extimandi sunt*

(1) SCHIAVO DOMENICO, Ms. Qq. F. 28. CASTELLI LANCILLOTTO, principe di Torremuzza, l. c. in *Opus. Sicil.*, t. XVI, pag. 215 e seg., CARLO GEMMELLARO, *Delle monete sicule ai tempi Normanni ai nostri*, Catania 1830; NARBONE, *Storia della letteratura Siciliana*, vol. 8, pag. 184 e segg. DELLA ROVERE, l. c., pag. 45 che se ne serve per affermare, su una asserzione erronea, che la moneta sotto i Normanni detta numisma, risponde agli Agostari di Pietro d'Aragona; e quest'opinione fu riportata dall' ENGEL (in *Recherches sur la numis. et la sill. des Normands de Sicile e d' Italie* a pag. 78 cf. anche pag. 74), che la mette fra le monete di corso insieme ai solidi. Meglio ancora il Di Meo, il quale avea messo fuori il dubbio che col nome di *solidus* « veniva additato il soldo maggiore, rappresentato da monete roggieriane ». *Annali*, tom. XI, pag. 394-95.

(2) *Const. R. Friderici*, tit. LIX, in ediz. HUILLARD-BRÉHOLLES la più accurata, fatta sul Codice Parigino, ch'è il migliore: tomo 4, p. 1, p. 38. Anche Federico stabilisce penali in *duas libras auri*, l. c., pag. 44.

(3) SCHUPFER, op. cit., l. cit.

atque vendendi quamquam diversa formae mensura sit » (1). Anche qui evidentemente *solidus* è sinonimo di *numisma* ed aureo, come nota Gotofredo.

Nel 367 gl' imperatori Valentiano e Valente (Cod. Teod. stesso libro, tit. XXIII) hanno una legge che val la pena di riportare intera.

« Quotiescumque solidi ad largitionem subsidia perferendi
« sunt, non solidi, sed pro quibus adulterini saepe subduntur,
« sed aut idem in massam reducti, si aliunde qui solvi potest
« habere materiam, auri obryzza dirigatur: pro ea scilicet
« parte, quam unusquisque defendit: ne diutius, vel allecti vel
« Prosecutores vel Largitionales adulterinos solidos subrogan-
« do in compendium suum fiscalia emolumenta convertant. Il-
« lud etiam cautionis adicimus ut quotiescumque certa summa
« solidorum pro tituli qualitate debetur, et auri massa trans-
« mittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepto:
« et cetera » (2).

(1) *Cod. Teod.*, lib. IX, tit. XXII e continua « Nec enim qui maiore habitu faciei extenditur, maioris est pretii aut qui angustiare expressione concluditur, minoris haberi credendus est, cum pondus idem existat, » in ed. di GOTOFREDO, *De phalsa moneta*. DUCANGE, *Dil. med. inf. latin. opp. Dissertatio de inferioris numismatibus*, pag. 156. Il *solidus* di Costantiniano valeva per ogni 84 una libra d'oro, come dice PLINIO, lib. 33, c. 9.

Sotto Augusto succedettero mutazioni di monete e troviamo la libra di 72 numismi. (Centenarium vero centum libram) et sic intelligas [in] Scriptoribus Byzantinis, ubi maiores pecuniae summae passim per centenaria dicuntur ». MONTFAUCON, *Paleog. grec.*, pag. 359 e 360 in ed. di Parigi del 1708.

Cf. inoltre lo stupendo e classico lavoro sulla moneta romana del MOMMSEN, *Geschichte des römischen Münzwesens*, Berlin, Weidmann 1860 cit., tradotto: *Histoire de la monnaie romaine traduite de l'allemand par le duc de Blacas publiée par J. De Witte, 4 voll.*, Paris 1865-73.

(2) Questa legge fu tanto per l'Oriente che per l'Occidente. Per la

Onde i denari si danno in massa per qualità del titolo, o al peso di 72 solidi per libra; sicchè il *solidus* vale *nomisma* come nominale e rapporto di fatto, perchè entrambe le due voci specificano *diversa formae mensura*. E tal significato ebbe anche ai tempi di S. Gregorio e nel celebre concilio di Francoforte, ove assistette Carlo Magno, come si rileva dal Baluzio e in quel capitolo che manca nel Labbè « De novis denariis », stabilendo il corso delle monete: *si autem nominis nostri* (di Carlo) *nomisma habent et mero sunt argento pleniter pesantes* (1).

Eran dunque numismi nel sec. VIII per l'impero Franco anche le monete d'argento. E continua il significato generale di moneta, però d'oro, nell'Oriente, come ne fan fede i libri Basilici ai titoli XIV, cap. 5; XXXIX, cap. 23, 24, l'*Epitome legum*, XLI, 30, e il *Prochiron legum* del Codice vaticano 845, ove la voce greca νομίσμα è costantemente tradotta o aureus o solidus, come; λήτραν μίαν νομισμάτων: *libram unam solidorum* (2).

forma delle monete di Valentiniano cf. MARTIGNY, *Dictionnaire des antiquités Chrétiennes*, pag. 460.

(1) Nei *Capitularia Regum Francorum* di STEPHANUS BALUTIUS, Parigi 1677, tom. I, pag. 263 si trova il cap. 3 che nel Labbè non si trova. *Sacr. Conciliorum novu et amplissima collectio*. Ediz. fiorentina, 1767, vol. 13, pag. 908 e segg. Il cap. 3 dice: « De denariis autem certissime sciatis nostrum edictum, quod omni loco, in omne civitate, et in omni empturio similiter vadant isti novi denarij, et accipiantur ab omnibus. Si autem nominis nostri nomisma habent, et mero sunt argento pleniter pesantes, si quis contradicit eos in ullo loco, in aliquo negotio emptio-nis vel venditionis si ingenuus est homo quindecim solidos componat ad opus Regis, si servilis conditionis si suum est illud negotium, aut flagelletur nudus ad palam coram populo » etc. Cf. *Epist. di S. Gregorio in Codex Diplom. Siciliae Iohannis de Iohannis* del 591, pag. 113.

(2) *Prochiron legum*, edizione dei professori F. BRANDILEONE e PUNTONI, (*Ist. Stor. Ital., Fonti per la Storia d'Italia*, secondo il Cod. Vat. greco 845, Roma 1895), pagg. 45, 227, 237, 239, 250, 270, 277, 280; sonvi penali κατά ἀναλογίαν λ'ς νομισμάτων cioè la 1/2 libra secondo Ruggiero.

Di *solidi costantiniani* fan menzione i documenti Cavensi dal sec. IX in giù, specie nella guadia, benchè non possa affermarsi che in quelle contrade non abbiano avuto corso nel commercio, però come unità di peso, ricordo della classica moneta Bizantina accolta dai Longobardi (1).

I documenti greci del Napoletano danno poi la pruova più completa sul senso da attribuirsi alla parola νόμισμα.

Delle penali in $\frac{1}{2}$ libra al fisco si ha ricordo in un diploma di Taranto del 981: *διδειν καὶ εἰς τὴν βασιλικὴν σάκελλαν χρυσοῦ νομίσματα τριαχδντα ἑς*; e del 1032, 1040 nei quali la *δεφένσιονα, guadia*, per evizione e molestia è accompagnata dalla maledizione di Dio, di 318 Santi Patri, dei 12 Apostoli e di tutta la coorte celeste (2).

Nel Napoletano si hanno ricordi inconcussi di tutte le monete bizantine; sonvi νομίσματα δλότραχεια, (aspri), νομίσματα ρομανάτα δλότραχεια, νομίσματα σκυφάτα, νομίσματα ρίγατα e μυχληλάτα (3). E accanto a tutta siffatta varietà di numismi vengono fuori anche i *tarì* d'Amalfi, Salerno e i *ταριά σκέλα* (4).

(1) *Codex Cavensis*, v. 2, p. 154, 160, 209 etc., e il DUCANGE, *I solidi Costantiniani* hanno il significato di penale, multa, composizione guadia. Negli usi commerciali si usarono pure i *solidi* d'oro come i *migliaresi* di rame. Nell'anno 1012 (*Cod. Cav.*, vol. IV, pag. 190), si vende una cassetta per 8 migliaia di rame. Nel 1012 pure « Statimque uno hore dicerunt ut ipsa predicta sorte mea de ipsa predicta ecclesia et de ipso ortale valerent uno aureo solido costantino, et per bona moderationem adiuxerunt ibi sex miliarisi ex rame nova » (*Ibid.*, vol. IV, pag. 193). Come v'erano i *solidi costantiniani* v'erano i *solidi soderici voni per caput*, (*lb. Cod.*, vol. IV, pag. 214) che sono i νομίσματα σωτηρικα.

(2) TRINCHERA, *Syllabus Graec. membran.*, Neap. 1868, pagg. 16, 27, 38 etc.

(3) *Id.*, op. cit., pag. 23, χρυσοῦ διαχαράματα νομίσματα δύο σωτηρικα δλότραχεια; pag. 28 in contratto di Bari: νομίσματα ρομανάτα δλότραχεια; pag. 36 etc. Così in diploma di Trani del 1054 e del 1126 a pagg. 130, 140, 178, 347, 511 etc.

(4) *Ibid.*, pag. 111 del 1118; pagg. 376, 466 del 1226-1269; pag. 218 del

In quelle contrade la presenza delle varie monetazioni negli usi commerciali, come risulta dai vari contratti del tempo, ha la sua ragione d'essere nella maggiore influenza di Bisanzio nella moneta longobarda, non esclusa qualche immissione degli arabi.

Dalle carte napoletane risultano quindi le differenti monetazioni dell'Italia meridionale colla Sicilia, i vari sistemi unitari, e il significato generico della voce *νομισμα* come unità di peso fino al 1040, e di moneta in generale, *nummus*, dal 1029 al 1200.

Parlar quindi di moneta effettiva avente corso in Sicilia nel 1200 mi par che le fonti non autorizzino a farlo. Quella voce *νομισμα* va intesa costantemente moneta d'oro in generale, rapporto di peso, moneta cioè nominale allo stesso modo come il *dirhem*, fatemida, *Δράχμα*, *solidus* era moneta nominale non reale in alcune regioni, e quindi non avente corso nel commercio (1).

Sicchè la Sicilia lungo il periodo arabo-normanno ebbe una monetazione propria e differente da quella delle Calabrie e del Napoletano; lì ebbe maggiore predominio l'impero di Bisanzio, qui i Fatemidi d'Africa; e mentre nell'una veniva infiltrandosi l'elemento arabo, nell'altra il diritto romano si risvegliava. Anche nella monetazione dei tari d'Amalfi e Salerno, vi ha no-

1164; pag. 315 del 1192. A pagg. 192, 195, 251, 273, 275, 318 e 519 etc. con tari siciliani.

ALFRED VON SOLLET, (*Die Künstlerinschriften auf griechischen Münzen*, Berlin, Weidmann, 1871), ha esaminato i nomi degli artisti nelle monete greche. Le monete sicule vi sono state largamente trattate.

(1) *Dirhem* è corruzione di *Δράχμα*; cf. AMARI, op. cit., v. I, p. 47. — I nomi dei pesi e delle misure arabe sono importati dalla lingua greca in uso presso i Bizantini. SAUVAGE, op. cit., in *Journ. Asiat.*, série 8, vol. 3, pag. 370 e LAGUMINA, *Cal. cit.*

tevole differenza fra la Sicilia e il Napoletano, sia nel peso che nel titolo (1).

L'unità monetaria sicula, negli usi commerciali, fu sempre il tari d'oro, e tutti i documenti s'accordano nel chiamarla: τοῦ σικελικοῦ χαρὰντος.

Ben poche volte si accenna all'ὄνκια (2) oncia, come nel dono di mille once d'oro fatto dal Conte Ruggiero di Sicilia a Pasquale dopo il 1130 (3), nel resto anche per grosse cifre si negozia sempre a tari: t. 5472, t. 9200, qualche volta a libbre, e in molti casi si sarebbe avuta una bella cifra rotonda in oncie (4). Il trovare scarsamente ricordi di once e libbre

(1) LAGUMINA, *Il tari d'Amalfi*, in *Arch. St. Sic.*, N. S., XVI, pag. 25 e segg. In Italia furono battute due serie di moneta. Una sul tipo del robà'i di *Mu'izz lidin 'Alāh*, che si confuse colla monetazione longobarda e normanna di Salerno; l'altra continuazione dei robà'i fatimidi di Sicilia, fu imitata dai Normanni e anche dagli Svevi fino al 1220. SAMBON, *Il tari d'Amalfi*, etc.

(2) L'oncia d'oro siciliana (*Jour. Asiat.*, vol. XIX, serie 7, pag. 131), ha nel sec. XIII un peso di gr. 26, 35; si divide in 30 tari al titolo di 8 once: 5 tari d'oro e una lega: $\frac{1}{4}$ di rame e $\frac{3}{4}$ d'argento. Torna dunque essa al rapporto di 1 per 10, 85 e 11, 50 di rame, mentre l'oro è gr. 18, 50. Dodici once (ūqiah formano il rātl. AMARI, *Bibl. arab. sic.*, vol. I, pag. 41, not. 1, e vol. 2, pag. 675. Il dirhem anche nel 1873 in Egitto è l'unità di peso arabo e risponde in Kg. 0, 0030898; l'occukieh oncia di 12 dirhem è Kg. 0370776. Cf. « *Le système métrique actuel d'Egypte* » par MAHMOUD BEY, astronomo di S. A. le Khedivé, in *Jour. Asiat.*, serie 7, vol. I, p. 81.

(3) PAOLUCCI, *L'origine dei Comuni di Milano e Roma nei sec. XI e XII*, Clausen 1892, pag. 92 nota.

(4) MONGITORE, *Bull. Privileg. et instrum. Pan. Eccles.*, ediz. 1734, pag. 59. Tabul. S. M. Maddalena — 300, tari d'oro, 1000 tari, CUSA, op. cit., pag. 71, etc. Nel Napoletano si trova più frequentemente l'oncia. TRINCHERA, op. cit., pag. 519 in diploma del 1191 — ὀνκίας χρυσὸς ταπίων σικελίων — usato in Gallipoli. Evidentemente è usata l'oncia, non come rapporto monetario, ma di peso. — Il rātl λτπα, libbra, araba ha un peso variabilissimo da gr. 296, 3434 a 432, 5720; quello di Maghreb compresa

in questo tempo, mentre nel trecento spesseggiano, afferma che l'unità fissa commerciale era il tarì *robā 'i*.

E allora esaminando le monete arabe ed arabe latinegianti dei normanni di Sicilia, mi par che risulti all'evidenza la dimostrazione che i normanni non furono innovatori, ma si adattarono a secondare e sviluppare tutto ciò che trovarono nell'organamento amministrativo e giudiziario e che nel finanziaio seguirono il sistema arabo.

In loro non v'è alcun nuovo concetto legale di diritto pubblico, tranne la coscienza del diritto sovrano, che mena al diritto personale del patrimonio dello Stato.

§ 3. Dopo avere stabilita l'unità monetaria di Sicilia e, col l'esame dei monumenti diplomatici, dimostrata la differenza

la Sicilia e l'Andalusia pria di El. Moqaddani era di 130 dirhems gram. 401, 6740; all'epoca dei Fatemidi in Sicilia era di 140 dirhems, gr. 432, 5720. Cfr. le tavole del SAUVAGE in *Journ. Asiat.*, serie 8, tom. IV, pag. 296 a 321. Ci siamo industriati stabilire il valore della libbra siciliana nel 1200, ma non siamo riusciti ad averne dai testi un'idea ben chiara. Il FALCANDO, presso CARUSO, pag. 430, accenna ad una restituzione di monete che l'arcivescovo avea avuto da Majone, ma certo i *septingentia milia tarenorum* consegnati non sono la cifra delle trecento oncie richieste. La cifra è veramente stragrande; a nostro avviso il passo del Falcando non c'è pervenuto nella sua integrità. Né maggior luce fornisce il diploma arabo del CUSA, pag. 502, del 1150-1165 (?). Sono tanti i rapporti fra i tarì e la libbra, sia considerata secondo il peso di Cefalù che di Palermo, che nulla ci dà di sicuro. Tarì 460 sono 35 libbre, cioè si stabilisce un rapporto di 1 per $13 \frac{5}{35}$; tt. 220, libbre 14, cioè 1 per $15 \frac{1}{10}$; tt. 210, libbre $15 \frac{1}{2}$, cioè 1 per 13 circa, e via di seguito, fino a trovare un rapporto di 1 per tt. 21 circa. Si spiegherebbe forse meglio il rapporto se si credesse che quel *ratt* significhi non libra ma oncia, sicché i vari rapporti fra l'oncia e i tarì sarebbero conseguenza della differenza fra il valore reale e il nominale. Una libra tanto bassa non si ritrova in quei tempi specialmente per quella d'oro, come è detto nel contratto. Ma la nostra non è che un'ipotesi forse probabile; ma non possiamo senza l'autorevole parere degli orientalisti fondarci su siffatta interpretazione.

che passava in generale fra la monetazione napoletana e la sicula, è uopo scendere ai particolari.

Il tari nelle zecche principali dell'Italia meridionale: Amalfi, Salerno, Sicilia, ha nel peso e nel valore intrinseco delle differenze notevoli. I diplomi Cavensi constatano che il tari di Amalfi torna al rapporto di quattro ad un *solidus*, cioè equivalente quasi al *dinâr* di Cordova, con una differenza notevole nel titolo, molto più basso. L'oro di esso è un composto di cinque parti d'oro, cinque d'argento e due di lega metallica. Per la Sicilia il peso è superiore, il titolo più alto, sicchè come valore intrinseco questo vale il doppio che l'altro (1).

Le monete che ci avanzano e che si trovano sparse nei vari Musei d'Europa, presentano per il periodo Normanno due tipi distinti: uno schiettamente arabo, l'altro arabo-latineggiante. Riguardo al peso, non tanto al diametro e al titolo, vi sono quelle che s'aggirano intorno al grammo, e quelle che lo superano di molto, venendo necessariamente a formare valori superiori al primo tipo.

Le monete Fatemide, tralasciando le Aglabide anteriori al 909, e le altre di transazione di *'Ahmhâd ibn Qurhûb* fra il Califato Aglabida e il Fatemida, ebbero pur corso in Sicilia sotto la dominazione normanna. Quelle di conio di *'Al Mahdîah* e di *'Al Mansûriah* hanno un diametro variabile da 13 a 16 mm., ed un peso fra gr. 0, 83 e gr. 1, 04. Queste furono le ultime monete di conio dei Califi alle zecche di Sicilia; dal 1072 al 1085 abbiamo i tari di Roberto il Guiscardo, duca e Re, *tari di lu Conte* (2), di conio di *Siqillîah*: Palermo. Di

(1) LAGUMINA, op. cit., in *Arch. Stor. Sic.*, N. S., anno XVI. SAMBON, op. cit. e recensione al LAGUMINA in *Arch. St. per le prov. nap.*, anno 1892.

(2) *Cod. Cav.*, pag. LIV. LAGUMINA, *Catal.*, op. cit.; *ibid.* *Il tari di Roberto il Guiscardo*, in *Arch. Stor. Sic.*, N. S., anno XVI.

questi campioni, pur essendo in perfetto stato di conservazione, un solo raggiunge il peso massimo del robà 'i fatemida, ed è di gr. 1, 05, mentre gli altri variano da gr. 0, 80 a gr. 0, 98, ed uno è di gr. 0, 52: indubbiamente $\frac{1}{2}$ robà 'i.

Dei Normanni antichi il diametro varia anch'esso da mm. 12 a 17 e il peso da gr. 0, 80 a gr. 1, 26, però non è a credere che al maggior diametro risponda maggior peso, sicchè possa inferirsene che il diametro avesse indicato ai consumatori la variazione del peso, o che la minore o maggiore quantità di valore reale fosse stata sanzionata dal vario tipo.

Sotto re Ruggiero 1130-1154 (1) appare per la prima volta la zecca di Messina (2), della quale il tipo che si conserva è di gr. 1, 04, mentre di quelli di Palermo ben sette campioni si hanno, e varianti da gr. 0, 97 a gr. 1, 25.

Tutta siffatta varietà di pesi nelle monete, dovea necessariamente apportare grande confusione nel commercio.

Sotto i Fatemidi il titolo dell'oro e la costanza del peso avevano abituato i siciliani a pigliare a conto la moneta.

Nessuna necessità s'aveva di ragguagliare al peso unitario nominale del dinâr, giacchè le monete arabe presentano un rapporto costante di peso, che s'aggira intorno al grammo, qualora si pensi che la leggiera differenza in meno può essere un portato dell'azione del tempo.

Non così invece dovette seguire nel Napoletano, dove le dizioni: *solidi di tarì*, stabilendo il rapporto, e *solidi au-*

(1) Vedi per tutti i pesi dei tarì normanni in Sicilia il Catalogo da noi compilato, Appendice N. 1.

(2) Non ho tenuto presente il Catalogo del S. Giorgio Spinelli, chè, come bene nota il mio ch. amico Prof. Bartolomeo Lagumina non può essere pigliato a guida nè sulle date nè sulle zecche, come avvertì anche l'Amari. Allo stato delle nostre conoscenze certe, possiamo dire che il più antico ricordo della zecca di Masini è del 536 dell'Egira, molto posteriore al celebre privilegio di Messina.

rei voni per caput (1), autorizzano a dire che il rapporto non fosse solo nominale, ma reale; e che se le monete talvolta si prendevano *per caput*, v'erano negozi in cui s'accettavano a peso. Onde male pel Napoletano fu scritto: « Dent tari aureos bonos qui per caput vadant et sine iunta vadent » (2).

I documenti siciliani diplomatici pel secolo XI sono ben scarsi e quindi nulla di positivo possiamo affermare. Certo se si tiene presente la differenza del peso specifico dei tari degli antichi Normanni e si mette in confronto col valore della libbra in 72 numismi (*dindr, solidus*) fissato da Ruggiero, ben si può stabilire che il rapporto reale, cioè a peso della moneta dovette sorgere come necessità commerciale e generalizzarsi nel sec. XII.

Se a base del peso della libbra siciliana s'assume il 72 numismi di Ruggiero, cioè la romana, e della napoletana 96 solidi, secondo il taglio dei solidi bizantini in questo tempo (3) sapendo che il *numisma, solidus*, vale 4 tari tanto in Sicilia che nel Napoletano, troveremo che la libbra siciliana fino alla 1^a metà del sec. XII e la napoletana, fino alla fine dello stesso secolo, tornano entrambe alla libbra romana.

Ma se ciò porta da un canto ed una eguaglianza di peso fra una libbra e l'altra, la differenza è notevole computando il

(1) *Cod. Cav. cit.*, vol. 4, anno 1012, pag. 220, 274 etc.; vol. 5, pag. 20, 98 etc.; vol. 6, pag. 267 etc.

(2) *Cod. Cav., Synopsis Historico-Diplomatica*, pag. LIII.

(3) Per i documenti del napoletano sappiamo che il *solidus bythianteus* fu valutato dal 1093 al 1193 a 4 tari d'Amalfi buoni e pesanti. Cfr. MINIERI-RICIO, *Saggio etc.*, op. cit., vol. I, pagg. 11, 221, 225, 227, 288. Il solido bisante o perpero di Costantinopoli emesso da Costantino imperatore tornava al rapporto di 72 a libbra, poscia fu portato a 84, e quindi nella metà del sec. XII valse un ottavo dell'oncia romana, cioè la libbra valse 96 solidi. Cfr. VAISSETTE, *Histoire générale de Languedoc*, Paris 1730-1745, pag. 222; ZANETTI, *Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia 1775*, vol. IV, pag. 105.

valore intrinseco e il titolo dei due tari. Il tari napoletano come valore intrinseco è la metà del siciliano; ciò si spiega benissimo giacchè oltre alla differenza del titolo il napoletano come peso risponde alla 32^a parte dell'oncia, mentre il siciliano n'è la 24^a; difatti il tari siciliano sotto Ruggiero va da gr. 1 a gr. 1, 25 mentre l'amalfitano non supera gr. 0, 88.

Ma neppure puossi affermare che in Sicilia vi fosse un tipo unico di libbra. Onde se pel Napoletano si riferiscono i contraenti al *solidus* (unità nominale) in Sicilia si contratta *ad pondus Panormi*, Cefalù, Troina, Messina.

La disamina dei documenti coevi a Ruggiero ci mostrerà che, laddove i contraenti non si riferivano al peso di un luogo qualsiasi, indicavano tassativamente la moneta che accettavano nel negozio, perchè non avesse potuto sorgere la questione « *non poderata pecunia* etc. »

Nei contratti dunque del periodo rugeriano si hanno: χρυσὸς τάρλον e χρυσοῦ κόκκου (1), quasi a indicare che si contratta a tari della zecca di Palermo, ove i negozi hanno luogo, non di quelli di gr. 0, 97 ma di gr. 1, 25. Τάρλον κόκκου, tari di un grano, o con aumento di un granello d'oro. Come si hanno τάρλον κόκκου sonvi pure quelli ἑκῶσι ο εἰκῶσι κόκκου-ᾶ, mancanti di un grano d'oro. Qualche volta v'è l'aggiunta τὸν ζυγόν, si sottintende di Palermo, ove si stipula il rogito (2). Spesso trovasi indicata la moneta con una qualifica che fa cadere il giudizio di Falcone Beneventano per la Sicilia (3). Un diploma di Palermo del 1138 chiama la moneta di

(1) CUSA, op. cit., pagg. 521, 59, 295, 117, 71, anni 1137, 1139, 1140, 1146; cfr. pure TRINCHERA, op. cit., i *Diplomi di Sicilia*, pag. 218, anno 1164; pag. 249, anno 1177; pag. 287, anno 1184; pag. 315, anno 1192; τάρλα σικέλα a pag. 318 del 1193; pag. 519 del 1191; a pag. 527 del 1203 « *uncias auri duas de tarenis siculis* ». Nei contratti solo di Sicilia si dice « *κόκκου* », in quelli del Napoletano non s'incontra mai siffatto ragguaglio.

(2) MORSO, op. cit., pag. 376.

(3) Cfr. loc. cit.

Ruggiero: τῆς χαράγης τοῦ ἀγίου ἡμῶν δεσπότη του ὀρθοδόξου καὶ μεγάλου ρηγῶς κυρίου ρογερίου, e alle volte più semplicemente: ἀγίου ρηγός (1).

La moneta dunque ha corso reale e nominale; ciò era necessario, perchè se forse i vari Re nel coniare una nuova moneta, assumendo un proprio alâma, abolivano il corso della precedente, di fatto continuava ad usarsi. Così nel 1113 e 1137, come posteriormente nel 1161, nel 1180 e nel 1196, si hanno contratti a *tari ducati* (2). Però non v'è caso che di *tari ducati* facciano ricordo i diplomi greci o latini; sono tutti gli Arabi che contrattano con quella moneta, schiettamente musulmana di Roberto duca e Re, quasi vi vedessero i bei tempi del loro dominio. Una sola volta questi tari ducati sono a peso e colla dichiarazione di mancanti di un granello d'oro (3). Ma questo solo caso avviene in Messina, dove dal 1154 in poi la moneta costantemente superò il peso di un grammo.

Con Guglielmo I nel sistema monetario siculo appare una innovazione degna di nota. Per la prima e l'unica volta si ha una moneta della zecca di Messina, che porta l'anno 549 dell'Egira e il mese di Marzo (4). Ciò indica, a detta del Lagumina, che Guglielmo abrogava il corso delle monete dei suoi antecessori, mettendo fuori quelle di suo conio. Noi accettiamo l'opinione del prelodato numismatico, anche per un altro or-

(1) MORSO, op. cit., pag. 379, e un altro documento del 1146.

(2) CUSA, op. cit., fog. 610, 59, 101, 39, 499, e del 1183, pag. 491. *Elenco pergamene* Fusco, oggi della Soc. di St. Patria per le prov. nap., vol. 8, pag. 334, n. 7, (vendita pel prezzo di 1000 tari ducati *boni regia scilicet moneta*) per Bari.

Così qualche volta oltre alla quantità stabilita in peso reale, usasi altresì di determinarne la qualità, come: *tari d'oro d'Amalfi* etc., o *di Salerno* etc. (Soc. Stor. Patr. per le Prov. nap., cit., vol. VIII, pagg. 335, 337, perg. 8, 9, 15).

(3) CUSA, op. cit.

(4) Cf. Append. N. 1.

dine d'idee. Ruggiero al tit. XXI (1) puniva severamente i falsificatori delle monete e coloro che ne diminuivano il peso; malgrado la gravità della pena non è difficile credere che monete false o di peso minore dovessero correrne e molte in tempi in cui le regole del cambio erano solo affidate ai Sirafi, che non avevano ancora il diritto che più tardi ebbero i Banchieri (2). Il peso differente delle monete da gr. 1, 24 a gr. 1, 67 pare proprio stabilito per indicare che un nuovo sistema monetario era stato creato per abolire il precedente.

Ma tuttavia la differenza appare più sensibile fra la monetazione Palermitana e la Messinese: da gr. 0, 33 a 0, 45, ciò serviva a generare maggior confusionismo. Onde i cittadini che nei loro bisogni ricorrevano ai privati cambisti o ai venditori sentivano la necessità di assicurare il valore della moneta mercè il peso; e venne così affermandosi sempre più il sistema del corso reale.

Quest'innovazione non è indice, per servirci di una frase del Salvioli (3), di una nuova fase nel diritto monetario medioevale siculo, ma una differenza nel rapporto del valore, che impone la necessità del nuovo corso avvilendo il precedente.

Ciò è evidente, in quanto che se i primi re normanni abolirono la monetazione a loro precedente, difatto nella pratica commerciale i diplomi mostrano il corso di tutte le monete

(1) *Assise vaticane*, ed. MERKEL.

(2) L'arte dei cambiavalute fu esercitata al tempo carolingio e fino al sec. XII dai Giudei. Cfr. cap. *De Iudaeis*, c. 3; BORETIUS, 258, *Monum. Bocca XXXI*, pag. 1, pag. 178; citati dal ch. SALVIOLI al cap. 5 del *Dir. di mon.* etc. cit.

(3) Cfr. SALVIOLI, op. cit., cap. VI, pag. 58, il quale parlando della monetazione dei Comuni ottimamente la equiparò a quella *percussura proprii numismatis*, che il SOETBEER e l'EHEBERG indicarono per la Germania.

arabe-normanne anche sotto Guglielmo II e Tancredi, i quali aumentarono pure il rapporto di alcuni valori (1).

Non fu riforma monetaria quella ch'ebbe la Sicilia da Guglielmo I alla fine della dominazione Normanna, giacchè in tal caso non sapremmo spiegarci perchè le zecche d'Amalfi e Salerno abbiano continuato i loro tipi a peso costante (vedi Appendice I) e nella stessa Sicilia vi sia fra le zecche di Palermo e Messina la non lieve differenza che abbiamo notato. Certo la moneta dei Guglielmi ha un peso specifico maggiore di quella dei precedenti re, un buon titolo, e sono pure *robà 'i*, come dicono gli stessi pezzi, cioè *tari*; sicchè si può affermare in generale che il rapporto della libbra fu aumentato. Perchè? non lo sappiamo; constatiamo per ora i fatti.

Se a norma della libbra assumiamo il noto 72 numismi della romana, accettato dai Normanni, osserveremo un fenomeno economico degno di alta considerazione. Pigliamo come peso del tari Palermitano di quest'epoca gr. 1, 37 ed avremo:

$$\text{gr. 1, } 37 \times 4 \times 72 = \text{gr. 394, 5,}$$

cioè avremo una libbra che si avvicina a quella di Maghreb, e della Messinese, assumendo a peso medio del tari gr. 1, 50, avremo:

$$\text{gr. 1, } 50 \times 4 \times 72 = \text{gr. 432,}$$

avremo cioè la libbra fatemida di 140 dirhems.

I diplomi del tempo ricordano i tari: του ἀγίου ρηγός, oppure: ταρια τα της καραγής και τῷψως τοῦ σικελικοῦ καράγματος, talvolta, del grande, buono e migliore re, o: τοῦ ἀγίου ρηγός γουλιέλμου (2).

Da questo tempo nei contratti si ha la pruova che la moneta ebbe corso reale, ragguagliato al peso di una tal piazza, o di

(1) Cf. Append. N. 1.

(2) CUSA, op. cit., pag. 665, 332, 337, 377; MORSO, op. cit., pag. 364.

un determinato luogo. Così nel 1213 abbiamo vendita per 7000 tari d'oro « ad pondus Messane », e prima: τὸν ζυγὸν πавόπου, mentre nel 1236, dopo la riforma Federiciana, « ad pondus generale Regni » (1).

Se la moneta d'oro ebbe nel sec. XII corso reale, l'argentifera e quella di rame ebbero corso nominale. Nel Napoletano corse il follare, il migliarese insieme a molte altre; in Sicilia la moneta spicciola fu pure a tipo arabo e latineggiante. Nei documenti due volte si ha il migliarese, delle altre nessuna menzione (2).

§ 4. *Abou Kantifah* e *Et Tanry*, il primo fondatore del diritto kanefita, continuatore del maestro il secondo, insieme ai dottori di quella scuola, son d'avviso che chiunque contraffà i sugelli del Califato dev'essere punito col più grande rigore e subire la pubblica berlina.

Il taglio della mano non è di questa scuola. *Malek-ibn-Anas*, capo scuola del rito *malekita* insieme ai seguaci suoi,

(1) Cf. GARUFI, *Usi nuziali*, etc. Docum. 1 e 2; MORSO, op. cit., pagina 392.

(2) Sotto Ruggiero la moneta di rame di Palermo variò da gr. 1, 42 a 1, 60, e quella di Messina da 0, 96 a gr. 2, 02; mentre l'argentifera da gr. 0, 52 a 0, 60; con Guglielmo, quella di rame da gr. 0, 38 a 1, '22 e d'argento da gr. 0, 29 a 0, 40. Sotto Guglielmo II quella d'argento è da gr. 0, 85 a 0, 90, e di rame gr. 0, 75 a 3, 45. Con Tancredi si hanno campioni di monete di rame da gr. 1, 65 a 2, 12. Cfr. *Catalogo delle mon. arabe* in LAGUMINA, op. cit. Pel Napoletano, ARGELATI, *De monetis Italiae* Pars. I Mediolani, 1750, pag. 36 e seg. Pel Migliarese, CARINI, *Aneddoti Siciliani*, VII, in *Arch. St. Sic.*, N. S., anno XV, pag. 122. *Elenco pergamene* Fusco, oggi della *Soc. di St. Patr. per le Prov. napol.*, num. 8, pag. 333, perg. n. 3, vendita per 25 *migliaresi buoni romesini*; num. 5, pel prezzo 13 *migliaresi*, entrambi dell'anno 1140. Cfr. pei *ramesini* ciò che il ch. Prof. G. B. SALVIONI ne dice a pag. 146 della sua dotta monografia: *La moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny* in *Atti e mem. della R. Dep. di St. Patr. per le prov. di Rom.*, serie 3, vol. XII, fasc. I-III.

dice ch'è biasimevole rasare i *dirhem* allorquando sono interi, e che bisogna esaminare quest'atto come conseguenza della depravazione umana.

Sappiamo che spettava all'ufficio della zecca verificare se le monete che correvano in commercio erano quelle stabilite dal Califato, e impedire che fossero alterati o rasati.

Sotto i Musulmani dal X al XI secolo la zecca di Palermo non è difficile fosse situata vicino la porta Hasan, detta nel sec. XIII del Trabucchetto, perchè quivi si verificava se le monete erano *trabucate*. Non certo s'era diviso l'ufficio di verifica da quello del conio.

Sotto Giacomo tale ufficio venne in mano ai cambisti, per la cresciuta importanza loro nel mondo commerciale.

Il maestro della zecca verificava la moneta di corso e ne riferiva agli *amīl*; ma non sappiamo se le penali stabilite dal rito *malekita* fossero state seguite in tutto il loro rigore in Sicilia.

Sotto i Normanni, e nella prima metà del secolo XII si ha una legge speciale sulla falsificazione monetaria.

La *cudentibus monetam* (2) non è una legge che veramente accenni che lo Stato abbia intuito i bisogni della nazione; ma indica invece il trapiantamento di leggi romane nel corpo delle Assise (3).

« Coloro che coniano moneta adulterina o scientemente la spendono sono colpiti colla pena del capo e la confisca dei beni; simile pena si estende anche ai correi ed ai complici.

« Chi tosa o ne diminuisce il peso perde i beni e la libertà; è fatto schiavo del fisco. La procedura per falsa moneta è

(1) DU CORROY, *Codice di rito kanefta*, Paris 1848-53; pel rito *malekita*, cfr. *Journ. Asiat.*, serie 7, vol. 14, pag. 263.

(2) MERKEL, op. cit., tit. 21 e CARCANI, *R. S. Const. Assisa*, tit. 14.

(3) Cfr. Const. 1, 2 Cod. de falsa moneta IX, 24; fragm. 8 D. ad legem Corn. de falsa mon. XL, VIII, 10; Const. 22, Cod. ad leg. Corn. de fals., IX, 22.

molto spiccia: « diligens inquisitio mox sequatur argumentis, testibus etc. », però l'accusatore ha l'onere della prova davanti il giudice competente.

« La sentenza capitale era talvolta preceduta dal supplizio, ma sempre pubblicamente ».

Queste leggi che colpiscono i falsificatori, nulla innovano nel diritto monetario medioevale siculo, ma neppure risentono la condizione dei tempi. Tutte le Assise ci danno solo contezza del risveglio del diritto romano, destinato a vigoreggiare in Sicilia.

La monetazione e tutto il Diritto Pubblico continuò a considerarsi, come del resto in tutto il Medioevo, un diritto personale del Re; quindi la falsificazione monetaria era un delitto di lesa maestà e punito col massimo rigore.

Se ben si considerano il sistema monetario normanno, e le poche leggi relative si osserverà il fenomeno dell'ubiquità dell'adattamento; la moneta è arabo-latineggiante; la libbra in Palermo nella 2ª metà del XII secolo è la magrebina mentre in Messina è la fatemida, pur ragguagliandosi il *dinār*, *solidus*, *numisma* a 72 per libbra come nell'alto Medio Evo; l'ufficio che verifica la moneta è la continuazione della usanza degli Arabi; la legislazione sui falsificatori, romana. E questo appunto è il carattere che la dominazione normanna ebbe nel duodecimo secolo (1).



(1) Oltre i diplomi citati al paragr. 1, parlando del νόμισμα, cf. MINIERI RICIO, *Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dello Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1878, vol. 1, pag. 11, « *Vendita per auri tui solidos duodecim tari quatuor per solidos* » dell'anno 1093-8 Settembre in Amalfi; idem, vol. I, pag. 221, anno 1130; pag. 225, 227, 233 etc.

CAPITOLO III.

La casa di Svevia, il nuovo indirizzo politico
e la monetazione.

§ 1. Il regno Normanno e le idee imperiali del sec. XII. — § 2. Arrigo VI e Costanza, il dominio della casa Sveva in Sicilia. — § 3. Nuovo indirizzo politico e la revoca all'Impero delle regalie. — § 4. La moneta Sveva in Sicilia dal 1194 al 1198, e le sue varie coniazioni.

§ 1. Il feudalismo, sorto in Sicilia coi Normanni, era venuto lentamente acquistando potere e quindi baldanza. Ai feudatari laici s'erano aggiunti gli ecclesiastici, ed entrambi nell'amministrazione giudiziaria e finanziaria erano diventati i coadiuvatori del potere regio (1).

Ruggiero il Normanno, divotamente pio, accompagnando l'astuzia alle largizioni, dalla Santa Sede bene accolta, era riescito ad essere il legato apostolico del suo Regno (2).

Man mano che le due grandi classi feudatarie, comparte-

(1) GREGORIO, *Considerazioni alla St. di Sicilia*, lib. I, cap. VI.

(2) *Treguam cum eo* (Ruggiero e Lucio II) *composuimus*, Epist. di Lucio II a Pietro di Cluny; BAR., *Ann. Eccles.*, an. 1144, n. 2. Cfr. altresì MURATORI, *Rerum Ital.*, VII, 460; MARTÈNE e DURAND, *Veterum Scrip.*, Par. 1724, tom. 2, pag. 422; OTTONE DI FRISINGA, *Gesta Frid.*, lib. I, cap. 28.

cipando al potere sovrano (1), assoggettavano sempre più la borghesia e gli operai, e le Chiese alla dipendenza di Roma aumentavano in numero, in ricchezze ed in aderenti, la questione che nell'Italia sorgeva per le investiture Imperiali, lotta d'idee e d'armi, mantenevasi lungi dalla Sicilia.

Quel papa, che nel corso del duodecimo secolo, non era riuscito come signore feudale di Roma ad ottenere il rispetto del suo popolo, nell'Europa era l'arbitro dei più grandi destini delle nazioni. La grande potenza che da lungi è stata sempre considerata come il centro cui converge un ordine ideologico di religione, da cui provengono fatti sociali complessi, e benefici graditi al popolo, annoverava fra le soggette la Sicilia, che appena erasi sollevata dalla dipendenza di estranee regioni. Non adusati i siciliani a libertà a causa del lungo e fortunoso dominio di Bizanzio e dei Califi Musulmani, nel papato vedevano l'arbitro dei destini politici, e sconoscevano la nuova corrente d'idee, che in Roma spingeva il popolo ad agognare alla grandezza della *magna urbs*, che vuol sorgere quasi dispensiera del potere all'Imperatore e al Pontefice.

Il clero in Sicilia, diventato potente e ricco per i benefici dei Normanni, era stato in uno ai feudatari laici elevato al più alto grado di potenza; vescovi e baroni facevano parte della Magna Curia (2), dei cui consigli servivasi « il pio e potente Re, aiutatore dei Cristiani » Ruggiero. Guglielmo il I, che una tradizione tardi raddrizzata (3) chiamava il *Malo*,

(1) La compartecipazione al potere la intendiamo nel senso di essere consiglieri. Cfr. PAOLUCCI, *Il Parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo* in *Atti della R. Accademia Palerm.*, Estratto; e nostra recensione in *Circolo Giurid.*, anno XXVII, parte I, 1896.

(2) UGO FALCANDO, « in tantam est primum efferatus (Guillelmus) amentiam ut optimi patris acta contemneret, suasque industria curiae statum in melius reformatum, pessum ire permetteret. »

(3) OTTO HARTWIG, *Re Guglielmo e il suo grande Ammiraglio Maio-*

nella potenza dei feudatari scorse la sua rovina; e pur continuando ad arricchire le Chiese, lasciò cadere l'istituzione della Curia, e chiamando al potere Maione di Bari governò da sè. Il Regno tanto guadagnò in potenza, quanto perdette nell'affetto dei nobili, che se ne vendicarono uccidendo il primo ministro, e condannando all'infamia il Re, per bocca del loro scrittore Ugo Falcando (1).

Il Senato di Roma, il quale per i suoi ambasciatori s'era vantato di dar l'impero del mondo a Federico Barbarossa, scuotere il giogo dei preti e ritornare ai tempi della grandezza imperiale, veniva schernito da Federico nello stesso momento e fiaccato, anzi domato, poi (2).

Gli atti del fortissimo ed orgoglioso Principe di Svevia non certamente furono ignorati da Guglielmo, che in quell'anno riformò la moneta (3) e forse compì il primo atto che serviva ad emanciparlo dai consigli dei feudatari, i quali s'erano avviticchiati al trono per smungerne le ricchezze ed accrescere la loro forza, non per educare il popolo a libertà.

ne di Bari, (contributo alla Storia del creduto Ugone Falcando) in *Arch. Stor. per le Prov. napol.*, vol. 8, pag. 397 e segg.

(1) HARTWIG, op. cit., pag. 442 e segg. I. V. ROSE, *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie*, Berlin 1866, vol. 1, pag. 376 e segg. pubblicò la traduzione di Platone fatta da Aristippo, che rappresentava in Palermo la parte del filosofo di corte. Cfr. altresì la ripubblicazione del *Prologo Al meno*, al *Fedone*, ed il *Prologo e l'esposizione dell'orazione domenicale* scritta da MAIONE di Bari, in *Arch. Stor. per le Prov. napol.*, cit., pagg. da 461 a 435.

(2) OTTO FRISIGENSIS, «*Legatis industriis et literatis*», ambasciatori del Senato Romano, che vennero a Federico, e la risposta dell'Imperatore, dopo l'accordo fra lui e il Pontefice. Su questo punto capitalissimo di Storia, rimandiamo all'ultimo lavoro, che sul proposito siasi scritto, del Prof. PAOLUCCI, *L'origine dei comuni di Milano e Roma (secolo XI e XII)*, Palermo-Torino, Clausen, 1892, pag. 192 e segg.

(3) Vedi Catalogo Appendice N. 1, e quanto dicemmo in proposito nel cap. II, § 3°.

Federico Barbarossa fece svanire di un subito il nobilissimo sogno dei magnati romani del ritorno di Roma a dominatrice del mondo; Guglielmo nella Sicilia allontanò da sé i feudatari dando un nuovo orientamento alla politica, che cadde con lui.

In Roma precipuamente le idee imperiali s'erano divulgate ad opera d'Arnaldo da Brescia, tanto da credersi il Senato e l'ordine cavalleresco dispensieri, ripetiamo, del potere alla stessa Germania, la quale credette averlo in retaggio da Roma colle virtù e i pregi (1).

Queste idee imperiali non furono mai ventilate in Sicilia sotto i Normanni; il popolo s'era mantenuto estraneo alla politica, e ad altro pensavano i nobili. I quali allontanati dalla compartecipazione al governo se ne vendicarono coll'assassinio di Maione, e poscia, alla morte del primo Guglielmo, riconquistando a poco a poco il potere. A Roma invece i nobili pensavano risollevar l'antico impero, l'ambizione loro mirava ad infrenare il papato; in Sicilia non le idee di libertà, non il concetto della patria grandezza erano entrate nei feudatari, tanto meno nel popolo.

Tutto quanto nell'Italia era successo per la lotta d'investiture non era conosciuto dai Siciliani: la corrente nuova d'idee imperiali soffocata con la morte di Arnaldo, la battaglia dei Prati di Castello, l'obbedienza altera di Federico, che indi salì al massimo grado di possanza (2), al papa non al signore di Roma, che avevano consacrata la nuova repubblica, non penetrò in Sicilia.

Quivi il popolo, il quale risultava dall'unione di varie stirpi

(1) PAOLUCCI, op. cit., l. c.

(2) « Su la data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza erede del trono di Sicilia e su i *divani* dell'azienda normanna in Palermo ». Lettera del dottor O. HARTWIG e Memoria del socio AMARI, cit. in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, serie III, vol. II, pag. 410.

e razze, aveva un complesso di leggi, costumi, usanze, che lentamente tendevano ad assimilarsi dandole una fisionomia speciale.

§ 2. Le nozze di Arrigo VI con Costanza figliuola di Ruggero « genitrice dell'onore di Sicilia », avvenuta nel Luglio del 1185 in Milano (1), possono annoverarsi fra gli avvenimenti più importanti e decisivi per la Sicilia e per la Germania. Un diluvio, dice l'Amari, inondò la Sicilia; nessun altro fatto si trasse dietro più gravi conseguenze per la Germania, soggiunge l'Hartwig. Il gran sogno, comune a tutti gl'imperatori di Germania, era di estendere il loro dominio alla Sicilia e riunire le due corone dell'impero e del regno. Se la Germania deve in gran parte il decadimento della sua grandezza imperiale alla realizzazione del suo sogno tradizionale, la Sicilia fu spettatrice d'immani lotte e di grandi soprusi. La caduta della casa Normanna, che avea dato un governo autonomo e locale, e il passaggio ad altri dominatori segnarono una grandezza fuggevole con Federico II, una nobile reazione e nel 1282 per poi ricadere in braccio ad estranee nazioni, che la dominarono ma non riescirono ad asservirla.

La morte di Guglielmo fu un lutto pel Regno (2), e come cantò il noto scrittore di Federico II:

Plange planctu nimio
Sicilia, Calabrie,
Regio. Apulia.

(1) HARTWIG « Su la data degli sponsali di Arrigo VI etc. » op. cit., pagg. 409, 410 e da 417 a 420.

(2) Nel 1187 il 16 dell'Aprile Guglielmo ordina « ut nullus in pontibus fluminibus et in terris nostri demanii a quolibet iure passagii tam de personis quam equitaturis et aliis rebus audeat quisquam exigere vel presumat auferre, set in signum gratitudinis superne gratie que nostri regiminis prevenit et comitatatur incessus perpetuis amodo largitionibus sit indultum; etc. ». Questo diploma datato da Palermo fu spedito

terraque Laboris,
 Vox meroris intonet
 et personet nostris horis.
 Suspendatur organum
 omnis oris.
 Rex noster amabilis
 Virtute laudabilis
 evo memorabilis
 Guillelmus decessit (1).

.

I baroni di buon animo non accettarono la dominazione tedesca, che seco trascinava Costanza, vera erede del trono, e aiutarono Tancredi a cingersi la corona regia nel millecen-
 novanta (2).

Nell'Aprile del 1191 da papa Celestino III Arrigo riceveva la corona imperiale (3) insieme a Costanza, *quam*, dice il Cronista, *regnum Sicilie jure successorio pertinebat*, e nel Maggio malgrado il divieto del papa, entrava nella Campania; era suonata l'ora d'intraprendere l'agognata conquista di Sicilia.

dal *Magister Duane Baronum* al baiulo e ai consoli di Gaeta. MINIERI-
 RICIO, *Saggio di Cod. Dipl.*, Nap. 1882, pag. 20.

L'avere abolito il diritto di passaggio dimostra che di già i baroni lo ritenevano come un diritto feudale a loro spettante; quest'atto serviva a ingraziargli il popolo e ad attirargli l'odio dei nobili.

Apprendiamo pure che v'era una *duana baronum* ed un *magister duane*. Notiamo per ora il fatto, salvo altra volta a ritornare su questo argomento.

(1) RICCARDO DA S. GERMANO, *Chron. Priora*, (Ediz. Gaudenzi), pag. 67.

(2) AMARI, *Stor. dei Mus.* etc. cit., pagg. 546 a 548.

(3) RICCARDO DA S. GERMANO, pag. 65. *Cron. Rom. PP. et imp. ac De rebus in Apulia gestis. acut ign. monach. Cisterciensis*, in *Monum. Stor. Napol.*, serie 1, ed. GAUDENZI, Napoli 1888, pag. 32.

Riscontrisi PERTZ, *Monum. Germ. Hist. Legum*, tom. II, pagg. 187 a 193, ove trovasi la descrizione della splendida coronazione fatta ad Arrigo III ed Agnese, e ad Arrigo VI e Costanza. Cf. altresì MURATORI, *Antiquitates Italicae*, ivi citato tom. I.

Forte era il competitore, che lottando contro i nemici esterni coadiuvati dai fautori interni, fu più presto vinto, dalla morte che dalla gagliardia e dalle armi di Arrigo. A queste lotte accenna molto chiaramente una carta del Napoletano dei primi mesi del 1194, che per la specialità val la pena di riportare. « Dio custodisca la corona al nostro Tancredi e ai suoi successori, e gli permetta che prostri i nemici suoi sotto i piedi di lui » (1).

In Sicilia rimanevano al governo ῥηγὸς κράτειντος του τρίτου γουλιέλμου καὶ σπιλιας μητρὸς αὐτοῦ τιμίας, per servirci dell'instazione del tempo (2), onde l'impero non trovava contrasti e l'Isola passava alla Germania. Non la nuova corrente d'idee penetrava in Sicilia, ma un dominatore che avea la sete del potere e delle ricchezze, non la grandezza fiera di Federico Barbarossa.

La Sicilia non fu per Arrigo la gemma più preziosa che ornava la corona imperiale, come in seguito sotto il figlio suo, ma la terra di conquista. Il fine fu troppo manifesto fin dai primi istanti, perchè i baroni, che aspra e fiera vendetta avean tratto di Guglielmo I e di Maione, si fossero acconciati al nuovo indirizzo politico. Il breve regno di Arrigo non fu che un periodo di lotte gravi e tremende.

(1) Abbiamo tradotto un po' liberamente il passo seguente: ὁ θεὸς φυλάξει τὸν στεφανὸν τοῦ βασιλέως ἡμῶν τανκρεδου καὶ τῶν αὐτοῦ κληρονόμων· καὶ ὁ θεὸς δέσσει καὶ βάλλει τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς ποδας αὐτοῦ..... *Trinchera* op. cit. pag. 319 rogito del 1194.

(2) Restano a testimonianza di questo breve regno, i seguenti documenti.

1. Tab. Magione perg. N. 8 inedita dell'anno 1194, mese di Giugno intestata « In nomine domini nostri Willelmi etc.

2. CUSA, op. cit., pag. 675, del medesimo anno 1194 6 ottobre, fatto ἐν πόλει κειμένης Πανόρμου.

3. MONGITORE, *Bul. Privil. et instrum.* etc. Pal. 1734 pag. 66. (Guglielmo e Sibilla) an. 1194 mese di Ottobre.

§ 3. Ben presto Federico aveva adusato il figliuolo al governo; Arrigo fin dal 1181 era stato assunto al Regno (1) benchè solo dal 1183 s'incontrino nei diplomi: « *Fridericus et filius eius Henricus rex* (2).

Il Barbarossa avea rinnovato il diritto franco circa la revisione dei titoli feudali.

Norma tassativa di quel Diritto pubblico era che tutti i diritti appartengono alla corona, ma i feudatari per lunga abitudine avevano avuto semplicemente il riconoscimento della concessione (3).

L'atto dell'imperatore di rivendicare alla corona i diritti regali, esaminare i titoli primitivi di concessione, spogliarne gli illegittimi detentori per investirne gli amici, che si dichiaravano vassalli, era stato veramente ardito.

Se le conferme erano necessarie secondo la costituzione di Roncaglia, pur la rivendica alla corona delle regalie suscitarono nell'alta Italia malcontento, il quale terminò con la celebre pace di Costanza del 1183, che nulla finì per innovare dell'antico diritto.

Arrigo VI ben ricordava che in quel trattato si riconosce-

(1) Se si riscontrano i seguenti diplomi apparirà che Arrigo non poté essere assunto al grado regio che nel 1180-1181. Tabul. Mag. perg. N. 7 del 1194; Id. N. 9 dello stesso anno, Tab. S. Maria Maddalena, perg. 65, del 1195; idem N. 66, 67 e 68 (questi due ultimi fan parte della nostra raccolta). Tabul. Chiesa Vescovile di Cefalù, perg. N. 30; idem N. 33, 34.

MONGITORE, op. cit., pagg. 64, 65, 69, 70, 71.

GAROFALO. Tabul. Cap. Palat. 1835. Pal. pag. 40. PIRRI, *Sic. Sacr.* ediz. 1733, pag. 1132.

(2) Cf. PERTZ, *Monum. Germ. Hist. Legum.*, vol. II, pag. 166 e segg. La famosa pace di Costanza ha l'intestazione di Federico Imperatore ed Enrico Re dei Romani.

(3) SALVIOLI, *Le Giurisdizioni Ecclesiastiche*, pag. 64, e *Dir. mon. cit.*, l. cit.

vano le regalie e le consuetudini, *quas ab antico* erano state esercitate dalle città e castella (1).

Quest'uomo figlio a colui che irrise prima e fiacchè poi l'orgoglio del Senato romano, poco dopo che fu firmata la tregua con la Lombardia (2) si trovò nel Novembre padrone della Sicilia (3).

Quale la politica amministrativa e finanziaria che la nuova casa Sveva portò nella Sicilia?

Il quesito è veramente grave; Arrigo VI non ha veramente attirato l'attenzione dei dotti d'Europa, come il figliuolo suo Federico II. Se togliamo i lavori del Toeche, dello Hartwig e dell'Amari, che se ne occupò in un capitolo della sua Storia dei Musulmani, i quali tutti hanno cercato chi scusare l'Imperatore, chi rimproverargli atti di ferocia avverso i Siciliani, ben poco di serio conosciamo.

A noi pare che la ricerca vada fatta lungi dalle recriminazioni e dalle scuse. Certo una nuova dominazione rappresentava un innovamento negli usi siculi del tempo. Assuefatti ad una politica che quasi mantenevasi estranea alle lotte delle investiture fra il papato e l'impero, vedevano di punto in bianco mutato l'ordine governativo. Arrigo VI si trovava bene impacciato nel suo nuovo dominio; in quanto concerneva usanze, consuetudini e leggi nulla innovò; ma possiamo dire

(1) PERTZ, *Mon. Ger. Hist. Leg.*, vol. II, pag. 176, § 62.

(2) PERTZ, op. cit. leg. vol. II, pag. 197. « *Iuramentum de tregua servanda* ».

(3) Dai diplomi, cui accennammo parlando di Guglielmo III e Sibilla, risulta che fin nell'Ottobre loro erano al fastigio del potere. Nel Novembre nella perg. n. 8 Tabulario della Magione (inedita) troviamo Arrigo compiere atti di sovranità in Palermo. Così viene a stabilirsi in modo non dubbio, e più preciso che non l'abbiano fatto il Toeche, l'Hartwig e l'Amari, la data in cui Arrigo VI fu sovrano di Sicilia.

ch'egli non abbia cercato rivendicare alla corona le regalie, i diritti demaniali e feudali, e più di tutti la moneta?

Tal'è il quesito che noi ci proponiamo. Sappiamo da Riccardo da S. Germano che Arrigo nel Natale del 1194, poco dopo che s'era incoronato Re di Sicilia (1), indisse una generale Curia, nella quale si distese di tutti coloro che gli erano stati contrari. Erano i tempi che portavano a siffatti modi sbrigativi; l'Impero si consacrava nel sangue dei baroni, della vedova e del figliuolo di Tancredi (2).

Lo stesso giorno che l'Imperatore traeva grave e sanguinosa vendetta dei baroni e dei conti, pel cui consenso e volontà aveano regnato prima Tancredi (3) e poscia Guglielmo e Sibilla, *imperatrix in Aesia in Marchia filium parit nomine Fridericum*.

Strane vicende della Storia; la casa Sveva mentre nasceva il suo più grande rappresentante, affermava il suo alto dominio in Sicilia col sangue, e con Manfredi a Benevento e Corradino a Napoli era spenta nel sangue.

(1) PIRRI, *Chronol. Reg.*, pag. 39 dice che *pridie Kalendas Decembris 1195* fu incoronato re. Evidentemente però il Pirri sbagliò l'anno, come puossi dimostrare. Nel Dicembre 95 Arrigo era in Germania, (Toeche: *Regesto*); ma più d'ogni altro lo sbaglio s'accerta col diploma edito dal Mongitore a pag. 64. *Bullae Priv. et inst. etc.* In questo diploma datato da Palermo il 5 Gennajo 1195 è detto: « *considerantes etiam dignitatem et prerogativam ipsius Ecclesie Panormitanae, que sedes et caput est Regni nostri Sicilie, et in qua ipsius regni coronam primo portavimus, imperiali auctoritate etc...* »

Onde Arrigo s'incoronò nel dicembre del 1194, e non nel mese di Novembre del 1195, come riferisce GOFFREDO MALATERRA nella sua *Cronaca*. PERTZ, op. cit., vol. XIX, pag. 496.

(2) RICCARDO DA S. GERMANO, ediz. cit. pag. 67 e GOFFREDO MALATERRA in PERTZ, op. cit. l. c.

(3) *Breve chronicon de rebus siculis Roberti Guiscardii semp. m. de ad annum 250, fusius etc. ab autore unonimo in HUILLARD BREHOLLES. Hist. Dipl. Frid. II*, vol. I, parte II, pag. 891.

Nessun'altra tranne che questa Curia tenuta nel Dicembre, abbiamo per la Sicilia (1).

Non possiamo mica credere, come vuole il Mongitore (2) si trattasse di Parlamento; strana foggia invero di Parlamento. Quella curia non potè certo restringersi all'atto di feroce vendetta e di giustizia sommaria, che tutto al più mirava a disfarsi dei nemici; qualche cosa di più concreto e vitale dovette stabilirsi per gl'interessi economici dello Stato.

Dicemmo che Federico I avea rinnovato il diritto Franco circa le regalie, avocando alla Corona i feudi e i demani; ebbene quale momento più opportuno poteva fornirsi ad Arrigo per continuare la politica paterna e sperimentarla in tutta la sua pienezza in Sicilia?

Gli scarsi diplomi che avanzano ci rendono sicuri che difatti Arrigo compì atti di sovranità circa l'esame dei titoli e le concessioni feudali. Perchè questo punto importante sia ben chiarito è uopo stabilire l'itinerario di Arrigo VI.

Egli nel 25 Dicembre 1194 tiene la Curia in Palermo e celebra la Pasqua del 1195 in Bari con la moglie Costanza, che l'avea reso padre quando già se ne disperava (3).

Poscia in *Alamanniam rediit et imperatrix in Siciliam recessit*, » in Sicilia ritornò nel 1197, come dice Riccardo da S. Germano (4); dunque Arrigo si trattenne in Sicilia pochi mesi.

(1) Nel 1196 ne tenne una in Capua; RICCARDO DA S. GERMANO, o. c. pag. 68. In quest'altra Curia, che il MONGITORE ritenne pure *Parlamento*, fu giustiziato il conte Acerraro.

(2) *I Parlamenti di Sicilia*, vol. I, pag. 29.

(3) Cf. HUILLARD-BREHOLLES, *Introduction et Preface*, pag. CLXXVII. Chron. Rom. pp. et imp. ac de rebus in Apulia gestis auct. Ign. Monach. Cisterciensis cit. ediz. Gaudenzi pag. 32.

(4) Chron. cit. pag. 68; il 24 Maggio trovavasi in Regio. TORCHE, op. cit. Reg. pag. 631, dipl. del 1195.

Veniamo ora al nostro argomento.

Proprio nei primi mesi del 1195, poco dopo la Curia del Dicembre 1194, riscontriamo concessioni a Vescovi, Abbati ed Arcivescovi, ed una ricerca minuta nei Registri del Protonotaro e Cancelleria potrebbe dare una buona messe di carte in transunto, che affermerebbero sempre più il nostro assunto (1).

E se estendiamo l'esame alle pergamene che sono a nostra conoscenza fino a tutto il 1196 per il Regno di Sicilia, vedremo ch'esse ci forniscono le pruove più luminose che c'è dato avere circa l'indirizzo politico in quegli anni poco studiati.

Nel Dicembre 1195 (2) la Cancelleria imperiale conferma a nome di Enrico solo alcuni privilegi all'Abbate di S. Maria di Valle Giosafat: in queste conferme è notevole la formula costante, che giova riportare. « Ad eterni regni premium et temporalis imperii incrementum apud regem regum proficere non ambigimus si hiis que a religiosis a serenitate celitudines nostre expostulantur... in protectione nostra recepimus cum omnibus personis et rebus sive possessionibus eidem ecclesie pertinentibus ad imitationem autem Rogerii et Willelmi felicitis memorie illustrium regum Sicilie concedimus et confirmamus etc. ».

Nessuna menzione di Costanza in questi tre diplomi, da-

(1) MONGITORE, « Bullae Privil. e inst. Cath. di Palermo », pag. 64; GAROFALO, « Tabul. Capp. Palatina di Pal. 1835 », pag. 40; Tabul. di Cefalù perg. N. 30 (ined.). Tutti siffatti diplomi insieme ad un altro pubblicato dal PIRRI in *Sic. Sac.*, pag. 980 sono datati da Palermo e nel mese di Gennajo e sono tutti conferme di concessioni. Sarebbe desiderabile un Regesto di Arrigo VI; dopo il lavoro del TORCHE nel 1866, si sono pubblicati alcuni diplomi sparsi.

(2) Tabul. di Maria Maddalena di Valle Josaphat, perg. N. 65 ined. (*Arch. di Stato di Palermo*) del 1195 13 dicembre; id. N. 66 e 67; quest'ultima l'abbiamo riprodotta e fa parte della nostra Appendice.

tati tutti da Palermo fra gli ultimi del 1195 e i principî del seguente anno, mentre l'imperatrice era alla Corte di Palermo.

Sappiamo dai medesimi diplomi che la Corte imperiale in Palermo era rappresentata da Matteo, Arcivescovo di Capua, Enrico vescovo di Worms, Bonifazio marchese di Monferrato, Filippo e Roberto di Durns, i quali davano le concessioni senza che apparisse il consentimento di Costanza. Non è un'ipotesi quanto noi oggi per la prima volta affermiamo, i fatti son lì a darci ragione. Perchè si facesse una concessione in Palermo, sede dell'Imperatrice e assente Arrigo, dai rappresentanti l'Impero, un dualismo, o a dir meglio un antagonismo è necessario vi fosse fra questi e Costanza. Il dualismo infatti ebbe luogo, come lo provano i documenti, ed è veramente pregevole a ricordo dei tempi, una pergamena che noi pubblichiamo. In essa si contengono due diplomi, confermantî entrambi alcuni privilegi all'Abbate di S. Maria di Valle Josaphat: il primo è del 13 dicembre 1195; del 13 Gennajo 96 il secondo; l'uno dato dalla Corte imperiale di Arrigo VI, senza che si faccia ricordo di Costanza, l'altro dall'Imperatrice. Rende più caratteristico il documento il fatto che l'Abbate non si contenta della sola conferma dell'Imperatore, ma richiede l'assenso dell'erede della corona di Sicilia, la quale, *de consueta benignitate ad imitationem insuper domini Regis Rogerii dive memorie patris nostri et Regis Guillelmi pie recordationis nepotis nostri*, accorda come a dire il *placet*. L'accenno a Guglielmo nipote con un tale quale sentimento di dolce ricordo per i suoi avi, è troppo evidente; onde il dualismo fra la Corte imperiale e Costanza è sicuro in questo tempo. Ella aderiva al sentimento unanime dei Siciliani verso l'antica dinastia, e in un documento ufficiale solennemente manifestava il suo avviso.

E invero non sapremmo spiegare altrimenti perchè l'abate ricercasse anche la conferma dei privilegi da parte di Costanza e questa li concedesse.

Essendo l'imperatrice quella che cattivavasi l'affetto e la

simpatia dei suoi concittadini a lei si rivolgevano per le conferme delle regalie, dei feudi e dei privilegi (1).

Dunque fra gli atti di Arrigo VI deve annoverarsi la revoca al potere di tutti i diritti feudali. La cancelleria imperiale e Costanza vennero in antagonismo circa le modalità nell'esecuzione del volere imperiale; forse i primi volevano che il sovrano diritto fosse sperimentato in tutta la sua pienezza, mentre l'imperatrice *consueta benignitate* accordava le conferme.

Siffatto antagonismo fu la causa per la quale non si tosto Arrigo ritornò in Sicilia nel 1197 mise fuori un editto in solenni Curia (2), col quale si ordinava la revisione generale di tutti i titoli feudali. Ciò suonava un'ingiuria aperta a Costanza, e tanto più grave in quanto che non limitavasi a rivedere quei titoli per cui non v'era stato il riconoscimento, bensì lo estendeva anche a quelli che erano stati riconfermati sotto il suo Regno.

Egli rivede « privilegia... tam a nostra maiestate concessa quam alia, iuxta generale edictum in solenni Curia nostra Patrum factum ».

E riscontrando le carte di quell'anno, che fu l'ultimo in cui visse Arrigo, si osservano che o sono nuove concessioni per meriti speciali, come il riconoscimento dei diritti a Caltagirone « ut nuper in regno Sicilie facta turbatio obsequiis Imperi, promptos exhibuerint atque fideles », donazione a Ma-

(1) Cfr. Diplomi citati e Tabul. di Cefalù, (*Arch. di Stato di Palermo*) perg. n. 33 e MONGITORE « Bullae Priv. Inst. etc. » pag. 66, e specialmente a pag. 62, una donazione del 1195 nella quale si dice espressamente « voluntatem etiam et consensu domine nostre Constancie dei gratia serenissime Romanorum Imperatrix et Regine Siciliae semper Augusta ».

(2) MONGITORE, « Bullae Priv. et Inst. » cit. pag. 69, diploma del 1197, 16 *Kalendas Madii* e pag. 70 GAROFALO, op. cit. pag. 41 dello stesso anno 15 *kalendas Madii*.

rino de Marino dei feudi di Gualtieri e Masuca, *ut premium ceteri, ad obsequendum animentur*, o come conferma e revisione di antichi privilegi.

L'editto che stabiliva l'esame di tutte le concessioni importava la revoca alla Corona di tutte le regalie; un ritorno al diritto Franco; una revisione degli atti di Costanza. Non era una mera formalità il confermare un privilegio o un feudo; con Arrigo in questa nuova congiuntura fu un atto solenne di diritto sovrano. Ciò mi pare sia evidente.

L'editto cui si riferiscono i diplomi del 1197, era per rivedere se gli ordini dati nel 1194 erano stati seguiti secondo il suo volere o pur no. Nel medesimo tempo in cui condannò i Baroni e dannò all'infamia Guglielmo e Sibilla egli ordinò la revisione dei titoli feudali. Chi assumeva il titolo di *Rex Sicilie* accoppiandolo al *Romanorum Imperator*, doveva in pari tempo far sentire il suo dominio (1). E quando di ritorno rinnovò l'editto gli odî si rinfocolarono contro l'Imperatore; il movimento ostile dei baroni, e di Costanza è spiegabilissimo. Gli uni al sangue del 25 Dicembre 94 vedevano aggiunto il timore di essere spogliati di tutto ciò che credevano oramai diritto acquisito; l'altra sentiva l'immensa ingiuria di quel nuovo atto di revisione e pietà per la fine dei suoi parenti.

Anche Federico II da imperatore continuò la politica dei suoi antenati, come espressamente è detto nel « De jure suo

(1) Il MONGITORE credendo fossero Parlamenti le Curie indette da Arrigo VI, che tutto al più possono chiamarsi corti di Giustizia, con la promulgazione di alcuni ordini cui non era lecito trasgredire, ritenne che per la Sicilia ve ne fossero stati due. Uno nel 1194, l'altro nel 95; il primo come riferisce RICCARDO DA S. GERMANO, il secondo a detta dell'Anonimo Cassinese. Ma effettivamente non si riferiscono entrambi che alla medesima Curia; la differenza sta nel diverso anno indizionale.

Curie osservando », molto più chiaramente tradotto in greco « περί ποινης τῶν κατεχόντων τὸ πρᾶγμα ὑπερ ἀνίχαι τῷ δέμνῳ » (1). Al potere sovrano, cui presiede dal soglio della giustizia l'imperatore, e che costantemente conserva i diritti a ciascuno, tutte le città, castella, casali, ville *et quicquid eis intus auctoris esse... integre debeant resignare*.

Era tradizionale nella casa Hohenstaufen l'avocazione agli imperatori di tutte le regalie, ed Arrigo non era uomo da privarsene; (2) eppure gli stessi fatti alla distanza di più che un quarto di secolo sortirono conseguenze diverse.

§ 4. Fra le regalie maggiori appartenenti alla corona si annoverava il diritto di conio. Nella Sicilia, come s'ebbe occasione di dimostrare, la moneta era un diritto eminentemente sovrano, che giammai i Normanni cederettero.

Il sistema invalso nell'Italia continentale dal IX secolo in giù di considerare nella moneta due elementi, alienabile l'uno inalienabile l'altro, l'utile cioè e l'effigie, in Sicilia era del tutto sconosciuto (3). Nell'Italia avea la sua brava ragion di essere; i diritti dei vari Comuni non potevano essere distrutti senza suscitare il più grande malcontento, e quindi la reazione.

Sotto Arrigo VI troviamo che nel 1191 Bologna può coniare moneta purchè diversa dall'Imperiale (4); e il Vescovo di Arezzo ha il privilegio di *cudere sub caractere nostri nominis magnam vel parvam* (5). E così nella questione sorta

(1) *Const. Regni Sicil.*, lib. III, tit. III e IV; CARCANI, pag. 163, 164; HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dip. Frid. II*, vol. II, pag. 121 e 122.

(2) Cf. la diversa dizione dei diplomi di concessione di Arrigo in Sicilia (quelli da noi citati) con quelli dell'Italia nei medesimi anni in TOECHE « *Kaiser Keinrich VI* » pag. 631, 633 e segg. per Reggio, Pavia Borgo etc

(3) SALVIOLI, *La moneta nel dir.*, op. cit., cap. 7.

(4) MURATORI, *Antiq Ital.*, I.

(5) SALVIOLI, op. cit., I. cit.

fra il venerabile Arcivescovo di Spira ed i Canonici, Arrigo conferma il privilegio all'Arcivescovo di *cudere monetam libralis* stabilendone il valore, nè vuole che nelle seguenti coniazioni, che potevano aver luogo ogn'anno, *alia mutatio in hiis fieri debet, nisi..... novum signum pro arbitrio suo denarii imprimetur* (1).

Nella Sicilia del sec. XII non v'è caso di ritrovare alcuna simile concessione; la moneta è prerogativa della sovranità, l'effigie e l'utile appartengono al re.

Da quanto finora siam venuti dicendo saltano fuori due fatti; il diritto monetario inerente alla corona, e l'uso di rinnovare ogni anno la moneta; del resto anche sotto i Normanni abbiamo osservato il medesimo sistema.

La monetazione del 1194-1198, non è stata invero oggetto di studii speciali, come in generale tutta la monetazione di Sicilia, nè s'è compreso che si poteva riescire alla spiegazione di parecchi fatti storici, oltrechè alla conoscenza delle condizioni economiche (2).

(1) PERTZ, *Monum. cit. Legum*, vol. 2, pag. 569. Cfr. altresì: SALVIONI, op. cit., § IV e specialmente la nota ove si riporta il diploma di Federico I, circa la coniazione delle nuove monete milanesi.

(2) Le monete sono state descritte dallo Spinelli e anche dal Mortillaro. Né dell'uno né dell'altro possiamo servirci senza grande oculatezza; specie sull'alama arabo non c'è a fidarsene. Gli errori sono così sbalorditoi, che conviene rimpiangere lo smarrimento in gran parte delle monete di cui si servì lo Spinelli; mancando quella ricca collezione non ci regge il cuore d'incitare il valoroso numismatico ed arabista Prof. Lagumina, a regalarci qualche suo dotto lavoro in proposito. Nel nostro Catalogo (cfr. ap. N. 2), abbiamo preso dallo Spinelli quelle sole monete in cui o le lettere latine del centro non ci davano alcun dubbio, o la trascrizione araba era tanto chiara da non potersi attribuire ad altro re. Riguardo a date, non ne abbiamo accettata alcuna, convinti che quelle poche monete del tempo pubblicate non ci forniscono elementi sicuri.

Le monete di questo periodo non sono veramente poche, ma è impossibile cavarne qualcosa di certo, mancando la data di conio e la zecca; noi cercheremo supplirvi con alcuni criteri, che ci pare diano una norma sicura a risolvere l'importante questione.

Pria di tutto è bene stabilire che nella monetazione del tempo Arrigo non mutò la forma araba ed araba-latineggiante di Sicilia e del Napoletano, benchè la medesima cosa non possa affermarsi circa il titolo e la differenza dei pesi.

Riscontrasi nelle monete d'oro la traduzione in Arabo dell'intestazione imperiale di Arrigo: « Arrigus Cesar Augustus » ciò è evidentissimo; sicchè possiamo a buon dritto ritenere che l'imperatore nel suo nuovo dominio credette non innovare la forma monetaria, e vestì, diremo, i panni dei suoi antecessori di Sicilia.

E siffatta intestazione è il segno caratteristico della monetazione del tempo (1).

Il valore ed i pesi furono alterati?

Non possiamo di leggieri rispondere a siffatta domanda, prima d'esaminare un altro punto estremamente importante; cioè se le monete che avanzano appartengano tutte ad una sola coniazione o a diverse. Non è il caso di ricercare anche le zecche; nessuna moneta ci fornisce dato sicuro come quelle dei Normanni e più specialmente degli Arabi.

Abbiamo quattro tipi di monete dalla fine del 1194 al 1198, ciò non è dubbio, e la distinzione risulta precisa quando si tengano presenti le varie intestazioni.

(1) Correggo l'involontario errore in cui incorsi nella nota pubblicata nella *R. Accademia dei Lincei*, vol. IV, fasc. 1, pag. 55, dell'estr. pag. 12. Quivi tradussi un po' liberamente l'intestazione araba di Arrigo « Imperatore dei romani » mentre effettivamente va tradotta « Cesar Augustus ».

1. Tipo: Monetazione di Arrigo Cesare Augusto.
2. Tipo: Enrico e Costanza.
3. Tipo: Enrico e Federico, ed in una moneta sola anche Costanza.
4. Tipo: Federico e Costanza (1).

Appartengono, ciò è indiscutibile, a quattro diverse coniazioni, ma furono contemporanee o di anni diversi?

Partiamo dai dati certi. Il quarto tipo, cioè di Federico e Costanza, sappiamo che fu coniato nel 1198; la stessa moneta ce lo afferma con questo di speciale, che in una v'ha la doppia data: l'anno dell'Egira 595, e il Cristiano 1198 (2).

Il 3° tipo, Enrico e Federico, ed in una Federico Costanza ed Enrico (3), a quale anno può riportarsi? Qui l'argomento si fa più grave. Del 1198 non può essere perchè Enrico *obit VIII Kalendas Septembris 1197*, e in ciò s'accordano tutti i Cronisti (4); dunque gli anni a cui può restringersi la coniazione di questo terzo tipo è fra il 1195 e il 1197, non mettiamo il 1194 perchè il 30 dicembre Federico non avea che cinque giorni.

È d'uopo ora premettere che il nome di Federico non poteva certo spuntare prima che fosse assunto al grado regio; ciò è un punto indiscusso nel Diritto Pubblico Franco Imperiale, accettato anche dalla tradizione siciliana. Non prima del millecentonovantasette i diplomi portano il nome di Federico Re di Sicilia. Nelle carte di questo breve periodo si osserva

(1) Confrontisi il nostro Catalogo, Appendice n. 2.

(2) LAGUMINA, *Una pregevole moneta di Federico Re e Costanza Imperatrice*, Arch. St. Sicil. anno XX, fasc. I e II.

(3) Append. N. 2. (SPINELLI, *Monete Cuf.*, tav. XVIII, n. 17).

(4) RICCARDO DA S. GERMANO, op. cit. pag. 68 e *Chron. rom. pp. imp. ac de rebus etc.* cit., pag. 32; ANONIMO in HUIILLARD-BRÉHOLLES, vol. I, parte II, pag. 891; GAUFREDI MALATERRA in PERTZ, op. cit., vol. XIX, pag. 496.

che l'intestazione è sempre di Arrigo solo nel 1194-95, dalla seconda metà del 95 a tutto il 96 portano o il nome di Enrico solo o di Enrico e Costanza, o dell'imperatrice a nome del marito, non mai fino a tutto il 1197 si ha carta che ricordi Federico (1).

Difatti Federico come Re di Sicilia, duca di Capua etc. vien fuori nei diplomi del 1198 dati da Costanza, la quale alla *consueta benignitate* aggiunge, morto Arrigo, *l'ex innate nobis mansuetudini* (2).

Ebbene da queste carte si rileva che, Federico appunto nel 1198 era nel primo anno del suo Regno. Però bisogna bene distinguere due fatti la coronazione ecclesiastica dal titolo di Re di Sicilia datogli nella *Curia*.

Le fonti dimostrano che pel Diritto Pubblico imperiale bisognava la sanzione della Curia tedesca perchè si fosse proceduto alla coronazione dell'infante.

Nel 1196, e in ciò concordano tutte le cronache italiane e

(1) Cf. TOECHE, op. cit. e regesto. BÖHMER, *regesta imperii* e PIERI, *Sic. Sac.* pag. 804, diploma del 1196 con cui si confermano tutti i diritti *quae in terris demanii tenebant in Politio, Calatabuturo, Collisano etc.* Oltre i diplomi e le carte da noi citate cf. WINKELMANN, *Acta imperii* cit. pag. 66 a 72; MINIERI RICIO, *Saggio di Cod. Dipl.*, vol. I, Nap. 1878, pag. 24.

In questo diploma che fu trovato in transunto in registri posteriori di circa un secolo e mezzo, vi è un errore evidentissimo che sfuggì al Minieri Ricio.

Nel 1198 v'è messo: *Regni eius (Fridericus) anno tertio*. Non spendiamo molte parole per chiarire l'errore; basta vedere una raccolta qualsiasi di diplomi Federiciani per convincersene. È noto che la 1ª Indizione costantinopolitana usata in questo diploma, ed in altri di questo tempo, fu dal settembre 1197 a tutto agosto 98. Cf. WINKELMANN, *Acta imperii*, cit. pagg. 66 a 72.

(2) MONGITORE, *Bul. etc.*, op. cit., pag. 71, e *Tabul. di Cefalù*, perg. N. 34 (ined.) (*Arch. di St. di Pal.*) e N. 35, e WINKELMANN, op. cit. l. c.

tedesche, Arrigo VI era in Germania (1). In quell'anno nel solenne colloquio di Ratisbona, l'imperatore chiese l'assenso dei principi, *tam secularibus quam spiritualibus*, perchè il figlio suo Federico, allora infante, fosse coronato re (2). Nello stesso anno ritorna in Italia e nel dicembre è in Capua, ed in un'altra *Curia* fa giustiziare il Conte Riccardo Acerraro (3); nei primi del 1197 *filium parvulum ipsius*, pur essendo nella cuna, fu assunto al grado di re, e tutti i principi di Germania giurarono la loro fede (4).

Dunque da quel momento Federico fu considerato Re di Sicilia.

La coronazione invece ebbe luogo nel 1198 ed in Sicilia. Costanza, morto appena il marito, richiese alla duchessa di Spoleto il figlio (5) e nel 30 dell'aprile invitò l'Arcivescovo di Messina perchè assistesse alla coronazione *carissimi... Frederici Romanorum et Sicilie regis* (6). Nei diplomi il 1198 si ritiene come il primo anno del regno di Federico, ma effettivamente egli fu re nel 1197. Onde bene a ragione il terzo tipo monetario, coniato forse per la solenne occasione, non può appartenere che a quest'anno e non altrimenti.

Resta ora che si stabiliscano i due altri tipi, e non sarà punto difficile classificarli. Evidentemente quello di Enrico solo appartiene al 1194-95, fu la coniazione imperiale ch'ebbe corso nel nuovo regno; il secondo, Costanza ed Enrico, del 1195-96 cioè fu la seconda coniazione sveva, fatta lungo il governo di Costanza e quando Arrigo era nella Germania.

(1) Cronache cit. Ricc. da S. GERMANO e Chron. pp. etc., oltre la continuazione *Admunt* in PERTZ, *Monum. G.* cit. t. XI, pag. 588.

(2) Oltre la continuaz. *Admunt*, cf. GODEFR. COLON. all'anno 1196 in STRUV. *Scriptor.* tom. I, pag. 361 e *Gesta Innocentii*, III, cap. XIX.

(3) *Chr. Rom.* pp. etc. cit., pag. 32 all'anno 1196; la *Chron. Fossan.* porta questa esecuzione all'anno 1197.

(4) CORN. ABB. URSBERG. *Chron.* all'anno 1197, pag. 305.

(5) RICCARDO DA S. GERM., op. cit., ed. cit.

(6) Idem, op. cit., l. c.

Il segno caratteristico che serviva a distinguere il secondo tipo è la *C* che domina il campo nel diritto della moneta, mentre all'intorno v'è il nome di Arrigo in Arabo e nel rovescio la croce amalfitana colle solite sigle.



CAPITOLO IV.

**La nuova moneta Imperiale di Arrigo VI
e le sue attinenze col νόμισμα.**

§ 1. La penale al fisco dei contratti. — § 2. Il νόμισμα e il regale. —
§ 3. Coniazione dal 1196 al 1198; corso della moneta nel commercio.

§ 1. Classificati i quattro tipi monetari dal 1194 al 1198, è uopo venire ad altre ricerche. Del primo tipo le monete variano da gr. 1, 33 a gr. 4, 00. Nel complesso si può affermare che i pesi dei tari d'oro di Guglielmo II e Tancredi furono conservati, senonchè troviamo un multiplo del peso di 4 gr., di cui non s'ha alcun riscontro nella monetazione arabo-normanna; nelle coniazioni del 1196-97 questa moneta riscontrasi pure in un multiplo maggiore.

A che cosa è dovuta questa nuova moneta di grammi 4, qual'è il suo valore rispetto alla moneta del tempo?

Parlando della moneta νόμισμα in altro ordine d'idee, dimostrammo ch'essa rispondendo nel Napoletano a tari quattro, pur tuttavia fu una moneta nominale non reale.

Esaminando le carte greche e latine del sec. XII sia di Sicilia che del Napoletano, si riscontra un fatto costante che noi per la prima volta mettemmo in rilievo, in un lavoro che fu pubblicato nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei* (1).

(1) Sentiamo il dovere di ringraziare il venerando Professor Schupfer, che gentilmente degnossi presentare alla R. Accademia il nostro la-

Qui ci gioverà pigliar le mosse da quella argomentazione, aggiungendo altri dati circa le penali che si riscontrano nei contratti dell'Italia Meridionale, che rendono più sicure le conseguenze.

Nelle contrattazioni private, secondo le norme del Diritto Romano, potevasi stabilire una pena convenzionale; *poenae stipulatio* o *stipulationis poena* o *poenalis stipulatio*, la quantità era a libito delle parti (1).

D'ordinario l'evizione comprendeva il doppio del valore della cosa venduta, onde la *stipulatio de evictione* fu detta eziandio *duplae stipulatio*; potevasi però stipulare una pena maggiore, da devolversi in ogni caso sempre alla parte che subiva l'evizione (2).

voro: Di una monetazione Imperiale di Federico II transitoria fra i tarsi e gli augustali. Fu nostro scopo dimostrare che gli Augustali rappresentano l'ultima fase del concetto progressivo imperiale di Federico II, pigliando le mosse da una monetazione precedente al 1231 e posteriore al 1220, di cui ci fu dato trovare due bellissimi tipi che si conservano al Museo Nazionale di Palermo. Rendiamo qui pubbliche grazie all'Illustre Comm. A. Salinas e al ch.mo Prof. Lagumina, al primo per il permesso gentilmente accordato di potere estrarre il fac-simile che unimmo a quella monografia, al secondo per la bontà illimitata colla quale ci agevolò negli studi.

(1) GARUFI C. A., *Ricerche sugli usi nuziali*, op. cit., pag. 66, nota 1.

(2) L. 36 pro De evictione 21, 2, 16, 1; 2, 18, 26, 1 — 3, 23, 27, 32 etc. Paul. Lib. sec. ad ed. aed. cur. « Si dictum fuit vendendo ut simpla promictatur vel triplum aut quadruplum promictetur etc. » 7, 1, III, 15-16, D. 13, § 26, D. XIX, 1, etc.

Fra i romanisti s'è discusso molto e tuttavia pende la questione: se la cosa venduta e consegnata non essendo proprietà del venditore possa essere rivendicata dal proprietario vero al compratore; e se in tal caso questi avesse *ex lege l'actio* di rivolgersi al mancipante, chiedendogli il doppio della cosa venduta. VOIGT; BUONAMICI; KELLER traduzione italiana Padeletti-Cogliolo, pag. 204 e segg.; LENEL, *E. P.*, pag. 428 etc. Cfr. in ultimo BERTOLINI, *Teoria generale della pena convenzionale secondo*

In Bizanzio, accolto il diritto romano, i greci, come acutamente osserva lo Zachariä von Lingenthal (1), facevansi un merito, sofisticando sulle formule dei contratti, allorquando riescivano a sfuggire all'obbligazione assunta. Così fin dai tempi di Giustiniano, e più giù sotto Romano *Junior*, si sentì il bisogno d'ingiungere ai Prefetti delle Provincie « che dovessero ritenere i contratti come compiuti » (2). E a dar viemmaggiamente fede a tutti i contratti vien prescrivendosi l'assistenza dei testimoni (3).

Nell'Italia i greci portarono tutto il corredo dell'astuzia parolaia.

Sotto l'influenza dei Longobardi nell'Italia di mezzo, s'introdusse oltre alla *stipulatio de evictione*, istituto puramente romano seguito anche dai greci di Bizanzio, la compensazione al Re (4); il *fredus*, *Friedensgeld*, come pena dovuta per la violazione della pubblica tranquillità.

E siccome il *fredus* non era pel diritto longobardo dovuto esclusivamente al fisco, alle volte anche al signore feudale, che poteva essere il vescovo, così incontriamo nei contratti le penali dovute al vescovo.

L'esame dei documenti latini sia del Monastero della Cava, sia degli Archivi Napoletani, che dal secolo VIII vengono all'undecimo, ci mostra che i contratti portano una composizione alla parte o nel doppio della cosa venduta o in una certa quantità di danaro. « Obligavit se nobis vel suos heredes

il diritto romano, In *Storia e docum. di storia e diritto*, XVI, 1894, pagina 91 e segg.

(1) *Geschichte d. römischen griechischen Rechts*, § 66.

(2) « Τῆς ἐν τοῖς συναλλάγμασιν ἔχεται πιστώς » Basilici Collez. III, nov. 17.

(3) Imperatrice Irene, Collez. I, n. 27.

(4) PERTILE, *Stor. del dir. ital.*, vol 5, § 179; Capit. Long. 801, 9 e 24; Leg. Longobard. Car. Mag. 90, 91, 127; Ludov. 90, Lud. P. 3, 7, 9, 10, 17, cap. 817, 1 e 2, e Leg. Alamannorum. 4 e § 175, n. 34.

GARUFI — *Monete e Conii nella Storia del Dir. Sic.*

6

componere centumquingaginta aurei solidi et ipsa iam dicta combenienta omni tempore firma et stabile permaneat in eadem guadia », a citarne un esempio (1).

Però dal decimo secolo in giù l'uso predominante fu di stabilire una quantità di denaro variabile: 20, 30 o 50 *solidi* di oro, sempre alla parte in caso di danno. Nel primo quarto del duodecimo secolo s'incontra qualche rara composizione da dividersi metà alla parte metà al fisco (2).

Dalle contrattazioni latine passando alle greche, pure del Napoletano, vediamo che una nuova usanza, risultante dall'unione dei due istituti: *stipulatio de evictione* e *friedensgeld*, viene lentamente evolvendosi, da principio involuta in tutte le forme parolaie proprie dei greci, per venire quindi ad una formula puramente giuridica.

Così nel IX secolo in Trani il venditore a vieppiù rassicurare chi compra dà la garanzia fideiussoria che la cosa gli appartiene, e giura di dannarsi l'anima se al compratore verrà molestia per la cosa vendutagli.

« Et si qualiscumque homine voluerit contradicere aut re-

(1) *Codez Cavensis*, vol. 8. Fin dal 798 s'incontrano penali stabilite in *duplo*; vol. 1, pag. 2 e segg. La formula da noi riportata è al vol. I, pag. 12, anno 821. Essendo gli esempi numerosissimi non crediamo citare; dovremmo fare un catalogo abbastanza lungo, che potrebbe sembrare un regesto del *Codez Cavensis*; cfr. pure *Regii Neapolitani Archivii*, vol. 4.

Nelle donazioni fatte da principi si nota anche l'obbligo di difendere la parte da molestia. MINIERI RICIO, *Saggi etc.*, Supplemento primo, Nap. 1882, pag. 7 e 10, Donazione di Ruggiero Conte di Calabria e della Contessa figlia del Conte Ruggiero.

Così anche nel *Prochiron Legum*, BRANDILEONE e PUNTONI, in *Istituto stor. ital.*, num. 10, pag. 42, tit. VII, cap. I « περί πρόσσως και ἀγοραστας » si prescrive la pena del doppio dell'arra, quando non si compie il contratto per mancanza del venditore. Cfr. *Prochir. Bas.*, XIV, 1.

(2) MINIERI RICIO, *Saggio di Cod. Dipl. cit.*, vol. 1, 1878, pag. 237 e 239; contratti entrambi del 1133 in Gravina il primo, l'altro in Aversa.

movere hae que secundum Dei timore egerat vel tecerat haberet iudicium cum illo in diem iudici ante tribunal superni iudici et sit particeps iude traditori et haberet maledictionem a trecenti decem et octo patres » (1).

Nel X secolo invece per garanzia, al giuramento d'essere maledetto da Dio, dai Santi, dagli Apostoli, s'aggiunge qualcosa di più concreto; una penale vera e propria da devolversi al fisco: « δίδειν δε καὶ εἰς τὴν βασιλικὴν σάκελλαν χρυσοῦ νομίσματα τριαχόντα εἴς » (2).

E per tutto questo secolo e più giù si trova sempre nei contratti greci: o la penale al fisco e il giuramento di maledizione eterna da ricadere sul venditore e i suoi eredi, oppure l'uno o l'altra (3).

Alle volte s'incontra la composizione o nell'obbligo della restituzione del doppio prezzo alla parte e il rimborso delle spese di miglitorie fatte sulla cosa venduta, o una certa quantità di denaro da devolversi alla parte e al fisco (4).

(1) TRINCHERA, op. cit., pag. 1. Pergamena latina, tradotta dal greco, dell'anno 885 mese di Marzo.

(2) Idem pag. 6, diploma del 981.

(3) Ibidem pag. 7 (greco) del 984; pag. 15 del 1015; pag. 26 (greco) del 1032; pag. 31 del 1033; pag. 33 del 1034; pag. 38 del 1040; pag. 44 del 1049; pag. 46 del 1050; pag. 47 del 1051; pag. 60 del 1063; pag. 82 del 1097; pag. 84 del 1099; pag. 93 del 1106; pag. 95 del 1110; pag. 100 del 1114; pag. 116 del 1121; pag. 119 del 1122; pag. 122 del 1123; pag. 122 del 1124; pag. 125 del 1126; pag. 129 del 1126; pag. 133 del 1127; pag. 136 del 1129; pag. 141 del 1130; pag. 143 del 1130; pag. 144 del 1131; pag. 148 del 1132. Citiamo i documenti che portano penale al fisco fino al 1132.

(4) Ibidem pag. 27 del 1032 (il doppio alla parte, 30 numismi al fisco oltre le spese delle liti etc.; pag. 29 del 1133; pag. 31 del 1033; pag. 36 del 1039; pag. 40 del 1042; pag. 42 del 1047; pag. 44 del 1049; pag. 49 del 1053; pag. 51 del 1054 (alla parte 7 volte il prezzo ed al fisco 6 numismi); pag. 58 del 1061; pag. 62 del 1084; pag. 67 del 1089; pag. 94 del 1106; pag. 95 del 1110; pag. 100 del 1114; pag. 103 del 1116; pag. 112

§ 2. Mentre dal secolo decimo al primo quarto del duodecimo non v'ha norma costante sia nello stabilire la composizione, che nella quantità della pena al fisco, che però nel maggior numero dei casi è sempre di 36 νομίσματα o ονλίματα, a cominciare invece dal 1130 la quantità è sempre costante nella somma di 36 νομίσματα πρῶτα o πρῶτα solamente.

Due soli contratti degli ottantadue che ne abbiamo esaminati pel Napoletano portano la composizione in 72 numismi, mentre tutti gli altri l'hanno in 36 (1).

Per la Sicilia le scarse pergamene nulla ci forniscono nel sec. XI, solo a cominciare dalla seconda metà del duodecimo fino al 1220 in quarantatre pergamene, comprese due pubblicate dal Trinchera (2), tre hanno penale al fisco di 72 numismi, una di 100, le altre tutte di 36 (3).

Non puossi negare che una tal quale corrispondenza esista fra i documenti di Sicilia e quelli del Napoletano; certo non

del 1118; pag. 119 del 1122; pag. 131 del 1127; pag. 135 del 1129; pag. 144 del 1131; pag. 153 del 1134; etc.

(1) TRINCHERA, op. cit., pag. 154 del 1134; pag. 159 del 1138; pag. 160 del 1139; pag. 164 del 1140; pag. 165 del 1141; pagg. 167, 171, 174 del 1141; pag. 175 del 1142; pag. 178 del 1143; pag. 192 del 1147; pag. 193 del 1148; pag. 195 del 1149; pag. 196 del 1152; pag. 197 del 1154; pag. 201 del 1154; pagg. 204, 205 del 1155; pagg. 212, 213 del 1160; pag. 214 del 1161; pag. 215 del 1168; pagg. 216, 217, 219 del 1164; pag. 221 del 1165; pag. 223 del 1166; pagg. 227, 228 del 1168; pag. 229 del 1169; pag. 232 del 1170; pag. 234 del 1171; pag. 225 del 1172; pagg. 236, 238, 239, del 1173; pag. 240 del 1174; pag. 244 del 1175; pagg. 254, 256, 258, 259 del 1179; pagg. 261, 263, 265, 266 del 1180; pagg. 269, 270, 272, 273, 274, 275 del 1181; pagg. 277, 281, 283 del 1182; pag. 285 del 1183; pag. 288 del 1184; pag. 291 del 1186; pag. 303 del 1189; pag. 305 del 1191; pagg. 312, 315 del 1192; pag. 217 del 1193; etc.

(2) TRINCHERA, op. cit., pag. 25 del 1175 per Palermo, e l'altra del 1184 pure di Palermo; pag. 288.

(3) CUSA, op. cit. A non riprodurre una intera nota, nella quale citammo i 41 documenti greci, che nel Cusa portano penale al fisco, rimaniamo al nostro lavoro in *Rend. della R. Accad. dei Lincei* cit.

è una combinazione fortuita il riscontro di questa usanza, la quale dimostra per lo meno che è dovuta ad una medesima causa.

I greci tutti che abitavano la Sicilia usavano l'identica composizione verso il fisco, e ciò che massimamente importa, la stessa quantità.

E a maggiormente dimostrare che questa è un'usanza comune a tutti i greci della Bassa Italia, abbiamo voluto notare che i contratti latini fino al X secolo non portano multa verso il fisco; onde i latini della fine del duodecimo secolo pigliarono a prestito, non solo la composizione al fisco, ma anche la stessa quantità di danaro sulla base della libbra *solidorum* dei latini, ch'era entrata nella vita commerciale dei Greci.

A dimostrare l'origine unica dell'istituto in tutti i greci di Sicilia e del Napoletano, ci par degno notare ciò che neppure ci sembra sia stato messo in evidenza da alcuno. La formula costante per cui i greci stabilivano la composizione al fisco, è come violazione della fede giurata, circa l'adempimento dei patti contrattuali; come a dire un cambiamento dalla formula di dannazione eterna, ad una pena reale in favore del fisco. Siccome si violavano i patti giurati nel contratto, cui s'era apposto il segno della croce, così usavasi la formula: « ζημιούσθαι με ὑπὲρ παραβάσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τοῦ ἰδίου σίγνου », poscia più brevemente « παραβάσει τοῦ τιμίου σταυροῦ ».

Questa formula identica che si riscontra nelle carte greche del Napoletano fin dal principio dell'undecimo secolo (1), si vede usata in Sicilia fino ai primi anni della seconda metà del duodecimo (2). Poscia mentre nel Napoletano restò più costantemente la formula della pena come violazione « della venerabile Croce », in Sicilia, avvicinandosi sempre più all'origine longobarda di questo istituto, *fredus*, non si usò più come

(1) TRINCHERA, op. cit., pag. 26 dell'anno 1032.

(2) CUSA, op. cit. pag. 600.

violazione del segno, ma come offesa alla pace, alla fede giurata al re. Il venditore giurava difendere e garantire la proprietà venduta, e stabiliva una « ὑπὲρ πένην εἰς τὴν ῥηγηγῆν κορτὴν », quasi per avere oltraggiato il Re, non più la santa Croce, nel cui nome si compiva il contratto (1).

Fin da Basilio e Costantino (2) spunta fuori la composizione al fisco di 36 numismi e permane circa tre secoli. Sapendo che nel periodo normanno la libbra fu ragionata 72 numismi in Sicilia come la magrebina e la fatemida è chiaro che la penale di quei contratti torna nel suo rapporto generico alla mezza libbra.

Stabilito questo fatto importante, passiamo ad altri esami.

Pel Napoletano dicemmo che la penale è in νόμισματα, alle volte νόμισματα ῥηγάτα, oppure ῥηγάτα solo. Non è dubbio che la parola regale, sia un aggettivo che va unito al νόμισμα, e tanto più ciò è evidente, in quanto chè fino al 1193 in ben sessantadue documenti, solo nove volte si ha la sola parola ῥηγάτα o ῥηγάτα e anche ῥηγὸς ῥηγάτας: moneta del Re (3) per distinguerla dai solidi bisanti.

La penale è sempre in numismi, mentre le contrattazioni sono in tari.

Mettendo questi fatti a riscontro con quanto si ebbe noi a dire scorrendo sul νόμισμα, come moneta nominale, lungo il corso della dominazione Normanna, e sapendo che il νόμισμα vale il solidus (4), il quale si ragguagliava al rapporto di quattro tari (5),

(1) CUSA, op. cit., pag. 640, 461, 364, 467, 121 etc.

(2) TRINCHERA, op. cit., pag. 6, contratto del 981: « ἐπὶ τῆς βασιλείας βασιλείου κωνσταντίνου μεγάλων βασιλείων νημῶν καὶ αὐτοχρητορῶν. »

TRINCHERA, op. cit., pag. 204. A non dilungarci citiamo solo il contratto del 1155, ove si ha « la moneta del Re ».

(4) Cfr. oltre le citaz. al cap. II par. 2, la nostra nota in *Rend. della R. Accad. dei Lincei*.

(5) Oltre i dipl. cit. *Cod. Cav.*, cfr. *Regii Neapolit. Archiv.*, vol 3, pagine 233, 241, 273 del 1138; MINIERI RICIO, *Sag. Dip.*, op. cit., vol I, p. 11 del 1093 e pag. 14 del 1100. Costantemente in questi diplomi da noi citati si vede che il solidus era computato al valore di 4 tari d'Amalfi.

il senso della parola *ξηγάτα* salta fuori evidentissimo. S'indicava il rapporto che esisteva fra il tari, moneta regia, e il νόμισμα, moneta nominale sotto i Normanni.

Nel periodo di Arrigo la composizione è stabilita o in regali o in numismi (1).

Nella Sicilia invece la moneta che si menziona nelle penali è sempre il numisma, mai s'incontra altro nome fino alla riforma Federiciana.

Se dall'esame dei contratti greci passiamo ai pochi latini che ci rimangono vedremo che quella famosa penale fino a Tancredi, è fatta in tari, non nella identica somma dei greci, ma di più 100 tari (2).

Tenendo presente il rapporto fra il tari d'Amalfi e il Siciliano, e il valore del numisma in quelle contrade, il 100 tari di Sicilia torna quasi al 36 numismi.

A cominciare da Arrigo, e poi sotto Federico, i contratti latini hanno la penale di 36 regali e i greci di 36 numismi, e ciò continua fino alla riforma monetaria di Federico II (3).

Orbene assodato che specie nella Sicilia, ove il ricordo della moneta araba fu più tenace per la bontà dell'oro e del peso, i greci tutti continuarono nella penale il loro preferito nome di νόμισμα, mentre i latini non hanno più composizioni in tari, ma in regali e nella stessa quantità che i greci, è logico dedurre che una nuova moneta era stata introdotta nel commercio equivalente al νόμισμα. E siccome mai prima di Arrigo si ha alcuna moneta ch'abbia il peso di quattro grammi, mentre le monete minori dello stesso Arrigo sono di poco differenti nel peso a quelle di Guglielmo II e Tancredi, ci pare indubitabile che il regale nel napoletano sia appunto rappresentato da questa moneta di quattro grammi.

(1) TRINCHERA, op. cit., pag. 320, 322, 325, 327, 331, 332, 336.

(2) *Docum. per servire alla storia di Sicilia*- 1ª serie Dipl., vol. XVI, fasc. II, pag. 116 etc.

(3) Cfr. docum. citati in nostra nota *Di una monet. imp. etc.*, loc. cit

Onde come con Arrigo il diritto delle regalie fu dichiarato appartenere alla corona, così s'introdusse nel commercio una nuova moneta, la quale, pur essendo un multiplo del tari, rappresentava l'equivalente di ciò che i greci di Napoli chiamavano anche νόμισμα ῥηγγός, uguale al bisante di 7 ad oncia, e quelli di Sicilia numisma conforme al *dindr*; a differenza dei latini che la dissero regale; *moneta del Re*.

Che questo regale uguale al bisante o perpero debba computarsi a quattro tari di Amalfi è fuor di dubbio, e che anche il regale sia stato coniato per altre provincie del regno c'è dato indurlo dal trovare una moneta di gr. 2, 22, che risponde al mezzo solido della libbra romana di gr. 322 al taglio di 72.

Ne è ad argomentare che pria di Arrigo si fosse avuta una moneta corrispondente al νόμισμα; giacchè a quanto più sopra dicemmo, aggiungiamo che per tutto il mille e cento, fino ad un anno prima dell'avvento di Arrigo al Regno di Sicilia, proprio nel 1193 il *solidus*, equivale a 4 tari, e una carta latina di Napoli dei tempi di Tancredi, computa il *solidus*, che equivale al *bisante*: *ana quactuor tari per solidum, diricti, boni de Amalfi pesanti* (1). Da questo fatto assolutamente certo possiamo trarre due conseguenze che avvalorano il nostro assunto. Primo che il *solidus* nei rapporti commerciali dell' XII secolo non subì alcuna variazione sin verso la fine del duodecimo: 4 tari d'Amalfi valsero un soldo per i diplomi della Cava, precisamente come per i napoletani del 1193; secondo che fino a quest'anno non v'era alcuna moneta effettiva rappresentante il *solidus bythianteus*, onde la necessità di ricorrere al rapporto dei tari nel napoletano.

§ 3. Se dalla monetazione sveva del periodo in esame volessero trarsi delle conseguenze circa la norma dei pesi, ci troveremmo bene impacciati; in generale continuò la stessa variabilità di pesi e titoli che nel periodo Normanno.

E comechè in quel periodo non s'ebbe un sistema generale, ma ciascuna zecca continuò il suo tipo prediletto e va-

(1) MINIERI RICIO, *Sag. di Cod. Dip.*, op. cit., vol. 1. 1878, pag. 287.

riabile a seconda delle provincie, così anche sotto Arrigo si ebbe la stessa variabilità, la quale non serviva che a generare sempre più il confusionismo finanziario.

I popoli dal momento che seguendo l'uso dei bassi tempi dell'impero romano (1), fin dalla dominazione Normanna si erano abituati ad accettare la moneta al corso reale, raggiugliandola al peso, continuarono con Arrigo il sistema che si era reso necessario.

Ed è notevole che malgrado la nuova monetazione abbia dovuto necessariamente abolire la precedente, pur tuttavolta nel 1196 troviamo contratti presso gli arabi a tari mancanti di un grano (2), e a Messina indicata la moneta con la nota formula: τοῦ σικελιοῦ χαράγματος (3).

Nelle monete dell'ultimo tipo di Arrigo, cioè quelle che abbiamo classificate come appartenenti al terzo tipo, abbiamo due tipi che giova mettere in rilievo (4). Entrambi hanno gli identici segni: nel centro F. E. e attorno in cufico: Arrigo Cesare Augusto, nel rovescio la croce amalfitana cantonata dalle solite Sigle: IC. XC. NI. KA; però si differenziano per i pesi: l'uno è di gr. 7, 22, di gr. 7, 35 l'altro, e per la maggiore perfezione della croce in quello che pesa di più. Non v'ha dubbio che siffatte monete pur appartenendo al medesimo tipo siano dovute a due zecche diverse. Quali sono? Nulla possiamo affermare.

Circa al valore arrischiamo metter fuori un'ipotesi. A noi sembra rappresentino il doppio solido di 7 ad oncia, cioè abbiano avuto un corso di 8 tari non per la Sicilia, nella quale sul piede del tari Normanno il conto non tornerebbe, ma pel Napoletano. Ecco le ragioni che ci hanno fatto propendere a questa solu-

(1) Const. 12 e 13; Cod. Theod. de susceptorib. XII, 6.

(2) CUSA, op. cit. pag. 499.

(3) Idem, n. 375.

(4) Cfr. nostro catalogo, Appendice n. 2, e SPINELLI, tav. XVIII, n. 18, e tav. XIX, n. 26 e il nostro cap. II, § 3.

zione. Il tarì Amalfitano, l'abbiamo detto, che fu abolito da Federico II nel 1222, ebbe un peso che non di rado raggiunse il grammo, nella maggior parte dei casi s'aggirò attorno a gr. 0,90; onde la moneta di gr. 7,22 calza bene al valore di 8 tarì. La differenza di pochi grammi colla seconda moneta, non è un criterio per ammettere un maggior valore.

Se in Sicilia si fosse coniato il *solidus dinâr* e il doppio *solidus* noi, allo stato delle nostre conoscenze, non possiamo nè affermarlo nè negarlo. Dai documenti risulta in modo assoluto la introduzione del *regale* che equivale al *νόμισμα*, *solidus*.

I *regali* pur servendo per tutto il Regno furono solo conati in una o due zecche del Napoletano avendo pur corso in Sicilia? Noi non saremmo del tutto alieni dall' accettare quest'altra ipotesi, la quale troverebbe benissimo il suo appoggio nei documenti del Napoletano, dove non infrequentemente negoziavasi a solidi di tarì, del valore di 4 tarì per *solido*, mentre nella Sicilia è sempre a tarì. Sicchè il *νόμισμα regale* non sarebbe stato introdotto da Arrigo che in segno del suo nuovo dominio, e per soddisfare un bisogno locale; nè va dimenticato che Arrigo solo pochissimi mesi si fermò in Sicilia.



CAPITOLO V.

Federico II e la sua monetazione dal 1199 al 1220.

§ 1. Dall'interregno all'impero e classificazione del monetamento in reale ed imperiale.—§ 2. I cinque tipi monetari dal 1199 al 1220; anni cui ponno riferirsi i primi tre tipi.—§ 3. Se le monete che portano l'aquila appartengano agli anni 1212-20. Il regale siciliano di Federico ed i contratti.

§ 1. Su Federico II di Svevia, il più grande rappresentante della casa Hohenstaufen, molto s'è scritto in Italia e fuori, ed una ricerca paziente e minuta iniziata dal Böhmer, seguita dall'Huillard-Bréholles, riveduta ed accresciuta dal Winkelmann e oggi dal Ficker, ha fornito uno dei più ricchi monumenti diplomatici del Medio Evo. Tuttavolta quasi ogni anno nuovi studi pazienti si fanno nella Germania su quel grande Imperatore, del quale s'è riescito a spiegare anche gli atti più intimi della sua vita. L'Italia non è veramente seconda, anche qui gli studiosi dotti e ricercatori attenti, sono venuti colmando alcuni vuoti del Codice Diplomatico di Federico II (1).

Parlare quindi di quest'uomo, genio del tutto italiano con-

(1) PAOLUCCI, *Il Parlamento di Foggia e le pretese etc.*, op. cit., con documenti inediti del tempo svevo; negli *Atti della R. Accademia Palermitana*, 1897.

costumi orientali (1) senza ripetere quanto s'è detto, è qualcosa che rasenta la temerità. Pur nondimanco, giacchè per la indole sistematica della nostra trattazione, è giocoforza discorrerne, rimandando per quanto concerne la Storia politica e civile ai lavori di quei sommi, specie del Winkelmann (2), ci restringeremo allo studio della monetazione del tempo, ch'è quasi il solo campo che rimane inesplorato (3).

È lungi da noi la pretesa di esaurire l'argomento gravissimo; se in parte siamo riesciti avere per le mani una ricca collezione monetaria di Federico II e una discreta raccolta di contrattazioni private i soli che possono pigliarsi a base, siamo convinti che una ricerca in carte posteriori negli Archivi di Catania e del Napoletano, darebbe buoni risultati. Saremmo lieti se il nostro modesto contributo fruttasse altri lavori esaudienti sulla materia.

Morto Arrigo VI, Costanza, la quale sotto l'impero di lui avea dato manifesti segni della sua disapprovazione alla politica eminentemente imperiale iniziata nel 1195 e ritentata nel 1197, si trovò a capo del partito nazionale Siciliano.

Quella corte, che nell'assenza di Arrigo rappresentandone la politica era venuta in aperto dissidio con Costanza, che seguì l'andamento dei Normanni, e col ritorno dell'Imperatore era ridiventata baldanzosa, si trovò nel nuovo regno ridotta quasi all'impotenza.

I tedeschi seguaci di Arrigo infeudati in alcuni possessi della Sicilia, trovaronsi ben presto storniti dell'appoggio della Corona, e in una Corte che favoriva il movimento insurrezio-

(1) HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Introd. et Pref.* pag. CXIV.

(2) *Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten*, Berlin, 1863.

(3) Diciamo inesplorato perchè tutte le dissertazioni che sulla monetazione Federiciana si son fatte, riguardano la questione ormai famosa degli Augustali, sulla quale rimandiamo ai citati nostri lavori in *Rend. R. Accademia dei Lincei* e in *Riv. Ital. per le Scienze Giur.*, anno XXIII.

nale dei baroni spogliati dei loro feudi e posti in condizioni inferiori agli stranieri. Gli odi rinfocolati coll'editto del 1197 e quindi l'oltraggio a Costanza, unito al ricordo della morte di Sibilla e Guglielmo erano cause più che sufficienti per far divampare il movimento insurrezionale.

Federico rimasto orfano anche della madre nell'età più tenera, e quando maggiormente avea bisogno delle carezze, trovossi in mezzo alle lotte. La morte dell'Imperatore sollevava nuovamente la parte tedesca; il timore che aveano i Siciliani di cadere sotto il dominio della Santa Sede, come ben afferma l'Amari, ne fu la cagione (1).

Il diluvio ch'inondò la Sicilia fu la crociata bandita da Innocenzo III contro i Musulmani, che rese più grave e penoso l'interregno dal 1198 al 1210. « *Intelligere quidem vos credimus*, scrive Innocenzo III ai Siciliani nel 1199, *et pro firmo tenere quod si christianis eius oculus non pepercit, non parceret etiam Saracenis in quos tanto serviret liberius quanto se majus crederet obsequium prestare Deo, effundendo sanguinem paganorum* » (2).

In tanta lotta d'armi e di potere l'azienda amministrativa non poteva che continuare il suo indirizzo.

Quale fu la monetazione che corse nel Regno di Sicilia fino all'emancipazione di Federico II e alla sua coronazione in Roma nel 1212?

Non è mica facil cosa classificare la monetazione federiciana: lo stesso grave inconveniente che abbiamo osservato nei tempi di Arrigo, lo troviamo anche in questo periodo: nessuna moneta ha la data e la zecca.

Mentre in quel monetamento la classificazione non presentava grandi difficoltà per la brevità del regno, per quello di

(1) AMARI, *Storia dei Musul.* cit., vol. 3, cap. VII, pag. 567 e seg.

(2) HUIILLARD-BRÉHOLLES, *op. cit.*, vol. I, pag. 88 e segg.

Federico la ricchissima collezione che ci siamo procurata, il non breve dominio dello stesso, e la varietà accrescono a dismisura la fatica.

Se tutta la monetazione di questo grande Imperatore, non è stata intieramente obietto di studi speciali, quella degli Augustali ha avuto parecchi cultori. Il Blancard, il Winkelmann, lo Schaube se ne sono occupati, a non dire dei letterati che ne han fatto uno degli argomenti *ad hominem* per la priorità di Ciullo d' Alcamo. Mentre però fuori d'Italia il Blancard e il Winkelmann senza preoccupazione di tesi ritennero gli Augustali conati nel 1232, e che rappresentino del tutto una riforma, lo Schaube, seguendo un'opinione nata in Italia, ritenne fosse la continuazione del monetamento normanno (1).

Ma non anticipiamo gli argomenti.

Noi riprenderemo l'esame per conto nostro, divincolandoci da qualsiasi pastoia, giacchè se come disse Winkelmann « ist das meiste . . . ziemlich unbefriedigend und man wird nicht behaupten können, dass schon ein wirklicher Einblick in das Wesen, sei es dieser Prägung, sei es überhaupt der sicilischen Goldwährung unter jenem Herrscher genommen worden sei » (2); bisogna che l'esame sia fatto per tutta la monetazione Federiciana.

La monetazione di Federico II può dividersi in due grandi gruppi, quella che dal 1198 va al 1220, e l'altra che dal 1220 viene giù alla sua morte.

Appartengono al primo gruppo tutte le monete che por-

(1) Vedasi il nostro lavoro in *Rend. della R. Accad.* cit., e specialmente « La monetazione di Federico II e gli Augustali e la pubblicazione del Codice di Melfi » in *Rivista Italiana per le Scienze Giur.*

(2) EDUARD WINKELMANN, *Ueber die Goldprägungen Kaiser Friedrichs II für das Königreich Sicilien und besonders über seine Augustalen* in « *Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Band. XV, *Einleitung.* »

tano « Federico Re di Sicilia », al secondo gruppo le altre « Federico Imperatore dei Romani ».

La distinzione in questi due grandi gruppi ha fondamento nella Storia e nei Codici diplomatici.

Per poco che si guardino i Codici Diplomatici (1) di questo periodo e tutte le carte private del tempo (2), si vedrà che a cominciare dal 1220 in poi, dopo la coronazione imperiale, l'intestazione costante dei diplomi e degli atti è: « *Fridericus Romanorum Imperator* etc. » e nella datazione scrupolosamente si osservano gli anni dei varî titoli. Così pigliando a caso un contratto del 1236 si hanno le seguenti date: « Imperii vero domini nostri Friderici illustrissimi Romanorum Imperatoris, semper Augusti Regi Iherusalem et Sicilie anno sexto decimo, Regni vero Iherusalem anno undecimo, regni vero eius Sicilie anno quadragesimo » (3).

Onde l'anno dell'avvento all'Impero nell'Italia fu nel 1220, come ben afferma il Cronista (4). Orbene se Federico non prima di questo tempo fu imperatore, certo la moneta non poteva essere coniata con un titolo che non gli apparteneva. Il nome d'imperatore non può essere che nella monetazione dal 1220 in giù, mentre tutta quella che precede, e che porta solo l'intestazione di Re di Sicilia, appartiene al 1198-1220. Ciò è evidente.

Stabilita questa prima classificazione indispensabile, veniamo a parlare tassativamente della moneta del 1199-1220 (5).

(1) BÖHMER, *Regesta Imperii*; HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dipl. Frid.* 11; WINKELMANN, *Acta Imperi inedita*; FICKER, *Forschungen* etc. e *Regesta Imperi V*,

(2) Docum. in Appendice.

(3) *Tabulario Mag. N. 35* in *Docum. per servire alla St. di Sicilia*, 1^a serie Dipl., vol. XVI, fasc. II.

(4) RICCARDO DA S. GERMANO, op. cit., pag. 99.

(5) Cf. Appendice N. 2 Catalogo monetazione Sveva.

§ 2. Tutta la monetazione di Federico Re, cioè appartenente al primo periodo, non tenendo conto dei vari segni che si riscontrano nel rovescio delle monete: o due barrette o due Q o puntini, i quali ci avvertono appartenere ad altri con posteriori, tanto per distinguerli dai precedenti, puossi restringersi a cinque tipi:

1° Tipo. Nel centro del diritto F R E, nel rovescio *Rex Sicilie*.

2° Tipo. Nel centro F cantonata da quattro globetti, ed in arabo: Federico Re di Sicilia.

3° Tipo. Nel centro del diritto croce cantonata da quattro puntini, intorno in arabo l'intestazione di Federico Re di Sicilia. e nel rovescio croce amalfitana.

4° Nel centro aquila bicipite con intestazione araba di Federico Re, e nel rovescio croce amalfitana.

5° Tipo. Aquila con testa a sinistra con intestazione araba di Federico Re, nel rovescio croce amalfitana.

A quali anni fra il 1198 e il 1220 appartengono questi cinque tipi? Ci gioverà pigliar le mosse un po' alla larga.

La moneta è stata in ogni tempo l'estrinsecazione più solenne del diritto sovrano, la forma più alta colla quale si manifesta il diritto della Corona. Un imperatore che a ragione può ritenersi come il più grande rappresentante del Cesarismo nel Medio Evo, dovea dare all'amministrazione, alle leggi e alle monete quell'impronta spiccatamente individuale, ch'è la prova più completa del suo pensiero imperiale.

Questo pensiero non sorse certamente di un subito nella mente di Federico II ma venne sviluppandosi a gradi.

Fra la Corte tedesca, la quale ritenevasi ereditaria del potere di Roma venuto nudo alla Germania, come disse Federico Barbarossa (1), e doventato forte, robusto, sicuro, e la

(1) PAOLUCCI, *I Comuni di Roma e Milano*, op. cit., pag. 105.

Curia Baronale dei Siciliani, in quel divampare d'ire e di lotte d'armi, dal 1198 al 1211, era venuto su Federico II.

Lungo il periodo d'interregno, nella minorennità dell'imperatore, nessun atto di governo appartiene a lui; onde si riferisce appunto a siffatto periodo tutta quella monetazione, che non presenta alcun segno di riforma, di rinnovamento o di genio Federiciano.

Considerando i primi tre tipi monetari si vede che sono quelli che più d'ogni altro s'avvicinano ai precedenti dei Normanni e d'Arrigo.

Come questi avea continuata la forma araba ed araba-latineggiante, così lungo l'interregno non v'era alcuna ragione perchè avesse dovuto abbandonarsi un tipo accetto ai popoli e al commercio. La corte che rappresentava l'infante seguì la politica d'adattamento; una riforma monetaria con sistema finanziario diverso avrebbe aperto l'adito alle rivolte dei baroni, e fra l'una e gli altri si sarebbe assiso potente e sovrano Innocenzo III.

L'ultimo tipo della monetazione Sveva di Arrigo VI, cioè quello di Federico e Costanza, è costituito da una laminetta di sottile spessore e a larga base, come quelle di Amalfi; nel centro v'ha il FRE e attorno *Rex Sicilie*, nel rovescio in arabo l'intestazione di Costanza Imperatrice (1).

Ebbene la moneta di Federico che più vi si avvicina è quella che noi abbiamo classificato nel 1° tipo. Nel centro del diritto: FRE, nel rovescio: *Rex Sicilie*. L'altro tipo che viene a poco a poco discostandosi da quello di Costanza e Federico è quello che presenta un'altra leggiera modificazione; il FRE del centro è diventato FR, nel rovescio v'ha la solita croce normanna. Sicchè questi due tipi, di cui il secondo non indica che monetazione posteriore, possono ben raggrupparsi in uno solo, come noi abbiamo fatto.

(1) LAGUMINA, *Una pregevole moneta etc.*, op. cit.

Siccome ciascuna coniazione aboliva la precedente, era uopo che la nuova portasse dei segni caratteristici. Nell'altra coniazione il F R E, diventa F cantonata da quattro globetti e girata dall'intestazione araba di Federico Re di Sicilia. Man mano che si vien giù s'osserva che tutte intere le forme dei segni che sono nella monetazione di Costanza e Federico, hanno avuto corso, onde la nuova non può che avere segni diversi.

La F passa a formare una croce cantonata da quattro globetti; questa croce si ritrova sopra il globo che l'imperatore tiene in mano nell'impronta dei suggelli cerei che precedono il 1212 (1).

Il carattere arabo-latineggiante, e spiccatamente chiaro, dimostra proprio la continuazione del monetamento normanno.

§ 3. Quanto finora siam venuti dicendo ha l'aria d'ipotesi, non ce lo nascondiamo. Osserviamo però che i tipi finora esaminati non possono al massimo abbracciare che gli anni 1198-1220, non dopo giacchè l'intestazione è sempre: Federico Re di Sicilia; e sappiamo bene che sia nei documenti sia nella moneta coniata lungo l'impero, il figliuolo di Costanza non omise la formula: *Fridericus Rom. Imperator*.

Il dubbio quindi può muoversi circa il nostro assunto di restringerli fino al 1212; ma è questo appunto che ci preme dimostrare.

Guardando il centro di tutte le monete che portano l'intestazione di Federico Re di Sicilia (1199-1220) osserviamo che possono distinguersi in due grandi categorie: quelle che hanno l'aquila e l'altre che non l'hanno. Ciascuna di esse ha poi le sue differenti forme peculiari che attestano le diverse coniazioni.

Messa così la questione è il caso di vedere quale delle due categorie abbia preceduto l'altra.

(1) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Intr. et Préf.* cit. pag. 93.

Nel 1212 dice Riccardo da S. Germano: « *Federicus Rex Sicilie auxilio principum totam Alemanie planitiem optinuit, et tunc in Romanum electus imperatorem coronatur et re crucis caractere insignivit* (1).

Da questo momento nei suggelli Federiciani si vedono le seguenti peculiarità: quelli in cera hanno lo scettro sormontato dalla croce, quelli in oro altri segni particolari degni di nota. L'intestazione è *Fridericus Romanorum rex et semper augustus et rex Sicilie*, nel rovescio una basilica, e sopra: *Aurea Roma*, con la leggenda circolare: *Roma caput mundi regit orbis frena rotundi* (2).

Federico nel 1212 dal Marzo al Novembre nei diplomi ufficiali usa l'intestazione: in *Romanorum imperatorem electus* (3), indi smette il titolo; non è più eletto imperatore, ma re dei Romani. In questo anno comincia il suo sogno di grandezza: Roma è l'attrattiva di lui come l'era stata di Federico Barbarossa.

Da *Roma caput mundi* egli aspira all'impero che gli è conteso; il giovane si rivela politico astuto; da questo momento data il concetto ascendente del Cesarismo; alla politica imprime il suo carattere. O perchè anche la moneta non deve significare la sua nuova grandezza e rappresentare il suo pensiero?

Il diritto romano, non spento, cominciava a segnare il periodo di massimo sviluppo, e Federico era uomo da intuire i tempi.

Lo scettro con la croce è il segno caratteristico nei suggelli del sovrano del mondo, l'aquila è l'emblema che distingue la moneta; l'aquila rappresenta la forza e la grandezza

(1) *Chr. cit.*, pag. 82.

(2) HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Intr. e préf.*, pag. 102.

(3) HUIILLARD-BRÉHOLLES agli anni; WINKELMANN, *Acta imperi inedita*, pagg. 95-98 e PERTZ, *op. cit.*, *Leg.*, vol. 2, pag. 227 e seg.

connessa coll'idea autocratica del *dominium mundi* (1), è il simbolo che di fronte al passato un nuovo immenso dominio è sorto che arieggia la potenza di Roma imperiale.

Distratto poscia dalle lotte nella Germania, dove gli si contendeva l'impero, egli usando più l'astuzia e il senno politico che le armi riuscì, promettendo di dividere la corona di Sicilia dall'Impero (2), ad ottenere nel 1220 l'assetto definitivo dello Stato.

Negli anni dal 1212 al 1220 in Federico non v'ha che una idea: il conseguimento dell'Impero. Il fanciullo s'è rivelato politico fine e consumato, la politica di quel primo quarto del ~~del~~ decimoterzo secolo ha qualcosa che dimostra il genio.

Se dal 1212 vediamo in Federico sorgere a poco a poco e farsi gigante l'idea dell'Impero, la monetazione che porta il segno di quella grandezza non è logico ammettere sia appunto nata in quel tempo e venuta giù fino al 1220? Nè ci par consentaneo credere fosse posteriore a quest'anno, giacchè Federico non avrebbe tralasciata l'intestazione sua propria di *Fredericus Romanorum Imperator*.

Riassumendo la monetazione che porta l'aquila colla scritta: Federico Re di Sicilia in arabo, appartiene al periodo che va dal 1212 al 1220, non prima nè dopo. Essa rappresenta il primo stadio del concetto progressivo del potere imperiale.

Se dopo tutto quanto s'è venuto dicendo si passa a considerare i pesi delle monete si vedrà bene che nulla dal 1198 al 1212 è innovato. Il *regale*, *νέμματα* dei contratti e di Arrigo VI, è coniato anche in Sicilia, e viene adattandosi ai pesi delle varie provincie.

Eccone la pruova. Nella raccolta monetaria che siam riusciti procurarci abbiamo, pel periodo 1198-1212, monete di

(1) RUDORFF, *Rechtsgeschichte*, 1 § 119 cit. da Hartwig.

(2) PERTZ, op. cit., l. c., pag. 229.

gr. 5, 42, gr. 2, gr. 2, 27, gr. 3, 43. Che significano tutte queste varie monete? È indubitabile che quelle di gr. 2, gr. 2, 27 rappresentino, la prima il mezzo *solido* di 7 ad oncia, cioè uguale al perpero; la seconda il mezzo *solido* romano di 6 ad oncia, cioè uguale al solido costantiniano, entrambe poi sono aliquote della libra romana comunemente accettata nel Napoletano. La moneta di gr. 3, 43 è evidentemente uguale al perpero di cui parla il giureconsulto Uguccione sotto Innocenzo III e che va al corso di otto per oncia. La moneta di gr. 5, 42 non bisogna molta fatica per dire che sia il regale, imperiale, νόμισμα, solido di Palermo, ragionato secondo la libra di Maghreb quivi in uso; e difatti esso con leggiera differenza in meno torna a 4 tari di Palermo, e nel peso complessivo della libra al computo da noi stabilito nel § 3 del Capitolo II. Sicchè si può affermare che il *solido*, νόμισμα o *dindr*, *regale*, *imperiale*, fu coniato in tutto il regno adattandosi ai greci dell'Italia meridionale e ai latini colla loro libra di gr. 322 circa a diversi tagli, e agli usi invalsi in Palermo, ove con Guglielmo II fu stabilita la libra magrebina. Per Messina nulla possiamo asserire per questo tempo (1).

Nell' altro periodo, dal 1212 al 1220, si riscontrano delle monete di gr. 6, 17, gr. 2, 98, gr. 4, 76, gr. 4, 54, gr. 4, 09, gr. 3, 34 che portano l'aquila e l'intestazione in arabo di Federico Re di Sicilia.

Nessuna innovazione si scorge degna di considerazione, salvo l'apparizione del νόμισμα, *solidus*, *dindr*, *regalis*, *imperialis* di Messina, che torna benissimo alla libra fatemida.

Traendo le conseguenze da quanto finora siam venuti esponendo si può affermare che in Sicilia pur rimanendo il sistema del computo della libra a 72 numismi, la monetazione vi fu eminentemente araba nel valore ed araba-latineggiante nella

(1) Cfr. Appendice N. 2. Cfr. pei calcoli della libra romana SALVIONI, op. cit., Appendice.

forma. Nel Napoletano l'introduzione dei tari si venne foggando al rapporto della moneta costantinopolitana, relativamente ai vari tagli dei solidi bisanti, e poscia vennesi anche adottando la libbra romana al rapporto di 72 solidi; onde mentre pel napoletano si avea la libbra romana, in Sicilia si avevano due tipi dell'africana.

Nei contratti privati del tempo notiamo che nel Napoletano la penale nei greci è sempre in νόμισματa o in ριγάτa (1), mentre le compre sono fatte in χρύσουν ταρία ex τὴν μουνήταν τοῦ ἀγίου καὶ κραταίου ρηγός φρεδερίκου. Riscontrando questo fatto nel 1200 (2) possiamo affermare che in quell'anno già correva la nuova moneta di Federico ed era abolita la precedente. E nel Napoletano anche il νόμισμα ha corso effettivo come eziandio l'antica moneta; non può revocarsi in dubbio, in quell'anno si vendono case per νόμισματa εν καὶ δουκάτa δ' (3) o per solidi solamente (4). E tuttavolta si avvicinano i tari τὴν μουνίτην τοῦ ρηγός (5) o tari semplicemente a conto (6) o σώα καὶ ἀνέλοιπα (7).

Nella Sicilia anche nel 1206 i greci contrattano per χρύσουν ταρία τa τῆς Χαραγῆς τηφέως τοῦ κρατεοῦ ρηγός (8), e durano tuttavia i tari mancanti di un grano (9), e incontrasi nel 1220 una vendita fatta per 20 numismi (10).

(1) TRINCHERA, op. cit., pagg. 339, 343, 345, 346, 347, 350, 352, 353, 360, 362, 363, 365, dal 1200 al 1213; mancano dal 1214 al 1222 contratti privati.

(2) TRINCHERA, *Syll.* cit., pag. 338.

(3) TRINCHERA, op. cit., pag. 339.

(4) Idem, pag. 346 del 1202, ciò che conferma la sinonimia fra νόμισμα e solidus.

(5) Ibidem del 1203 in giù, pagg. 348, 349, 351.

(6) Ibidem dal 1204 al 1213, pagg. 352, 357, 359, 364, etc.

(7) Ibidem, pag. 362 del 1213.

(8) CUSA, op. cit., pag. 377.

(9) Idem, pag. 90 nel 1217.

(10) Ibidem, pag. 379.

Nei latini di Sicilia s'hanno *tareni boni bene ponderati et sine aliqua diminucione* (1), e vendita a tarì *ad pondus Mesane* (2).

Le penali dei contratti nei greci sono sempre in νόμισμα e nella solita quantità di 36, e nei latini, salvo un solo caso (3), tutte le altre sono in 36 regali (4) cioè mezza libbra di *solidi, numismi, dinâr*; ciò che convalida sempre più l'uso della moneta *regale* variante nel peso e nel valore.

L'uso della moneta a peso e a conto (5) non cessò, anzi s'indicò espressamente perchè non sorgesse disputa per *non ponderata vel non enumerata pecunia*.



(1) Tabul. S. Maria Maddal. vol. Iosaphat, perg. 72.

(2) GARUFI, *Ricerche sugli usi* etc., I. cit., pag. 67, ed appendice N. 7; cfr. pure Tabul. S. Maria di Malfino, perg. 3.

(3) Doc. Append. N. 10.

(4) Docum. Append. N. 7, 8 e 9; cfr. il nostro lavoro cit. in *Rend. Accad. dei Lincei*.

Per i documenti greci di Sicilia CUSA, op. cit., pagg. 89, 353, 90, 340, 379.

(5) Federico nel 1218 concede alla Sacra Casa dell'ospedale dei Teutonici onze 150, *auri bonorum tarenorum Sicilie ad pondus Baroli in proventibus sicle, duane et aliorum reddituum civitatis nostre Brundusii annis singulis percipiendos in escambium*; WINKELMANN, *Acta imperi* ined. cit., pag. 123.

CAPITOLO VI.

**L'Impero di Federico II nelle leggi e nella moneta
dal 1220 in giù.**

§ 1. Riforma legislativa e monetaria dal 1221 al 1225. — § 2. L'Impero nelle leggi e nell'amministrazione del 1231. — § 3. Gli Augustali e i diversi conii. — Disamina degli argomenti in contrario. — § 4. Valore dell'augustale e sua differenza specifica col νόμισμα.

§ 1. Ritornato Federico II dalla Germania colla moglie Costanza e *cum suis principibus et militari copioso exercitu*, come soggiunge Riccardo da S. Germano (1), nel novembre del 1220 e per la festa di S. Cecilia, fu coronato imperatore.

Il primo diploma di lui dopo la solenne occasione ci dà contezza del suo nuovo concetto politico. Dichiarò seguire la politica dei suoi padri, si mostra rispettoso al Papa, che lo avea obbligato a riconoscere la Sicilia feudo della Chiesa, mentre rimunerò i suoi amici ed inizia l'avvocazione all'Impero di alcune concessioni fatte alle Chiese.

« Cum in solio imperii nos collocavit Ihesus Christus, scrive all'Università di Vigevano il 23 del novembre, decrevimus progenitorum vestigiis inherendo ea, que perperam gesta sunt propter perturbationes imperii, que imperii procreverunt, in preiudicium fidelium nostrorum et illorum presertim, quos fi-

(1) Op. cit., l. c., pag. 99.

deliores invenimus a promotione nostri culminis, ad rectitudinis semitas revocare (1) ».

Egli che pria della coronazione come il Barbarossa ed Arrigo VI era stato costretto concedere le immunità e le libertà delle Chiese « . . . de cetero Ecclesia Dei plena quiete et secura gaudeat libertate » (2), eletto imperatore si divincola dalle pastoie pontificie e nel premiare i suoi fedeli, manifesta l'odio contro i perturbatori del suo potere, quindi l'odio contro il papato, che, come bene dice il Gregorovius (3), non lo lasciò mai.

Ed i primi atti del suo Giustiziere Landolfo d'Aquino in Terra di Lavoro, seguiti per suo ordine, sono: l'avocazione all'Impero « mensam campsorum et jus sanguinis », che fino allora, ci avverte il Cronista, per concessione di Arrigo VI erano stati goduti dall'Abbate di Monte Cassino (4).

Tutta la sua attività è rivolta all'assetto dell'Italia: l'Imperatore inizia le sue grandi riforme legislative; lo stesso anno a Capua, in una Curia generale, egli pubblica le sue Assise. Non è un Parlamento quella Curia dove si discutono le nuove leggi, il linguaggio sintetico e concettoso del Cronista l'esclude del tutto (5); la curia è chiamata non a sanzionare o deliberare sulle leggi, ma ad ascoltare la sua volontà.

Per poco ci fermiamo ad esaminare quelle leggi, vedremo delinearsi i primi germi di quell'idea che condurrà Federico alla riforma amministrativa, finanziaria, giudiziaria. Diremo quasi che un mirabile accordo fra il diritto romano e le nuove consuetudini dei popoli, compenetrati nell'aspirazione al ri-

(1) WINKELMANN, *Acta imperii Inedita* cit., pag. 171.

(2) RICCARDO DA S. GERMANO, l. c., pag. 99.

(3) *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, prima traduzione italiana sulla seconda edizione tedesca dell'Avv. Renato Monzato, libro IX, capit. III.

(4) RICC. DA S. GERM., l. c., pag. 99.

(5) RICC. DA S. GER., op. cit., l. cit.

torno dell'Impero romano, si determini nella mente di Federico.

Le Assise date a Capua rispondono a due ordini di concetti: ordinamenti di pubblica sicurezza, e avvezzaione alla Corona di alcuni diritti feudali e riconoscimento di alcune decime alla Chiesa.

Riguardano la sicurezza pubblica, com'oggi direbbesi, le disposizioni concernenti il divieto delle rappresaglie, di vendicare personalmente le ingiurie, di camminare armati con coltelli o lance, la proibizione di dare asilo ai ladri, che debbono essere giudicati dai Maestri Giustizieri, i quali giurano amministrare giustizia *ad sancta Dei Evangelia* (1); abolizione di tutte le fiere e mercati sorti dopo la morte di Guglielmo.

Tutte queste leggi sono dettate da un concetto fondamentale: il riconoscimento di ciò ch'è stato concesso da Guglielmo. E anche nelle conferme delle decime e dei beni alla Chiesa (2), e delle consuetudini ai prelati, ai conti ed ai baroni, si richiama ai tempi di Guglielmo. Dove però le leggi acquistano l'impronta personale di Federico II è nella delimitazione dei diritti della Corona.

« Abolisce i plateatici, i diritti di transito, i nuovi porti, le dogane che rappresentano un'usurpazione dopo la morte di Arrigo VI.

« Il demanio deve ritornare pieno ed integro alla Corona; città, munizioni, castella, ville, casali e tutto ciò che v'è dentro e fuori, appartengono al demanio regio in uno alle rendite che s'esiggon dai baiuli. » Il concetto degl'Imperatori Franchi, seguito da Federico Barbarossa e da Arrigo, è ripreso dal loro figlio e nipote in tutta la sua massima integrità e ri-

(1) *Constit. Reg. Sicil.*, lib. I, tit. XLVI; cfr. altresì lib. I, tit. VIII, IX, X, XI, XV.

(2) CARCANI, *Constit. Reg. Sicil.*, lib. I, tit. VII.

gore, come espressamente si dice « *non obstante concessione vel libertate alicui inde facta* » dopo la morte di Guglielmo.

« Conseguentemente nessuno può tenere baronie regali, onde debbono essere ritornate alla Curia Imperiale; il diritto dei baroni a succoncedere i feudi viene sottoposto alla volontà della Corona. Le città non hanno più alcuna potestà di eleggere consoli o rettori: il baiulo ordinato dal Regio Cameraario amministrerà giustizia secondo le consuetudini del Regno.

« E in conformità dell'avocazione alla Corona delle regalie ordina si presentino entro un termine stabilito i privilegi e le concessioni, sotto pena *indignationem Imperialem incur-rere*.

« La potenza feudale dalle nuove leggi esce non poco fiaccata; i matrimoni dei feudatari non ponno contrarsi senza il permesso regio », e in ciò si riproduce la massima di Guglielmo.

« Proibisce agli ecclesiastici di amministrare giustizia in alcun luogo, essendo questa devoluta ai Giustizieri, i quali han l'obbligo di conoscere *de certis capitulis, que ad iusticiam pertinent*.

« E perchè abbia l'Imperatore la sicurezza che i suoi ordini siano stati seguiti impone a nunzi speciali di verificare castella, munizioni, mura e fossati, ingiungendo *ut ea funditus diruantur*, che sono sorte dopo la morte di Guglielmo.

« E stabilisce l'integra avocazione alla Corona di tutti i feudi e regalie, ed ordina tutti preparino i cavalli e le armi ed i presenti, ai quali son dovuti per dovere di vassallaggio sotto pena di perdere i feudi ».

Questi sono i primi atti politici di Federico II Imperatore; queste le sue prime leggi, e noi ci siam data la pena di riprodurle, sia perchè non pria della conoscenza dei *Chronica Priora*, editi dall'illustre Gaudenzi, si sapeva fossero proprio queste le Assise date a Capua, sia perchè rivelano in tutte le sue diverse forme il concetto imperiale (1).

(1) Il CAPASSO nell'insigne sua opera « *Storia esterna della Costitu-*

L'Imperatore non si riposa un momento; scorre il Regno e nell'aprile dell'anno seguente è a Messina a dare altre leggi, le quali tutte riguardano disposizioni di carattere privato; contro i giuocatori, bestemmiatori, giudei, meretrici, *ioculatori* (1), *ut qui in personis aut rebus illos offenderet, pacem non teneatur imperialem infringere* ».

Dal momento della sua coronazione, come molto a proposito si esprime il Gaudenzi, *l'Imperatore si diè continuamente a pensare e riformare le leggi dei suoi predecessori* (2).

Dopo l'assetto principale dei diritti della Corona, rivolge il pensiero agli ordinamenti finanziari. Nel 1221 « *tarenos novos Amalfie et imperiales Brundusii, cassatis veteribus, cudi precepit* » (3), e raccoglie la vigesima dovuta dagli ecclesiastici.

In quanto concerne la politica finanziaria egli non l'ha rotto ancora col passato; quell'anno segna un periodo transitorio: i tarenì d'Amalfi si riconiano, ma si decreta tuttavia la nuova moneta imperiale. Poco durano i tari d'Amalfi, ben presto nell'anno seguente sono del tutto aboliti; la moneta che ha solo corso è l'imperiale, e per tutto il regno se ne indica il valore con diploma che per la prima volta c'è stato dato conoscere nei *Chronica Priora* di Riccardo da S. Germano.

« Per la grossezza delle monete tanto i poveri che i ricchi hanno avuto grave nocumento sia nella vendita che nella compra delle merci, onde l'Imperatore ordina che Pagano Baldino e il notaro Riccardo siano incaricati perchè nelle città e

zione del Regno delle due Sicilie », Nap. 1868, pag. 9 e segg. coll'aiuto di congetture circa la conoscenza delle Assise di Capua, ne indovinò due solamente. Ma su questo riguardo rimandiamo alla stupenda e dotta prefazione che il Ch.mo Gaudenzi prepone all'edizione dei *Chronica Priora*, specialmente pagg. 55 e segg.

(1) *Ioculares*, giullari, cfr. GARUFI, *Usi nuziali etc.*, pag. 51 e seg.

(2) GAUDENZI, Pref. ai *Chron. Prior.* cit., pag. 58.

(3) RICC. DA S. GERM., op. cit., pag. 105.

nelle ville si stabilisca un consiglio di giudici a determinare il corso e il valore della nuova moneta in rapporto all'antica.

« Il popolo deve giurare non prendere la nuova moneta di Brindisi al cambio maggiore di 41 solidi e nel mercato più di 40, non accettare nè dare altra moneta nel commercio tranne che la nuova, e all'uopo far noto ai giurati o ai catapani se qualcuno frodasse in ciò lo Stato.

« A seconda dell'importanza della città o villa, si scelgano quattro o sei buoni uomini, che diligentemente osservino se il nuovo Statuto sia o pur no eseguito, potendo anche stabilire la pena in favore del fisco.

« Se qualcuno dopo la pubblicazione dello Statuto compri o venda diversamente da quanto s'è ordinato, il compratore e il venditore soggiacciano ad una pena di cento solidi da devolversi tre quarti al Camerario, una quarta parte ai giurati della Città.

« Chi è destinato all'ufficio di verificare l'esecuzione degli ordini regi se rifiuta è sottoposto a penale di XII libbre, che si ripartiscono tre quarti al Camerario, il resto ai Giurati.

« Il giurato ch'è convinto di falsità soggiace ad una pena di 1000 tari a favore del fisco.

« Usando moneta diversa della nuova imperiale, il venditore perde la merce, il compratore la moneta, e di tutto tre quarte parti vanno al Camerario ed una ai giurati.

« I cambisti ed i mercanti che danno o ricevono moneta diversa sono condannati a tari 1000 di multa in prò del fisco.

« Chi ha a pagare oro per mutuo o per mercato, e nel termine in cui deve pagare non riesce ad avere il nuovo oro e può constatare che non v'è riescito, può rendere al creditore il denaro nella quantità che valeva l'ultimo giorno del termine stabilito e il creditore non ha a pretendere di più.

« I Veneti e gli altri mercanti che vengono nel Regno possono comprare e vendere col proprio oro le *proprie* merci; e malgrado il divieto generale ai mercanti, è lecito a costoro

portare fuori del Regno quelle monete che vendono in *numero*.

« Se il mercante straniero fa sue le merci di altri, il catapano che viene a conoscenza di siffatta frode dichiarerà le merci appartenere al fisco, e condannerà il contravventore a 100 soldi in favore del Camerario.

« Chi porta argento o *bolzoni* fuori del Regno capitato, perde tutto; metà della confisca si divide fra il Camerario e colui che dichiara la contravvenzione, metà al fisco.

« Se il venditore è cittadino del Regno pagherà inoltre una pena di cinquanta denari, e ciò dopo che il compratore avrà dichiarato averle avute da altri; questa multa si dividerà metà al Camerario, metà al fisco.

« Chi udirà qualcuno, cittadino del Regno o straniero, dichiarare la nuova moneta falsa, sarà tenuto condurlo al Giustiziere perchè sia punito.

« Nessuno eserciterà bilance e pesi d'oro nel pubblico cambio, sotto pena della persona » (1).

Queste furono le nuove leggi colle quali si riformò nel 1222 la moneta e se ne prescrisse il corso.

Due considerazioni d'ordine generale vengono fuori: una riguardante il valore, l'altra il corso e l'esercizio di verifica dei pesi monetari.

Il valore della moneta fu certamente elevato, lo Statuto lo indica in modo non dubbio; « Si aliquis tenetur solvere alicui aurum pro mutuo reddat creditori denarios in quantitate sicut valebat ultimo die termini constituti, et creditor amplius ei querere non possit ».

La proibizione delle bilance e dei pesi d'oro dinota che nel pubblico cambio già era usanza comunemente accettata prendere la moneta a peso, e che l'ufficio di verifica era esercitato dai cambisti di mestiere. Da quindi innanzi l'ufficiale pub-

(1) RICC. DA S. GERM., *Chron.* cit., pagg. 108 e 109.

blico preposto dall'Imperatore curerà *officium ponderacionis statere nostre* (1), e potrà goderlo come concessione di sovrana regalia; la moneta intanto deve correre nel regno a conto e secondo il valore che nuovamente gli è stato imposto. Il *solido* d'argento è assunto ad unità, non più il tari d'oro. Vedremo se l'editto abbia in seguito sortito il suo effetto da questo punto di vista.

Nel 1225 in occasione del matrimonio del suo Enrico colla figliuola del Duca d'Austria « *denarii novi, qui imperiales vocantur, cuduntur Brundusiis, imperatore mandante, et veteres cassati sunt* » (2). Non è un'altra riforma monetaria, ma un'altra coniazione, la quale abolisce l'antica. Per l'impero l'emissione della nuova moneta rappresentava un guadagno, come vedremo parlando della coniazione dell'argento.

Di questa monetazione dal 1221 al 1231 parlammo a lungo nella nota alla *Regia Accademia dei Lincei*, e nel Catalogo che alleghiamo in appendice poniamo tutti i tipi del tempo che sono a nostra conoscenza.

I pesi di tutte le monete, che noi abbiamo classificato in questo periodo, cioè dal 1222 al 1231, portano in generale i pesi della monetazione sicula napoletana dei tari. S'incontra tuttavia il *regale* che presenta ancora tutte le varietà di pesi e di libbre: il napoletano di gr. 4, 10, quello di gr. 4, 45, che risponde al *solidus* dell'alto Medio Evo secondo i calcoli del Salvioni circa la libbra romana, il palermitano di gr. 5, 48 e il messinese di gr. 6 circa (3).

Si ha pure il doppio regale, che torna al peso di gr. 10,40 e che secondo il valore della moneta d'oro dal 1231 in giù si

(1) PAOLUCCI, *Il Parlamento di Foggia del 1240* etc., Documenti del tempo Svevo, Pal. 1896, N. 8, pag. 37 del 1229.

(2) RICC. DA S. GERM., op. cit., pag. 119.

(3) Cfr. Appendice N. 2 e SALVIONI, op. cit., Appendice.

potrebbe calcolare equivalente alla mezza oncia, mentre in quegli anni non potè valere più di 8 tari.

I segni esterni presentano la croce amalfitana e l'aquila con attorno: F. IMPERATOR; solo una monetina del peso di gr. 4,80, che noi reputiamo coniata pel Regno da Porta Roseto in su, ha nel centro una testa sormontata dall'aquila; in essa sonvi gli elementi tutti che poi esteticamente più ben fatti passeranno a notare la monetazione Augustale. L'arabo che prima era consacrato all'intestazione del sovrano resta solo nell'ultimo cerchio esterno, ma in una forma che riesce inintelligibile decifrare, sonvi arabeschi più propriamente parlando; Federico s'avvicina sempre più al concetto dell'Impero romano.

Dunque fra gli atti più importanti del nuovo Imperatore, che nel 1224 fondò l'Università di Napoli, non appena conseguito il sogno più bello dei suoi giorni, l'Impero, possono considerarsi l'avocazione alla Corona delle regalie, lo stabilimento dei diritti feudali e demaniali, la riforma monetaria dell'argento e il cambiamento del nome regale in imperiale nella moneta d'oro, e la riforma della finanza e delle contribuzioni (1). Onde il concetto Federiciano da siffatto punto di vista può considerarsi come un tutto organico, che risponde al volere del nuovo Cesare.

§ 2. Il 1231 nella vita di Federico II indica un'altra gran fase. È necessario dare un assetto definitivo allo Stato, e dare un corpo di leggi, che ritraggano l'antico sapere di Roma fuso coi nuovi bisogni delle popolazioni. Ben presto egli concedendo immunità e privilegi era riuscito ad attrarre all'Università di Napoli, opera del tutto sua (2), i migliori professori del tempo, che dagli studi di Bologna e Pavia erano stati

(1) GREGORIO, *Consid. sop. la St. di Sic.*, lib. III, cap. VI.

(2) SAVIGNY, *St. del Dir. Rom. nel Med. Evo*, vol. 2; HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dipl. Frid. II* all'anno; RICC. DA S. GERM., op. cit., pagg. 113 a 115.

educati al culto del Romano diritto. « *Accessoria nec minus continua nos oportuit excogitare remedia* » dice Federico II nella legge « *Nihil veterum* ».

Innocenzo III avea dato le sue decretali, e già cominciavano a sorgere anche le due correnti di Canonisti e Civilisti, i quali doveano più tardi (1) venire a lotte che segnano le più belle pagine della giurisprudenza classica del Medio Evo.

Federico che rappresentava il pensiero imperiale che si divincola dalle pastoie di Innocenzo III, il quale, come si esprime il Gregorovius, (2) si servi di tre principi e li mosse a sua volontà nella scacchiera della politica Europea, sentiva il bisogno di raccogliere in un corpo unico le leggi del Regno, come nei bassi tempi di Roma avea fatto Giustiniano.

Ed ecco nell'Aprile del 1231 ordina si compilino le nuove leggi; stabilisce nuovi dazî d'entrata che accrescono i proventi delle dogane, e per evitare le frodi riforma in tutto il Regno i pesi e le misure.

Il sistema delle imposte è al completo (3); nulla veramente abbiamo da invidiare ai nostri antichi padri; Federico II anche in questo senso non è inferiore a un qualunque buon ministro della Finanza italiana. Ma Federico era un genio!

Innocenzo III, che nella forma non fu secondo a Gregorio VII e ad Alessandro III, anzi li vinse nelle audaci idee dell'autocrazia pontificia, fu il vero esecutore di quella teorica di supremazia del mondo, contro cui sorse più tardi il fiero Ghibellino. Federico II pensò insorgere contro siffatta grandezza; e ciò che per Innocenzo fu la forza che lo rese arbitro dei destini dell'Europa, per Federico fu la spinta che lo mosse sulla via delle riforme, onde foggare una monarchia, una legislazione che servisse a dimostrare ai popoli la potenza di

(1) BRUGI, *Fasti aurei del Diritto Romano*, Pisa 1879, par. 1 pag. 97.

(2) Op. cit., cap. III, § 1 in trad. ital., pag. 119.

(3) WINKELMANN, *Acta imp.* ined. pagg. 613 e segg.

quell'Impero per virtù propria, non per concessione del Pontefice. Tale fu l'uomo.

Il proemio delle Nuove Costituzioni di Melfi (1) riflette nella maniera più completa le sue idee. « Dio trasse dalla terra il fango e lo vivificò col suo spirito e lo cinse d'onore e della gloria del diadema accordandogli una consorte e compagna; prescrisse loro delle leggi, e per averle trasgredite furono entrambi condannati. Da ciò i vizî degli uomini; onde la Divina Provvidenza creò i principi delle genti perchè punissero i delitti, qualunque fosse la loro sorte, fortuna e stato. Queste cose si richiedono in sommo grado dal re dei re e dal principe dei principi, perchè la sacrosanta Chiesa, madre della Cristiana religione non sia offesa dai detrattori e dalle clandestine perfidie e sia tutelata dalle incursioni dei pubblici nemici, e si conservino ai popoli la pace e la giustizia, e possano abbracciarsi pace e giustizia in unico amplesso. L'Imperatore preposto al fastigio dell'impero romano è al disopra degli altri Re, reso sublime dalla destra della divina potenza, sente il dovere di rendere grazie a Gesù Cristo amministrando giustizia e tutelando i diritti di ciascuno ».

E questo concetto di Cesarismo si vede ancora meglio nella Costituzione 31. « Non senza grande consiglio e ocultezza i Quiriti con decreto regio trasferirono al Principe il diritto e l'impero di far leggi, perchè da colui ch'è posto al fastigio della Cesarea fortuna per potenza si governino i popoli; da ciò la Giustizia ripete la sua origine, e ne deriva la difesa. Onde puossi comprendere quanto più per necessità che per utile si sia provveduto, giacchè nella medesima persona concorrono l'origine del diritto e la tutela; la forza non si scompagna dal diritto e la giustizia dalla forza. Perciò il Cesare è padre e figlio, signore e ministro della Giustizia per

(1) CARCANI, *Const. cit.*, e HUILLARD-BRÉHOLLES, vol. 4, p. 1.

conservare l'ordine costituito; nel venerare la Giustizia è figlio, nel provvederne la forza ministro. Forti di siffatta ponderata ragione, noi, che dalla mano di Dio ricevemmo lo scettro dell'impero, e fra gli altri Regni il governo di Sicilia, annunziamo a tutti i nostri fedeli del predetto regno il fermo proposito della nostra volontà; giacchè c'è a cuore che fra gli stessi, senza alcuna eccezione, a tutti e a ciascuno, s'amministri giustizia con pronto zelo; agli ufficiali, diamo incarico perchè dalla stessa cavino la forza e sappiano farla valere in ogni luogo. I loro ufficii vogliamo siano ben determinati; alcuni s'addicano all'amministrazione della civile giustizia, altri alla penale (1) ».

Per lui il culto della Giustizia si considera silenzio (2).

E più tardi quando vien meglio determinando l'ufficio del Maestro Giustiziere, egli dice: « All'autorità degli antichi Principi nulla togliamo, se, conformemente allo stato dei nuovi tempi, di nostra volontà mettiamo fuori nuovi Editti; e contro i nuovi abusi portiamo nuovi rimedi. La dignità dell'eccellenza imperiale ha siffatto bisogno per la necessità dell'ufficio suo, e siccome per i mutamenti delle cose e dei tempi sembra non bastino più agli uomini i vecchi diritti a estirpare i vizî e a rinnovare le virtù, ed ogni giorno si escogitano nuovi consigli, per i quali i virtuosi si cattivano i premi e i viziosi sono puniti con continue pene, comandiamo etc. » (3).

L'Imperatore è dunque un desposta, come lo descrive il Browning (4), è colui che deve difendere la Chiesa, amministrare giustizia ed intuire i tempi, perchè a questo ufficio lo ha posto la Divina Provvidenza. Per questo raccoglie le leggi

(1) CARCANI, op. cit. e HUILLARD-BREHOLLES, op. cit. l. c.

(2) Idem, cost. 32.

(3) CARCANI e HUILL. BREHOL., op. cit., loc. cit., cost. 38.

(4) BROWNING O., *Guelphes and Ghibellines of Medieval Italy 1250-1409*. London, pag. 36.

precedentemente stabilite, riconosce il diritto romano già diventato diritto comune e norma dell'Impero e ne forma un Codice ch'è il più grande monumento legislativo dei tempi (1).

E tutto l'ordinamento amministrativo rappresenta un organismo completo; gli ufficiali debbono giurare di fedelmente esercitare i loro uffici. Il Cesarismo è al completo in Federico II; egli intitola le sue nuove leggi: *Augustales* per indicare che sono di quelle di Cesare Augusto, di colui che « ad Imperii Romani fastigia, et aliorum regnorum insignia, sola divinae potentiae dextra, preter spem hominum, sublimavit ».

§ 3. Nel dicembre del 1231 allo stesso modo come s'erano riformate le leggi ed eransi venute riunendo in unico corpo, quantunque Federico non siasi poscia arrestato alle riforme e sia venuto or quà or là dando qualche nuovo ritocco all'amministrazione giudiziaria e finanziaria (2) nel senso moderno della parola, così fu riformata la moneta.

Raccolta di leggi precedentemente sancite sotto i Normanni e sotto lui medesimo furono il fondo delle nuove Costituzioni, la monetazione normanna di Arrigo e sua degli anni 1221-1231 fu appunto la base della nuova. Il potere del nuovo Cesare veniva fuori per mezzo di due solenni manifestazioni: le leggi e le monete; le une e le altre son dette Augustali: ecco l'origine del nome.

Su questo riguardo varie sono state le ipotesi messe fuori con molto corredo di erudizione. La questione Ciullesca s'è voluta in tutti i modi connettere agli Augustali, e gli sforzi precipui dei letterati sono stati appunto rivolti a tirare la coniazione degli Augustali al XII secolo o portarla al XIII.

L'argomento gravissimo, degno di attento esame, è stato

(1) SCHUPFER, *Stor. del Diritto II. Le Fonti, le Leggi e Scienza*, vol. I, pag. 324.

(2) Cfr. *Le Assise date a S. Germano nel 1232*: RICCARDO DA S. GERMANO, *Chron. cit.* l. c.

quello che molto bene fu posto dal preclaro nostro Di Giovanni (1).

Le Costituzioni di Melfi pubblicate nel Settembre del 1231 portano penali in Augustali, il cui ordine di conio fu dato nel dicembre dello stesso anno; sicchè è uopo ammettere che la moneta fosse esistita prima che la promulgazione.

Dicemmo altrove, e qui ci si permetta ripetere, che la deduzione tratta starebbe allorquando si potesse dimostrare, che il corpo delle Costituzioni di Federico II, a noi pervenuto, comprenda esclusivamente le leggi di Melfi, e che la promulgazione di queste ultime sia stata fatta in una sola volta nel Settembre del 1231.

Studi coscenziosi e severi fatti dal Capasso e dal Ficker (2) hanno dimostrato che le *Constitutiones Regni Siciliae* portano raggruppate insieme senza ordine cronologico leggi che, emanate in varie volte fino al 1243, furono poscia riunite insieme da amanuensi posteriori. Onde bisogna venire ad un attento esame se s'ha vaghezza di stabilire le date delle varie leggi.

Le penali sancite in prò del fisco sono in Augustali, in tari ed in libbre d'oro (3), onde potrebbe trarsi la conseguenza che lungo questo periodo la libbra d'oro si ragguagliava a due ordini monetari: i tari e gli Augustali.

Le leggi che portano multe in Augustali non sono parecchie, di esse una sola è del 1220 riformata quindi nel 1231 (4).

(1) *Studi di Filologia*, vol. IV. Tralasciamo le citazioni di tutti gli altri che si sono occupati di siffatta questione; chi ne avrebbe vaghezza potrebbe vederla nei lavori del Di Giovanni e del D'Ancona.

(2) CAPASSO, *Stor. Est. della Corti* etc. cit., FICKER, *Forschungen* etc. I.

(3) *Const.* in CARCANI e HUILL.-BRÉMOL.

(4) *Const.* tit. 92. CARCANI pag. 94. HUILLARD-BRÉMOLLES XCII pag. 46. « De servientibus exeuntibus extra Castrum sine licentia Castellani » pena di 4 augustali. Le altre leggi sono del tutto del 1231 e posteriori; tit. XXVIII, in latino e in greco Augustali, CARCANI, tit. XXIX, tit.

S'è vero, com'è stato dimostrato e non giova qui ripeterne gli argomenti, che il corpo di leggi che noi abbiamo oggi è un rimaneggiamento del Codice di Melfi colle altre leggi susseguenti, si può benissimo credere che la parola augustale fosse dovuta agli amanuensi posteriori. Di molte penali in augustali invero si ha traccia che furono stabilite prima del 1243 qualora la traduzione greca di alcune sanzioni sia un criterio per stabilirne la priorità, la quale in ogni caso non fu prima del 1232. Però non più di cinque volte ritrovasi la parola *αὐγουστάλια*, mentre nel latino s'incontra invece «Augustales» più volte, onde queste penali rappresentano modificazioni ed interpolazioni posteriori, come bene appare mettendo a raffronto i due testi.

Un fatto è certo che la menzione degli Augustali non può riportarsi prima della nuova riforma; le Assise dei Re e Normanni che sono state trovate dal Merckel e ripubblicate anche dal Brandileone, escludono in modo assoluto il dubbio che le penali in Augustali possano riferirsi a quell'epoca, come è certo per i documenti che mai prima del 1231 s'ha ricordo di tale moneta (1).

Veniamo ora alla seconda disamina.

Le Costituzioni di Melfi furono pubblicate nel Settembre del 1231, e simultaneamente per tutto il Regno?

Il quesito è veramente complesso e nol riprenderemmo dopo quanto altrove dicemmo, se non riflettesse un doppio

XXXIII, e tit. LXVI; H. B., part. II, tit. 56, pag. 200 del 1239, in greco non è tradotta. Lib. I, tit. XCIX vi è la penale nel solo testo latino; Lib. I, C. III penale in Augustali nel solo testo latino; Tit. CVII, Lib. I, augustali in greco e latino, Lib. II, tit. 3; Lib. XVIII ». Portano penali in Augustali nel solo testo latino, oltre le già dette; Lib. II, Tit. V; L. I, Tit. XIII, pena in 100 augustali in luogo di 5 libbre d'oro che vi era prima; cfr. H. B. pag. 86, Lib. II, Tit. XV e XVI.

(1) Cfr. nostro lavoro « *Di una moneta etc.* »

ordine di concetti: il modo di promulgazione delle leggi nel tempo svevo e la monetazione Augustale (1).

Come si pubblicavano le leggi al tempo di Federico?

Quando Federico II nel 1222 riformò la moneta due uomini furono mandati in ciascuna terra per rendere palese la volontà del sovrano. La faccenda era grave onde mal sapremmo concepire un sistema che potesse in modo qualsiasi farci supporre la partecipazione dell'elemento baronale o popolare nella fattura delle leggi, come suppose lo Schirmacher, e pieni di dubbi, il Winkelmann non seppe escludere (2). L'elemento baronale non fu reso partecipe nè a *condere* nè a promulgare leggi. E quando nel 1220 in Capua furon date le Assise non certo potrà suppersi che quella Curia avesse servito ad altro fuor che ad ascoltarvi la volontà imperiale. Riccardo da S. Germano dice in modo chiaro: *habita Curia generali pro facto regni, subscriptas edidit sanctiones* » (3). La Curia non prese alcuna parte alla formazione delle leggi, ed è poi noto come afferma il Winkelmann, profondo storico di Federico, che i baroni nelle sue mani non furono che uno strumento militare, non avevano alcuno influsso o importanza politica.

Esclusa quindi l'idea che la Curia prendesse parte alla formazione delle leggi, e che fosse composta dagli Ufficiali del governo chiamati a portare l'ordine nelle varie provincie, non resta che il sistema da noi accennato; cioè l'invio dei messi speciali destinati a far conoscere la nuova legge. Nel 1222 quest'incarico l'ebbero solo due persone per tutto il Regno, e

(1) *La monetazione di Federico II e gli Augustali e la pubblicaz. del Cod. di Melfi* cit. in *Riv. It. per le Scienze Giur.*, 1897.

(2) SCHIRMACHER, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Göttingen 1859-61, II, 246, e WINKELMANN, *Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten*, Berlin 1863, pag. 374 e dello stesso parere è nell'opera più recente che arriva al 1228: *Kaiser Friedrich der Zweite*, 1889.

(3) Op. c. pag. 101.

non si vorrà ammettere che contemporaneamente avessero adempiuto l'incarico di far conoscere la nuova riforma.

Era necessario un tempo discretamente lungo se si pone mente che l'Italia del tempo non era tanto progredita in mezzi di viabilità.

E quando nel 1231 si riformano i pesi e le misure e si inibiscono nuovi dazii il mezzo per comunicarlo ai popoli non è punto diverso sebbene più semplice e sbrigativo.

I maestri giustizieri delle varie città ricevono in iscritto l'ordine di mettere in esecuzione *novas constitutiones nostri culminis statutas...* ad opus curie nostre de bucheriis demanii nostri... (1). Non s'inviano più i messi speciali, ma si trasmette l'ordine ai Maestri Giustizieri, i quali sono a capo dell'azienda governativa; e noi sappiamo che Adenulfo d'Aquino fin dal 1228 era *Contestabilem et totius Sicilie magistrum iusticiarium* (2).

Dunque quelle istituzioni ch'è necessario siano conosciute per tutto il Regno, perchè contribuiscono ad aumentare le rendite dello Stato, non sono date neppure nella generale Curia ma sono trasmesse ai Giustizieri perchè ne vigilino l'osservanza; e così si spiega il *publicatae sunt per totum Regnum* di Riccardo da S. Germano.

Orbene per le leggi che riguardavano l'andamento amministrativo e giudiziario non v'era il bisogno urgente di farle conoscere simultaneamente in tutto il Regno come per le leggi che si riferivano alla riforma finanziaria. Non potevasi certo in quell'occasione escogitare un metodo diverso da quelli fin'allora invalsi.

L'incarico di bandire la nuova legge dovea essere affidato

(1) WINKELMANN, op. cit, pag. 621.

(2) PAOLUCCI, op. cit, pag. 36 in nota diede la notizia sconosciuta di un maestro Giustiziere per tutta la Sicilia fin dal 1228, questa notizia fu ritenuta pregevole dallo SCHEFFER BOICKORST.

o a messi speciali o ai Giustizieri con ordine trasmesso per lettera patente.

Gome si procedette per la pubblicazione del Codice di Melfi?

Nell'agosto del 1231, Riccardo da San Germano dice: « *Constitutiones novae, quae Augustales dicuntur publicatae sunt* ». Dove furono pubblicate? Non certo in tutto il Regno come si fece un mese dopo per la riforma dei pesi e delle misure, la quale, notificata al Maestro Giustiziere, tuttavia non fu conosciuta in Sicilia che fra l'Ottobre e il Novembre (1), ma semplicemente « *publicatae sunt* ».

Se si riflette che nell'Aprile « *Constitutiones novae apud Melphiam, augusto mandante, conduntur* » e nell'Agosto « *publicatae sunt* », il senso da attribuirsi a questa parola non è più dubbio. Nell'Aprile s'iniziano gli studi di raccolta, ed era uopo un certo tempo perchè fossero state condotte a termine; finite non restava che metterle a pubblica conoscenza. Ma ebbero vigore in quel mese che furono terminate? Non ci pare possa affermarsi; senza la promulgazione non poteva pretendersi la conoscenza.

Nel 1232 nel mese di febbrajo il nostro Cronista ci assicura che in S. Germano furono promulgate le nuove Costituzioni, *quae Augustales dicuntur* per mezzo di un pubblico banditore. Dunque in un luogo non tanto lontano da Melfi, dato che le leggi vi fossero state pubblicate nell'Agosto del 1231, passano sette mesi perchè si conoscano. Si esclude quindi l'idea della simultanea promulgazione dell'Agosto; e torna il metodo dei messi pubblici, come per l'introduzione della nuova moneta imperiale nel 1222; dunque nel 1231 abbiamo che le leggi di Melfi sono rese pubbliche per mezzo di banditori, e la riforma dei pesi e delle misure per lettere patenti notificate ai giustizieri.

(1) WINKELMANN, op. cit., l. c.

Un'altra data di promulgazione per le Costituzioni di Melfi ci viene fornita da altre fonti, e val la pena di ricercarla. La conoscenza delle Costituzioni di Melfi fu la causa delle rivolte di Messina contro Riccardo da Montenegro, venuto in Sicilia nell'Agosto del 1232; precedentemente vi era stato Maestro Giustiziere, come sappiamo da un documento ufficiale del Novembre del 1231, Adenulfo d'Aquino (1). La discrepanza fra le due fonti che riferiscono il fatto, l'Appendice del Malaterra e le Cronache di Riccardo da S. Germano (2) è più apparente che reale; l'indizione cui si riferisce l'Appendice del Malaterra è la V Costantinopolitana, e torna appunto al 1232 (3).

S'è vero che Riccardo da Montenegro fu il nuovo Giustiziere mandato in Sicilia e sotto di lui si produsse la sommossa perchè di un subito s'abolivano i privilegi accordati, si ha fondamento a dedurre che non prima di quel tempo vi si conoscessero le leggi. E s'accordano bene i contratti del tempo, chè proprio dall'Agosto in Palermo il *regale* dei latini passa ad Augustale, come nei Greci di Napoli i νομισματα ad αὐγουστάλια, mentre nei greci di Sicilia, mancando le carte per un periodo, di 16 anni, il cambiamento si trova nel 1236 (4); ma si può anche con sicurezza affermare sia avvenuto nel 1232. Perchè prima di questo tempo non si ritrovano mai menzioni di Augustali in Sicilia e nel Napoletano?

Tutto va dunque perfettamente d'accordo: documenti, monete, leggi, cronache si fondono in una mirabile armonia. Gli augustali rappresentano dunque il fenomeno massimo del Cesarismo sia nelle leggi sia nelle monete. Il valore di questo

(1) WINKELMANN, op. cit., l. cit.

(2) PERTZ, op. cit. vol. XIX pag. 496 e RICC. DA S. GERM. op. cit. l. c.

(3) Rimandiamo al nostro lavoro cit. in Riv. It. per le Scien. Giur.

(4) Tabulario della Maria Magione perg. 31 in Docum. per Ser. alla Storia di Sicil. 4.^a Serie, Dipl. vol. XVI, fasc. II, pag. 39 e TRINCERA op. cit, pag. 399; CUSA, op. cit., pag. 92.

nuovo Augustale, venne fissato a tari 7 $\frac{1}{2}$; e come degl'Imperiali furono fatte due coniazioni così degli Augustali ne sappiamo tre abolendo ogni volta le precedenti; solo un piccolo segno indicò la diversa data del corso, come puossi vedere nel nostro Catalogo (1).

§ 4. Come il nuovo corpo delle Costituzioni di Melfi, dette Augustali, abolì tutte le leggi che fino a quel tempo aveano avuto vigore nell'Italia Meridionale, così le nuove monete, dette eziandio augustali, abolirono la monetazione che precedentemente aveva avuto corso. Però in questo fatto di grande importanza non abbiamo solo a considerare il cambiamento del nome da *regale*, *imperiale* in *augustale*; v'ha qualcosa di più alto che giova indagare.

Il valore dell'augustale, lo dicemmo fu fissato nel 1232 a tari 7 $\frac{1}{2}$ e per banditori pubblici, come afferma Riccardo da S. Germano.

« Mense Junii quidam Thomas de Pando civis Scalensis novam monetam auri que augustalis dicitur ad Sanctum Germanum detulit distribuendam... ut ipsa moneta utantur homines in emptionibus suis, iuxta valorem ab imperiali providentia constitutum, ut quilibet nummus aureus recipiatur et espendatur pro quarto uncie (2).

Dunque per l'autorevole ed incontestabile testimonianza di Riccardo da S. Germano sappiamo che nel 1232 il valore dell'augustale fu portato a tari 7 $\frac{1}{2}$ e valse la quarta parte dell'oncia d'oro.

Le *Constitutiones summarie et gabellarum* (3) ci fan sapere in che cosa consistesse la riforma dei pesi e delle misure di cui parla Riccardo da S. Germano pel Settembre del 1231. Per quella riforma l'oncia d'oro fu fissata al rapporto

(1) Append. N. 2.

(2) Op. cit. pag. 144.

(3) HUIILLARD-BRÉHOLLES, op. cit., vol. 4, pag. 265 e 66.

di 30 tari e la libbra a 360 tari. Or se per poco come peso medio dell'augustale fissiamo gr. 5, 60 siamo al caso di potere vedere che il tari pesava gr. 0, 75, ed abbiamo dopo la riforma una moneta di tal peso (1), l'oncia gr. 22, 40 e la libbra gr. 268, 80, sicchè fu diminuita la libbra romana di circa la quinta parte.

Parlando della monetazione normanna dicemmo che la libbra si componeva di 72 dinâr, e nel napoletano di 96 numismi o solidi, e più giù pei primi tempi svevi dimostrammo che in Napoli s'ebbe come moneta di conio il *solidus* perpero di 8 ad oncia, indi quello di 7 ad oncia, ed anche quello di 6; mentre nella Sicilia il regale, imperiale, *νόμισμα*, *dinâr* pur computandosi a 6 per oncia ebbe in Palermo un peso minore che in Messina; nell'una si ragguagliava alla libbra magrebina, nell'altra alla fatemida. Tutto sommato si può affermare che mai confusionismo monetario fu maggiore che in quegli anni. Il *solidus* d'oro in Sicilia valse il dinâr o magrebino o fatemida, dinâr che diede il nome al tari, robâ'i, sua quarta parte; nel Napoletano il tari dovuto agli arabi, si adattò prima al rapporto della libbra romana entrata negli usi di Costantinopoli, e modificandosi a seconda del rapporto che i tempi stabilivano fra il *solidus bythianteus* e l'oncia, e poscia anche al rapporto della libbra romana 72 solidi. Dunque in Sicilia imperò la libbra araba, in Napoli la libbra romana; onde il *solidus*, *νόμισμα*, *dinâr*, *regalis*, *imperialis* variò da luogo a luogo. Il *solidus*, *νόμισμα*, *regalis imperialis*, in Napoli ebbe corsi di monete da gr. 3, 34 a gr. 4, 54; in Sicilia da gr. 5, 48 a gr. 6 circa, pur valendo sempre nelle varie provincie quattro tari, o di Messina, o di Palermo o di Napoli. Nei rapporti commerciali è certo che il regale di Messina valea in Palermo più di quello coniato in Palermo stesso,

(1) Cfr. App. N. 2.

e alla loro volta i regali di Palermo e Messina volevano il doppio, quasi il triplo del napoletano.

Chi riformava le leggi non dovea anche riformare la moneta in modo da dare un assetto definitivo alla finanza? E la riforma era anche necessaria per regolare le entrate dello Stato, giacchè il napoletano pur pagando in numerario le stesse tasse che la Sicilia nel valore specifico pagava meno, e ciò dovea necessariamente produrre malcontento. Dall'altro canto la riforma monetaria del 1232 non potea andare ai versi dei Siciliani specie di Messina, i quali, bisogna pur dirlo, aveano ragione a credere pericolosa per loro l'innovazione, e quindi si rivoltarono contro Riccardo di Montenegro.

Nel medesimo modo però come le stesse leggi ebbero vigore per tutto il regno, salvo or quà or là il riconoscimento di locali consuetudini, così le stesse monete ebbero corso in tutto il regno; nessuna deroga fu fatta però alla legge comune; lo Stato poteva bene permettere l'uso di locali consuetudini come leggi, ma dovea proibire severamente che la riforma finanziaria fosse stata menomata. E il concedimento della moneta locale avrebbe rese frustranee tutte le leggi relative all'amministrazione della finanza. Sicchè la coniazione dell'augustale era una necessità sia per abolire la moneta precedente, sia per mettere in atto la riforma dei pesi e delle misure fatta per tutto il regno. Federico II in questa riforma monetaria si manifesta dunque all'altezza del suo genio innovatore. Egli piglia di botto l'*imperiale* di Palermo, dove era stato educato, che ha un peso di gr. 5, 48 e sta quindi fra quello di Messina e quello di Napoli di 6 ad oncia, ed elevandolo nel peso, e riformandolo nell'impronta gl'impone un corso e un valore di tari 7 $\frac{1}{2}$. Della libbra romana mantiene solo il rapporto fra l'oncia e la libbra, cioè 12 oncie formano la libbra, nel resto tutto è innovazione; l'oncia da 24 tari di Sicilia e da 28 e 32 tari di Napoli è portata a 30; la libbra da 288 tari di Sicilia e da 336, 384 tari di Napoli è stabilita a 360. Tale è la riforma.

La moneta siciliana ne uscì molto danneggiata; ma la pena del sacrificio era benissimo compensata dal vantaggio che ne ricavava il regno intero per la unificazione monetaria, sebbene Federico nei rapporti fra l'Italia continentale e il suo regno venisse a guadagnare circa un quinto di libbra di valore intrinseco d'oro.

Non avevo dunque ragione nell'affermare che « andar brancolando in cerca del nome Augustale prima del 1232 è non avere un'idea esatta del concetto dello stato in Federico II? (1)

Dovremmo ora intrattenerci dei vari pesi degli Augustali di Manfredi e Corradino (2), ma ce ne dispensiamo, giacchè non sapremmo far meglio che rimandare al lavoro dell'illustre Edoardo Winkelmann (3), pur affermando che i benefici effetti della riforma Federiciana durarono più a lungo che la dominazione sveva.



(1) Con queste parole chiudevo la mia nota pubblicata nei *Rend. della R. Acc. dei Lincei* cit.

(2) HAMPE, *Geschichte Konradin's von Hohenstaufen. Innsbr.* è il migliore lavoro sul riguardo.

(3) Cfr. Ueber die Goldprägungen etc. in *Mittheil.*, cit. 1894, Band. XV. Era già terminata la stampa del presente lavoro fino a questo capitolo il 3 Giugno 1897 quando ci giunse la pregevolissima pubblicazione del ch. *Cornelio Desimoni*, negli atti della *R. Accademia dei Lincei*, Serie V, *Classe Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, vol. III, 1896. Il nostro tema non v'è stato quasi trattato, onde non abbiamo nulla da modificare; ma ce ne occuperemo altra volta.

CAPITOLO VII.

La monetazione di Federico II e l'ordinamento delle zecche.

§ 1. Unità di pesi e di monete d'oro e d'argento. — § 2. Diritto d'emissione e tassa per mercanti, che battono moneta nella zecca imperiale. — § 3. Le zecche, il loro ordinamento e l'ufficio di verifica.

Studiando la vita di Federico II nei suoi atti politici, nelle riforme legislative, amministrative, finanziarie abbiamo avuto modo di mostrare che tutto in lui è guidato da un alto concetto di unità. Egli, col senso fine di grande legislatore, intuisce ch'è impossibile regnare a lungo se non imprime nell'animo dei suoi dominati il sentimento della sua grandezza, se non dimostra di provvedere all'assetto definitivo del regno con leggi uguali e conformi che gli rendano meno difficile il compito cui la « Divina Provvidenza » lo ha preposto.

Unità di leggi, unità di amministrazione, unità monetaria, unità di pesi e di misure. E se per un momento si riflette che tutto quest'immane lavoro, che avrebbe dovuto essere l'opera lenta dei secoli, fu da lui fornito in poco più di un decennio dal 1221 al 1232, e in un tempo in cui si raccoglievano in Italia i frutti di parecchi secoli di barbarie, si avrà ragione ad appellarlo un genio. Però le sue riforme che avreb-

bero dato un serio e grande impulso alla civiltà dell'Italia meridionale, appunto perchè opera di un uomo, e non della nazione eran destinate a cadere al primo urto, alla prima scossa contro la civiltà, e caddero, lasciando di quel tempo la memoria di un raggio fulgidissimo nella civiltà di Sicilia. Ma ritorniamo al nostro argomento.

Al grande confusionismo monetario nel 1232 subentrò l'unità di moneta; al grande confusionismo di pesi e misure subentrò l'unità in tutto il regno. Varie libbre vi erano; in Sicilia *magrebina* e *fatemida*; in Napoli pur essendovi la romana avea tale confusione di tagli da non potercisi raccapezzare.

Federico con unico decreto riforma tutto. Piglia l'*imperiale*, *صمقة*, *dinâr* di Palermo, ne modifica l'impronta e ne eleva nominalmente il valore da 4 a tari 7 $\frac{1}{2}$. Ai vari computi di libbre e d'oncie sostituisce unico rapporto; l'oncia vale 30 tari, la libbra 360 tari; questo fatto ci viene accertato da Riccardo da S. Germano (1) e dalle *Constitutiones summarie et gabellarum* (2).

Tale fu la riforma adottata generalmente « per totum Regnum », onde le nuove contrattazioni non si riferiscono più ai pesi di questa o tal'altra città, ma *ad pondus Regni*, *ad pondus generale Regni* e talvolta *ad pondus novum huius regni* (3).

(1) RICC. DA S. GER., op. cit., l. c., mese di Settembre.

(2) Fogl. 99 ret. e verso. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dip. Frid.* cit. vol. 4 fog. 265 e 266.

(3) Tabul. della Magione perg. n. 31, del 1232; perg. 48 del 1245; perg. 51 del 1250; perg. 53 del 1251; perg. 55 del 1251; perg. 59 an. 1253; perg. 68 anno 1257; perg. 72 del 1258; perg. 77 ann. 1258; perg. 86 del 1260; perg. 89 anno 1260; 90 del 1260; perg. 105 del 1265. Tab. Vescovile di Cefalù perg. 43 del 1252; perg. 45 del 1264. Tabul. S. Maria di Malfino perg. 10 del 1242; perg. 11 del 1242 (1243); perg. 25 del 1252;

Tutto in lui è dettato da un concetto di unità, tutto ha indole generale; leggi, monete, amministrazione, sistema di pesi e misure: solo nel diritto privato consente l'esercizio delle varie consuetudini alle città (1).

L'unità del sistema, lo dicemmo, era necessaria perchè avessero potuto verificarsi le entrate del regno in modo sicuro. Il tari d'oro diminuito nel suo valore intrinseco resta come unità monetaria e reale, sicchè da questo punto di vista Federico s'è adattato al sistema entrato nella vita dei sudditi.

Il bisogno continuo di denari per sostenere le numerose guerre, s'è detto, lo spingeva ad emettere sempre moneta. È noto che i suoi detrattori lo incolparono di avere dato corso alla moneta falsa e di avere coniato moneta di cuoio (2). Le monete del tempo che abbiamo escludono del tutto le dicerie accumulate su lui, e le convincono come ispirate da quell'odio intenso, onde lo circondarono i suoi nemici dopo la morte. Il monetamento d'oro, che abbiamo studiato nei differenti tipi e fasi, ci autorizza a concludere in modo diverso.

È ben vero che la monetazione sicula, venutasi formando da Guglielmo II al 1231, erasi veduta in un tratto, mercè la nuova riforma, quasi raddoppiata nel valore nominale, e quindi

perg. 41 del 1256; perg. 49 del 1257; pubblicati in *Docum. per servire alla St. di Sicilia* 1.^a Serie. Diplomatica, vol. XVI, fas. II, 1895.

Cf. GARUFI, *Usi nuz.* etc. cit., pag. 69, perg. del 1235-36.

(1) Cf. *I privilegi e le conferme di Consuetudini di Palermo, Messina, Caltagirone* etc.

(2) Il fatto, secondo riferisce il Villani (Giovanni) libro VI, cap. XXI fu non per volontà di Federico, ma perchè astrettovi dal bisogno della guerra del 1240. Difatti soggiunge, avuta la città di Faenza, « a chiunque avea dato delle stampe (di cuoio) gli cambiò ad agostari d'oro, i quali valea l'uno la valuta di fiorini uno ed un quarto... »

GARUFI — *Monete e Conii nella Storia del Dir. Sic.*

9

diminuita nell'intrinseco, ma non deve questo dato elevarsi a criterio generale per valutare la riforma. Palermo e Messina avevano una libbra, che di fronte alla napoletana e a quella che correva in tutto il commercio valeva circa la quarta parte in più. Se quindi si considera il fatto che, per la differenza del titolo e del peso, il tarì napoletano tornava quasi la metà del Palermitano e la metà invece del messinese, ha ragione a concludersi che la deprezzazione monetaria fu a tutto danno della Sicilia, non del Napoletano; sicchè tutto sommato l'accusa contro Federico II, non ci pare abbia serio fondamento.

Gli si attribuisce « aera cudit argenti tenui superinduta cuticula » (1); la notizia è molto arrischiata, quantunque in parte non priva di base.

Gli *Statuta officiorum*, in parte pubblicati dal Blancard (2) ed interamente dal Winkelmann negli *Acta imperii inedita* (3), ci assicurano che dall'avvento all'Impero alla sua morte si fecero sei varie coniazioni d'argento, mentre d'oro non ne conosciamo che cinque, che si conservano malgrado la nuova introduzione monetaria seguita ai tempi di Carlo d'Anjou (4).

La fonte nuova, *Statuta officiorum*, va perfettamente d'accordo con quanto ci riferisce il minuto ed esatto cronista Riccardo da S. Germano, onde vien meno il grande capo d'accusa; Federico in circa trentanni emise solo cinque volte moneta d'oro, e sei d'argento (5), quando gli stessi Re normanni

(1) MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, Tom. 3, pag. 1, fog. 584.

(2) *Des monnaies frappées en Sicile au XIII siècle* par etc. en *Revue Numismatique*, N. S. tom. IX, 1864, A. O. p. 225.

(3) Pag. 766 e seg.

(4) WINKELMANN, *Ueber die Goldprägungen* etc. cit. pag. 2.... Exemplare der Augustalen selbst zu stützen die allerdings trotz ihrer Einziehung durch König Karl. I, nicht allzu selten sind.... »

(5) Veramente negli *Statuta Officiorum* non si ha ricordo che di 5 coniazioni sole d'argento, però negli *Excerpta Massiliensia*, pubblicati

erano abituati rinnovarla quasi ogni anno, e più giù il Provenzale ne fece una sorgente speciale di lucro.

Mettendo i pesi vari degli Augustali, che non presentano tipi costanti ma aggirantisi intorno al gr. 5, 60 (1), in rapporto a quanto afferma il Cronista, e gli *Statula officiorum* confermano, cioè che il loro valore fosse di tari 7 $\frac{1}{2}$, s'osserva che difatti il piede del tari subì nel 1231 una diminuzione di peso effettivo. In altri termini il valore dell'oro nominalmente fu elevato, sicchè il tari nella seconda fase dell'impero fu ribassato a gr. 0, 75; ciò non fu dovuto alla crisi monetaria, che travagliò l'Europa fra la fine del XIII a tutto il XIV secolo, ma semplicemente al bisogno di trarre dall'emissione un maggior guadagno. « *Quantum curie nostre pecunia sit oportuna*, scrive Federico nel luglio del 1238 ai suoi ufficiali (2), *ad presens vostra devocio non ignorat. Sollicite igitur omnes vias expedit inveniri, ex quibus habere pecuniam valeamus, propter quod de cudenda nova moneta nuper per nostram curiam est provisum* ». Però non potrà mica affermarsi che solo il principio del guadagno abbia spinto Federico a siffatta diminuzione di valore intrinseco, quando si pensa che il tari d'Amalfi, ch'ebbe corso nel Napoletano, tornava, anche nei tempi normanni, e pel titolo dell'oro e pel peso alla metà del Siciliano.

pure dal Winkelmann, (*Acta imp.* pag. 599 e segg.), abbiamo notizia di un'altra coniazione d'argento ch'ebbe luogo nel 1248, come risulta dall'ordine regio nell'aprile « ... *quatenus in sicla nostra ad presens novam monetam cudi faciatis, cuius nove monete solidi XXX ponderent libram unam, que de argento puro teneat unciam unam minus quarta, et expendatur ana solidos sexaginta per unciam...* »

(1) Cf. App. N. 2.

(2) WINKELMANN, *Acta imp.* cit. pag. 637.

Veniamo ora alle monete d'argento di cui si fecero 6 coniazioni nei varii anni dal 1221 al 1248 (1).

Venuto l'Imperatore nel Regno conì moneta di denari, dicono gli *Statuta officiorum*, contenente ciascuna libra il peso di 3 oncie di argento puro; una libra d'argento conteneva in numero trenta soldi, che fra argento rame per lega e spese di coniazione costava alla Curia 15 tari ed un grano, cioè 23 denari un tari d'oro, mentre l'Imperatore faceva distribuire la moneta pel regno « secondo la volontà degli uomini » a 16 denari per tari d'oro.

Qui ci soffermiamo a fare alcune osservazioni. Se una libra di denari a 30 soldi costa 15 tari ed un grano, cioè, come dice il documento, 23 denari un tari d'oro, è chiaro che una libra d'argento dà 345 denari ed un soldo imperiale denari 11 $\frac{1}{2}$. Ora se nel commercio il corso di siffatta monetazione è di 16 denari per tari d'oro, di quanti tari d'oro, secondo questo computo, fu composta l'oncia? Nel capitolo precedente riportando il decreto del 1222 di Federico II relativo all'abolizione dei tari d'Amalfi e al corso della nuova moneta imperiale, decreto che per la prima volta ci fu dato conoscere per la fonte nuova delle Cronache di Riccardo da S. Germano, dicemmo che l'oncia d'oro valea nel commercio soldi 40 e nel cambio 41. Siffatto decreto certamente non può riferirsi che alla monetazione dell'argento in esame; onde sapendo che un soldo costava 11 $\frac{1}{2}$ denari, l'oncia d'oro viene 460 denari da una parte; dall'altra essendo un tari d'oro dato al corso per 16 denari, l'oncia d'oro calza bene al computo di tari 28 e $\frac{3}{4}$, cioè siamo sicuri che l'oncia di tari di cui si parla è la napoletana, e precisamente di quei tari che tornano al taglio di 7 soldi d'oro o bisanti per oncia. Ora quest'ultimo dato ci porta ad af-

(1) WINKELMANN, *Acta imp.* cit. pag. 707, e 763 e retro. « Uebersicht über die Silberausprägung unter Friedrich II und seinen Nachfolgern ».

fermare che il tari ufficiale dal 1222 al 1231, torna quasi al peso di gr. 0, 89. Assodato che l'oncia ufficiale d'oro era calcolata a tari 28 e $\frac{3}{4}$, si vede bene che diminuendo il taglio del soldo da 7 a 4 per oncia, il soldo sarebbe valso tari 7 e qualche cosa; portando questo resto frazionario a $\frac{1}{2}$ tari ed elevando l'oncia di un tari ed $\frac{1}{4}$, potevasi bene rendere il rapporto rotondo: e questo fu fatto nel 1232 valendosi del νόμισμα, *regale*, Palermitano.

Il conto nostro che l'oncia d'oro era di tari 28 e $\frac{3}{4}$ è esatto e c'è dato constatarlo colle parole medesime del documento in esame, dove si dice « que accidunt libre due denariorum ipsorum pro uncia una fere », mentre se l'oncia fosse stata composta di 30 tari due libbre avrebbero dovuto dare il rapporto assoluto.

Questa monetazione d'argento nella lega è superiore a quella che nel 1205 e nel 1216 fu adoperata in Bologna (1); Federico vi pose 3 oncie di fino argento, mentre in Bologna era 2 $\frac{3}{4}$: la differenza non è notevole, ma abbiamo voluto riferirlo tanto per mostrare che l'accusa di falsario fino al 1222 punto gli conviene. E nemmeno gli conviene pel 1225 quando diminuì la tenuta dell'argento a due oncie ed un terzo per ciascuna libra, onde fra lavoro argento e lega costavano 26 denari e $\frac{1}{2}$, un tari d'oro, e ne impose il corso a 18 denari per tari d'oro.

Nella terza coniazione, 1231, il titolo dell'argento s'abbassò ad oncia 1 $\frac{1}{2}$ per libra, però s'elevò il rapporto a denari 20 per tari d'oro; e più giù il titolo si portò nuovamente ancora più basso, un'oncia per libra, conservando il rapporto di 20 denari per tari d'oro. E nel 1238 s'abbassò ancora ad un'oncia meno tari sette e mezzo, ma il tari d'oro valse nel com-

(1) SALVIONI, op. cit., § V e VII, l. c.

mercio 23 denari; finalmente nel 1248 il titolo fu portato a $\frac{3}{4}$ d'argento per libra ma il corso fu elevato a 60 denari ».

Man mano che si facevano nuove emissioni diminuiva la tenuta dell'argento fino a che si venne ad una moneta, che d'argento avea, staremo per dire, una semplice lega. Però ad onore di Federico va constatato il rapporto sempre crescente dei denari rispetto al tari: da 10 denari a 60, quantunque si possa bene affermare che il valore, specie dell'argento, fosse più nominale che effettivo.

Abbassandosi il titolo dell'argento il valore intrinseco veniva diminuito; fino al 1238 la diminuzione del fino argento era in parte compensata coll'aumento del numero dei denari che vi volevano per formare un tari; e nelle due coniazioni del 1222 e del 1225 si può affermare che il rapporto si mantenne presso che esatto. Nelle successive invece l'abbassamento fu più sensibile ed il guadagno maggiore.

Ma il guadagno maggiore alla corona proveniva in gran copia dal cambio della nuova moneta coll'altra che precedentemente aveva avuto corso. Egli imponendo che nessuno potesse chiedere ne ricevere moneta diversa dalla nuova (1), e ritirando le vecchie monete d'oro e d'argento veniva a percepire un gran lucro; e questo ci viene luminosamente confermato dagli *Statuta officiorum*.

Sicchè, se l'emissione non fu fatta ogni anno sotto Federico, può dirsi che egli apportò una rivolta nel commercio del tempo, facendone per la corona fonte di lucro, sistemando però ed armonizzando sempre tutti i rapporti finanziari, a misura che venivasi sperimentandone il bisogno (2).

(1) RICC. DA S. GERM., op. cit., pag. 108, col. 2.

(2) Qui ci cade acconcio osservare che gli *Statuta Officiorum* ci danno un mezzo sicurissimo per sapere il valore effettivo del fino argento dal 1222 al 1248. La monetazione del 1222 con tre oncie d'argento e il resto

§ 2. Il sovrano teneva le zecche per diritto di regalia, come facienti parte del demanio regio. Lungo il periodo svevo non furono mai date in appalto o gabella come più giù nel tempo Aragonese; dalle memorie che sul proposito ci vengono tramandate, appare chiarissimo ch'erano tenute, com'or direbbersi, in economia.

« Veruntamen mercator, qui facit laborari aurum suum in siclis ipsis, preter quam quindecim et medium debet solvere alia grana quatuor et medium pro qualibet uncia, quam laborari facit in siclis, pro expensis que fiunt in labore uncie cuiuslibet. Servatur tamen sibi eleccio an velit dare curie predicta grana auri quatuor et medium pro expensis et tunc curia facit expensas, an velit ipsas expensas facere in labore uncie ipsius et tunc non debet curie quatuor predicta grana et medium, set quindecim grana et medium tantum pro qualibet uncia, et mercator ipse facit expensas de suo proprio » (1). Dunque chi batteva moneta esclusivamente era la zecca regia; il diritto eminentemente sovrano non fu derogato; nel regno di Sicilia nessun altro tranne l'Imperatore può emettere, ne havvi caso di deroga a questo diritto. Onde la moneta che i mercanti per loro conto potevano far battere nella zecca imperiale non aveva altra impronta che l'imperiale, in caso diverso sarebbe stata dichiarata fuori corso. L'utile ai mercanti, da questa facoltà loro concessa di adire la zecca gover-

lega e lavoro, costò tari 15 ed un grano; nel 1225 con oncie 2 e $\frac{1}{3}$ d'argento, tari 13 $\frac{1}{4}$. Or siccome in tutto questo tempo il tari ufficiale è il quarto del bisante di 7 ad oncia romana, ne deriva che $\frac{2}{3}$ d'oncia d'argento valgono tari 1 e $\frac{1}{2}$ più un grano d'oro di siffatta moneta. Un'altro dato ci è fornito dal rapporto fra le due altre coniazioni 1231-36, per le quali oncia $\frac{1}{2}$ d'argento vale tari 1 e $\frac{1}{2}$ della monetazione augustale. Abbandoniamo questi calcoli ai nummografi.

(1) WINKELMANN, *Act. imp. cit.* pag. 766. « De moneta que laborantur in siclis ».

nativa, obbligati com'erano a pagare alla Curia quindici grana e mezzo per diritto sovrano oltre le spese, poteva solo venire dal prezzo di compra dell'argento e dell'oro, e ciò come una concessione dell'imperatore tanto per aumentare i commerci nel Regno. Nessun altro tranne che i mercanti poteva usufruire della sovrana concessione; i feudatari non avevano diritto a far battere moneta nella zecca del regno.

I mercanti però se ne rivalevano facendo incetta d'oro e d'argento, trafficando ed esportando fuori del Regno, da ciò l'ordine: « *ut bulzonalia de regno nullatenus extrahantur* » (1). Comprando la vecchia moneta a buon mercato, anche col diritto di coniazione che loro pagavano alle zecche, avevano però modo di cavarne guadagno; però quando l'imperatore avea bisogno di battere nuova moneta, ordinava che i maestri zecchieri « *nullum participium cum mercatoribus habeant nec aliis negociis vacare cogantur, sed tantum curie nostre commodum totu intencione studeant procurare* » (2)

Tutta la moneta ch'esciva dalle zecche del regno doveva avere l'immagine, che alle volte veniva trasmessa direttamente dal Maestro giustiziere (3).

§ 3. Appartenendo le zecche allo Stato, sia quella di Brindisi sia l'altra di Messina, di cui s'ha ricordo, era mestieri che l'ordinamento delle medesime fosse conformato in modo da rendere agevole l'esercizio del controllo. La zecca era considerata come un ufficio governativo, onde i maestri zecchieri erano ufficiali del governo, e dovevano giurare prima d'entrare d'essere fedeli all'Imperatore e di bene esercire l'ufficio.

(1) WINKELMANN, *Act. imp. cit.* pag. 637 (28).

(2) *Idem*, l. c.

(3) *Ibid.* l. c. « *Sub quibus autem ymaginibus hec nova pecunia cudi debeat, Henricus de Morra, magne curie nostre magister justiciarius, fidelis noster, plene per curiam nostram venit instructus* ».

Tutti gli uffciali della Corona nell'essere ammessi prestavano il giuramento: maestri delle dogane, delle zecche, provveditori delle castella, preposti a nuovi edifizî, giustizieri, maestri secreti, maestri massari, gli addetti al terzianato, portulani e gabellieri; tutti giuravano gli stessi capitoli.

Giura l'ufficiale denunziare tutti gl'incarichi; tutto il resto di ciò che ha secondo coscienza; non presentare mai nei conti scritti e ricevute false; chiamato dalla Curia a rendere i conti dire la verità e non il mendacio; non promettere o aver promesso, dare o aver dato simile incarico ad alcuno dei razionali o notai; tenere senza diminuzione ordinata i quaterni e tutti gli scritti inerenti all'Ufficio; non recarsi in casa dei razionali o notai, né mandarvi nunzi (1).

In ciascuno ufficio v'erano dunque i razionali o notai che tenevano il conto di cassa. « Il maestro zecchiere dovea poi specialmente tenere: prima gli ordini di commissione, il *quaternus* dei mandati e gli stessi mandati, quello delle distribuzioni monetarie fatte nelle varie terre, i quaderni particolari del cambio delle nuove monete fatte sui *sindaci* fra gli abitanti delle università, il quaderno di compra dell'argento ed altri materiali necessari alla zecca, da chi comprate e quando, il quaderno giornaliero del lavoro fatto nella zecca contenente il titolo delle leghe, l'imbiancatura, la fusione delle nuove monete e il conio, lo sfogliazzo delle pruove giornaliere, l'altro della pruova e saggio dei denari, il quaderno del cambio dei denari fatto fuori la zecca indicando a chi, dove e quando, e finalmente l'elenco degl'impiegati della zecca e l'ufficio cui erano addetti » (2).

Come può osservarsi il sistema contabile avea nulla a in-

(1) WINKELMANN, *Acta imp. Statuta officiorum*, pag. 750.

(2) Idem, op. cit., l. cit.

vidiare ai moderni uffici burocratici; il controllo riesciva facile e le frodi ben presto potevano conoscersi.

Un fatto notevole vien fuori da quanto siam venuti dicendo, cioè, che normalmente la distribuzione della nuova moneta si faceva per mezzo dei sindaci, deputati, *inter homines universitatum*. Il maestro zecchiere passava la moneta a questi sindaci, ne fissava il valore e il cambio e lo notava nei suoi libri; sicchè i sindaci rappresentavano ciò che oggi le Banche dello Stato, essi avevano il dovere di ritirare la moneta uscita dal corso e distribuire la nuova tenendo, come a dirsi, un conto corrente con i maestri zecchieri.

Lo Stato dicemmo riservavasi in tutti gli uffici il diritto di controllo, il quale veniva esercitato non direttamente ma per mezzo dei Maestri Giustizieri, che erano obbligati fare *inquisitiones generales... in iurisdictione*, delle quali doveano tenere memoria nei loro quaderni *ad opus curie*.

La Curia talvolta curava direttamente il controllo trasmettendone l'ordine ai suoi ufficiali; così nel 1247-48 Federico scriveva al notaio Mirabella e maestro Bartolomeo: *oculos apertos specialiter habere precipimus super pelago ratiocinii quondam Thome de Brundusio et siclariorum, ut per incuriam vestram in eis nostra curia non fraudetur* » (1).

Il maestro della prova era preposto dall'Imperatore e così veniva esercitato direttamente il primo controllo. « Volumus eciam et mandamus, *ut Iacobus de Pando; super proba et talie eiusdem nove monete esse debeat, sicut in aliis esse hoc tenus consuevit* » (2).

Tutto in Federico II torna alla centralizzazione del potere, al concetto organico dell'unità; da siffatto punto di vista egli è la più splendida figura del Medio Evo, il solo ch'abbia a-

(1) WINKELMANN, op. cit. 700.

(2) Idem, pag. 707.

vuto la forza e il genio di unificare le leggi e l'amministrazione, dare un serio impulso alla civiltà ed opporre alla grandezza della Santa Sede uno stato potente. La civiltà gli deve molto.

Fine della 1ª parte.



APPENDICI E DOCUMENTI INEDITI

APPENDICE N. 1.

Peso dei tarì d'oro sotto i Normanni di Sicilia

Compilato sul

« Catalogo delle monete arabe della Bib. Com. di Palermo »
edito dal Prof. Lagumina.

Anno	Principe o Re	Zecca	Diametro mm.	Peso gr.
464 Eg. 1072 Er.	Roberto Duca e Re.	Siqillah.	14	0,98
•	Id.	•	14	0,80
•	Id.	•	13	0,90
•	Id.	•	12	0,52
•	Id.	•	12	1,05
•	Id.	•	13	0,98
incerto	Normanni antichi.	incerta	13.	1,10
•	Id.	•	•	0,96
455 Eg.	Id.	•	14	1,00
incerto	Id.	•	17	0,98
•	Id.	•	13	0,84
•	Id.	•	•	0,80
•	Id.	•	•	0,96
•	Id.	•	14	8,80
•	Id.	•	13	1,10
•	Id.	Siqillah	15	1,02
455 Eg.	Id.	•	15	1,07

Anno	Principe o Re	Zecca	Diametro mm.	Peso gr.
incerto	Normanni antichi.	Sqilliah	14	1,02
"	Id.	"	16	0,84
"	Id.	"	"	0,76
"	Id.	"	18	1,08
"	Id.	"	15	1,08
"	Id.	"	14	1,18
"	Id.	"	14	1,12
"	Id.	"	12	1,26
"	Id.	"	16	1,08
1101-1180	Ruggiero II Conte.	Svanita	18	0,93
"	Id.	"	10	0,24
526 Eg.	Ruggiero Re (1130-54).	Madinah di Sqilliah	14	1,00
incerto	Id.	Incerta	11	1,00
535 Eg.	Id.	Madinah Sqilliah	12	1,00
536 "	Id.	Madinah di Masini	12	1,04
537 "	Id.	Madinah Sqilliah	12	1,06
"	Id.	"	13	1,00
"	Id.	"	12	1,10
539 Eg.	Id.	"	12	1,25
incerto	Id.	Masini	11	0,70
"	Id.	Madinah Sqilliah		
"	Id.	"		
549 Eg.	Guglielmo I (1154-66).	Masini	13	1,35
549 Eg. mese di Marzo	Id.	"	13	1,67
549 Eg.	Id.	Madinah Sqilliah	18	1,22
"	Id.	"	12	1,24
552 Eg.	Id.	Masini	18	1,45
svanito	Id.	Svanita	10	0,60

Anno	Principe o Re	Zecca	Diametro mm.	Peso gr.
557 Eg. (sic)	Guglielmo II (1166-89).	Svanita	13	1,40
577 Eg.	Id.	"	13	1,74
incerto	Id.	Masini	14	1,62
"	Id.	"	12	1,55
"	Id.	Svanita	"	1,02
1189-1194	Tancredi.	"	12	1,88
"	Id.	"	14	2,96
"	Id.	"	11	1,14



APPENDICE N. 2.

Catalogo delle monete d'oro Sveve riconosciute (1)

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Spinelli Tav. XIX	10	Arrigo VI Imperatore.	1194-95	Nel centro dir. ha una sigla difficile, in arabo: Arrigo VI Cesare Augusto.	Incerta	38	1,69
	11		.	Id.	.	40	1,78
	12		.	Id.	.	—	—
	13		.	Simile alle precedenti, la sigla non ha puntino laterale.	.	39	1,74
	14		.	Id.	.	32	1,42
	15		.	Id.	.	30	1,83
	16		.	Id.	.	40	1,78
Lagumina	115	Id.	.	Tutta la moneta è a tipo arabo.	Svanita	—	4,00
	116		.	Id.	.	—	2,40
	117		.	Id.	.	—	3,26
Spinelli Tav. XVIII	14	Arrigo VI e Costanza.	1195-96	Nel centro v'è una C. (Costanza), in giro: Arrigo etc. in arabo, nel rovescio: croce amalfitana colle sigle	.	—	—
	13		.	La C del centro ha due puntini.	.	75	3,34
	12		.	La croce amalfitana ha due barrette laterali.	.	—	—
	15		.	Id.	.	30	1,83
	16	.	Id.	.	32	1,42	
	17	Arrigo, Costanza, Federico.	.	Nel centro F.C., in giro in arabo: Arrigo etc.; rov. croce amalfitana.	.	22	0,98
	18		Arrigo e Federico.	1197	Nel centro F.E., nel rov. croce amalfitana con due barrette.	Incerta	162
	Mus. Naz. Palermo	—		.	Id.	.	—
Spinelli Tav. XVIII	19	.	Nel centro uguale, attorno lettere cufiche.	.	84	2,74	
	20	.	Id. non vi sono lettere cufiche.	.	47	2,09	
	21	.	Id.	.	41	1,83	
	22	.	Centro F.E., rov. croce più pronunziata e due barrette.	.	—	—	
	. . XIX	19	.	Centro FE senza puntino id.	.	—	—

(1) Ci siamo serviti delle tavole dello Spinelli, ma di quelle monete o che portano segni latini, o di cui l'arabo non dava ragione a dubitare. Circa le date ed altri amminicoli, non ce ne siamo punto fidati. Usiamo pure il catalogo del Lagumina e del Winkelmann per gli augustali.

(2) I pesi in acini sono calcolati, come dice il Tufari, a gr. 0,044550 per acino, tralasciando le parti millesimali.

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Spinelli Tav. XIX	20	Arrigo e Federico.	1197	Centro FE senza puntino, rov. cr. più pronunziata e due barrette.	Incerta	43	1,91
	21		"	Id. La croce amalfitana è fatta artisticamente.	"	62	2,76
	22		"	Id. La croce ha le barrette.	"	91	4,05
	24		"	Nel centro solo F, è troncata E.	"	50	2,22
	25		"	Centro F.E, rov. croce artistica.	"	26	1,15
	26		"	Id. croce con barre.	"	165	7,35
" " XXI	2	Federico e Costanza	1198	Nel centro: <u>FRE</u> , in giro arabo; rov. C. Romanor. Imper.	"	20	0,89
	3		"	Id.	"	—	—
Lagumina	—	"	"	Centro palma, attorno: <u>FRE</u> . RES. SICILIE, rov. C. Romanor. Imper.	"	—	0,84
Spinelli Tav. XX	2	Federico Re di Sicilia	1198-1212	Nel dir. cent. <u>FRE</u> , rov. RES SICILIE.	"	20	0,89
" " XXI	1		"	Centro F con 4 globetti, rov. croce amalfitana.	"	20	0,89
" " XXI	7		"	Centro FR, rov., croce amalf.	"	42	1,87
Lagumina	119	"	"	Centro dir. croce con 4 globetti, in arabo: Federico Re di Sicilia, rov. cr. amalf.	"	—	5,42
Spinelli Tav. XXI	16	"	"	Id. croce amalf. con due barrette.	"	—	—
	18	"	"	Id.	"	—	—
	9	"	"	Id.	"	—	—
" " XXIII	11	"	"	Id.	"	45	2,00
" " XXX	13	"	"	Id.	"	47	2,09
" " XXX	14	"	"	Id. oltre le barrette due puntini sottostanti	"	40	1,78
" " XX	17	"	"	Id. i puntini sopra (1).	"	—	—
" " XXI	5	"	1212-20	Nel cent. aquila bicipite, rov. croc. amal., l'asta traverso è cantonata da due Ω .	"	30	1,33
" " XXI	8	"	"	Id. due Ω .	"	37	1,65
" " XXIII	1	"	"	Id. due barrette.	"	38	1,71
" " XX	4	"	"	Id.	"	17	0,76
" " XX	7	"	"	Id.	"	—	—
" " XX	6	"	"	Id.	"	32	1,42
" " XX	8	"	"	Id. due Ω .	"	61	2,72
" " XXIII	12	"	"	Id.	"	27	1,20

(1) Reputiamo questo gruppo di monete dello Spinelli possa catalogarsi fra le monete di Federico ritrovandovi in massima gli stessi segni che riscontransi nella moneta del Museo Nazionale di Palermo, ch'è di Federico II, e sapendo che in nessuna moneta normanna, di Arrigo e di Costanza, sonvi questi segni.

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Spinelli Tav. XXI	4	Federico Re di Sicilia	1212-20	Nel cent aquila bicipite, rov. croc. amal., l'asta traverso è cantonata da due Ω. (altro conio).	Incerta	57	2,54
	5		.	Id.	.	30	1,33
• • XXII	7		.	Aquila bicipite con due Ω (altro conio)	.	77	3,43
	10		.	Id.	.	53	2,36
	11		.	Id.	.	51	2,27
	15		.	Id.	.	45	2,00
	20		.	Id.	.	12	0,53
	24		.	Id.	.	42	1,87
	6		.	Id.	.	43	1,91
	7		.	Id.	.	40	1,81
• • XX	9		.	Id.	.	45	2,00
	10		.	Id.	.	34	1,52
	11		.	Id.	.	38	1,69
	12		.	Id.	.	32	1,42
	9		.	Id.	.	75	3,34
	13		.	Id.	.	48	2,14
	16		.	Id.	.	38	1,62
	22		.	Id.	.	100	4,45
	23		.	Id.	.	143	6,17
	25		.	Id.	.	102	4,54
	27		.	Id.	.	92	4,09
• • XXI	26		.	Id.	.	13	0,58
	3		.	Id.	.	48	2,74
• • XXIII	4		.	Id.	.	65	2,98
	5		.	Id.	.	107	4,76
	25		.	Id.	.	30	1,33
	6		.	Id.	.	43	1,91
	7		.	Id.	.	40	1,78
• • XXX	21		.	Id.	.	36	1,60
	22		.	Id.	.	19	0,85
	23		.	Id.	.	74	3,29
	24		.	Id.	.	75	3,34
Lagumina	118		.	Aquila con testa a sinistra, in giro in arabo: Federico Re di Sicilia.	.	—	2,98
Museo Naz. Pal.	—		.	Id.	.	—	1,90
Sambron	—	Federico Imperatore	1220-21	Nel dir. F. IMPERATOR, nel rov. RES SICILIE.	Amalfi	—	—

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Lagumina (1)	120	Federico Imperatore	1222	Centro aquila, attorno: F. IMPERATOR e avanzo di lettere cufiche, rov. croce amalfitana.	Incerta	—	5, 14
Spinelli Tav. XXI	6		•	Aquila con forte rostro a sinistra ben fatta, rov. cr. amal.	•	29	1, 29
• • XXII	8		1225	Aquila testa a sinistra con due segni sopra e sotto la testa; rov. cr. amal. con due Ω.	•	70	3, 12
• • XXIII	3		•	Identica con un solo segno sotto la testa.	•	46	2, 05
• • XXII	1		•	Aquila testa a sinistra sormontata da corona e attorno: F. IMPERATOR; rov. croc. am. con due barrette.	•	38	1, 62
	4		•	Id.	•	65	2, 98
• • XXX	17		•	Id.	•	58	2, 96
	18		•	Id.	•	57	2, 54
• • XXII	2		•	Simile, solo sotto l'asta della croce sonvi due puntini.	•	100	4, 45
	3		•	Id.	•	31	1, 38
	5		•	Id.	•	107	4, 76
	6		•	Id.	•	123	5, 48
	21		•	Id.	•	36	1, 60
• • XXX	19		•	Id.	•	74	3, 30
Museo Naz. Pal.	—		•	Id.	•	—	10, 40
	—		•	Id.	•	—	5, 60
	—		1221-31	Centro aquila con forte rostro a destra, che riposa sulla testa di Federico laureata, rov. cr. amat. mal conservata.	•	—	4, 80
Spinelli Tav. XXII	17		•	Id. (1)	•	65	2, 90
Winkelmann	1		1231-36	Moneta a largo diam. con la scritta: FRIDE RICVS IMPROMCE-SARAUG. (tipo Munchen N. 3).	•	—	5, 30
			•	Id. Parigi 999.	•	—	5, 28
			•	Id. Vienna 4.	•	—	5, 25
			•	Id. Gotha.	•	—	5, 26
			•	Id. Vienna.	•	—	5, 25
			•	Id. Berlino 1.	•	—	2, 66
			•	Id. • 2.	•	—	2, 64
			•	Id. Donausingen 3.	•	—	2, 67
			•	Id. Londra 1.	•	—	2, 656

(1) Portiamo la data al 1222 invece del 1220; cf. GARUFI, *Di una monet.* etc.

(2) Di questa coniazione non conosciamo che questi due soli tipi, crediamo siano appartenenti alla monetazione dal 1231 in giù, che si conosce per la larghezza del diametro e la bellezza del conio; però non crediamo abbiano avuto corso in Sicilia, ma da Porta Roseto in giù.

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Winkelmann	1	Federico Imperatore	1231-36	Moneta a largo diam., con la scritta: FRIDE RICVS IMPROM CESARAUG. (tipo Londra 2).	Incerta	—	2,656
			.	Id. Napoli 1134.	.	—	2,613
			.	Id. . 1135.	.	—	2,613
			.	Id. . 1136.	.	—	2,633
			.	Id. . 1137.	.	—	2,638
			.	Id. Norimberga.	.	—	2,63
			.	Id. Palermo 1.	.	—	2,65
			.	Id. Parigi 1001.	.	—	2,60
Spinelli Tav. XXI	14		.	Id.	.	46	2,05
. . . XXX	20		.	Id.	.	52	2,31
. . . XXII	19		1236-39	Aquila come gli augustali, testa a destra, crocina a sinistra.	.	17	0,76
Winkelmann	2		.	Come i precedenti augustali, con 2 puntini laterali, quindi altra coniazione. (Tipo Londra 1).	.	—	5,796 (?)
			.	Id. Munchen 2.	.	—	5,36
			.	Id. Napoli e Palermo.	.	—	5,30
			.	Id. Londra 2.	.	—	5,248
			.	Id. Norimberga.	.	—	5,29
			.	Id. Munchen 1.	.	—	5,32
			.	Id. Palermo 2.	.	—	5,30
			.	Id. . 3.	.	—	5,27
.	3		.	Differisce per il modo come è scritto: Aug. (Tipo Berlino 4).	.	—	4,28
			.	Id. Donausingen 1.	.	—	5,28
			.	Id. . 2	.	—	5,25
			.	Id. Napoli, Parigi 1000	.	—	5,24
.	4		.	Id. Toeche in Berlino.	.	—	4,986
.	5		.	Id. del Winkelmann.	.	—	5,265
			.	Id. Munchen 4.	.	—	5,30
			.	Id. Berlino 2.	.	—	5,28
			.	Id. . 7.	.	—	5,30
			.	Id. Vienna 2.	.	—	5,25
			.	Id. . 3.	.	—	5,25
			.	Id. . 5.	.	—	5,25
			.	Id. Londra 6.	.	—	5,25
			.	Id. . 3.	.	—	5,504
.	7		.	Id. . 4.	.	—	5,504

Autore e Tavole	Numero	Principe	Anno	Descrizione della moneta	Zecca	Peso	
						Acini	grammi
Winkelman	7	Federico Imperatore	1236-39	Differisce per il modo come è scritto: Aug. (Tipo Vienna 8).	Incerta	—	5,22
			"	Id. Gotha.	"	—	2,60
			"	Id. Munchen.	"	—	2,70
			"	Id. Palermo 2.	"	—	2,60
Spinelli Tav. XXII	26		1239	Aquila ben fatta come gli augustali, testa a destra; una piccola T nell'ala sinistra, e < > nella destra.	"	52	2,31
Vergara			"	Aquila con puntini laterali e FRI- DER ICVS, nel fronte testa di Ar- rigo colla corona, e iscrizione IMP. ROM. CESAR AUG. Il diametro è identico agli augustali (1).	"	—	—



(1) Stabilito il criterio, non controverso che i puntini in tutte le monetazioni mediovali, specie normanne sveve, distinguono le diverse coniazioni, ci pare indiscutibile che gli Augustali senza puntini sono del 1231-32, quelli coi puntini e stessa forma del 1236, e quelli coi puntini e la corona la terza coniazione, cioè del 1239.

DOCUMENTI

I.

*Tabulario del Monastero di S. Maria Maddalenu, N. 50,
an. 1172, marz. Ind. V. (Arch. Stato Palermo).*

Guglielmo conferma a frate Giraldo abate del Monastero di S. Maria di Valle Iosaphat, i privilegi che aveva il detto monastero. In questo privilegio Guglielmo si rivolge a tutti i funzionari dello Stato.

Guillelmus dei gratia rex Sicilie ducatus Apulie et Principatus Capue, una cum domina Margarita gloriosa regina matre sua, Comitibus, Baronibus, Magistris Iusticiariis, Iusticiariis, Magistris Camerariis, Camerariis, Stratigotis, Bailulis, Catapanis, Comestabilis, Iudicibus et universis fidelibus suis per regnum Sicilie constitutis gratiam suam et bonam voluntatem. Ex querela fratris Giralde Venerabilis priori sancti Vincentii de Calabria et magister priori omnium domorum monasterii sancte Marie de valle Iosaphat que sunt in regno nostro, nostra nuper serenitas intellexit quod vos obediencias suas monasteria videlicet et alias ecclesias que habet in regno, nec non priores suos et alios fratres degentes in eis collectis et exactionibus, angariis et perangariis et pro exercitiis et procuracionibus et trahendo in civilibus et secularibus ad iudicium seculare nec non et aliis multipliciter offenditis et gravatis. Quod tanto nostre displicet plenius quanto ecclesias et clericos regni nostri in suis libertatibus et rationibus volumus conservari. Veram quia eas intuitu per que feliciter vivimus et regnamus tam ecclesias quam personas ecclesiasticas manu

tenere volumus et fovere nec pati possumus vel debemus quod a nobis vel officialibus aut aliis fidelibus nostris debeant molestari quas tenemur in propriis libertatibus et rationibus et honoribus ex commisso nobis regimine conservare. Fidelitati vestre sub pena, de personis et de gratie nostre districte precipiendo mandamus quatinus monasteria et alias ecclesias obedientias videlicet predicti monasterii beate marie de Valle Iosaphat in nullo indebite aggravantes omnes libertates et immunitates quas tempore avi nostri et patres antecessorum nostrorum habere consueverunt eis integra conservetis; et in omnibus iusticiis et rationibus eorum sic manu teneatis easdem quod in nullo de cetero se sentiant aggravatas et nos devocionem vestram exinde commendemus. Nos enim tanto eas in omnibus protegere volumus et in suis libertatibus et rationibus specialius conservare; quanto nos divina clementia pre aliis orbis principibus exaltavit. Quod si quis temere presumpserit aut temptandum centum libras auri pro pena componat, mediam partem camere nostre, reliquam vero patientibus iniuriam. Datum Messane per manus Stephani panormitane ecclesie electi et regii cancellarii. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo secundo, mense martio indictionis quinte.

II.

*Chiesa Vescovile di Cefalù, Tabul. N. 26, an. 1188 decembre.
(Arch. di Stato Palermo).*

Goffredo di Martorana, giustiziere, è incaricato d'investigare le divise generali di Vicari e specificare quelle dei chierici, dei baroni e dei cavalieri, *iuxta tenorem quaterni duane* del 1123.

In nomine dei eterni et Salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo octogesimo octavo. Mense Decembris Indictionis septime. Regni vero Domini nostri Willelmi dei gratia gloriosissimi et excellentissimi Regis Sicilie ducatus apulie et principatus Capue. Anno vicesimo tercio feliciter Amen. Nos Gosfridus de mar-

turano magne Regie Curie magister iusticiarius et Iordanus de Calatahaly per hoc presens scriptum declaramus quod dum nos ex mandato domini nostri serenissimi Regis missi fuissetus ad investigandas divisas generales Viccari et ad specificandas distincte divisas ecclesiarum baronum et militum, qui infra ipsas generales divisas biccarri tenere viderentur contigit quod iuxta tenorem cuiusdam quaterni duane Regie, qui factus fuerat olim per manus protonotarii Curie transactis annis sexaginta et quimque quod quaternum ex precepto Regio nobiscum pro ipsis divisio ferebamus, divisa ipsa biccari comprehendebat medietatem casalis arshe, quod est ecclesie cephaludensis et ascendebat per quemdam collem et descendebat per vallonem strictum usque dum perveniebatur ad quendam locum ubi dicebatur fuisse casale Sankegi, et inde usque ad magnum vallonem per quem itur ad divisas michiken. Dum autem nos pro indagandis ipsis certis divisio et regiis iussionibus adimplendis apud biccarum moraremur recepimus quasdam licteras ex parte sacre Regie Maiestatis quas detulit nobis frater Donatus Venerabilis cellerarius ecclesie cephaludensis, in quibus continebatur quod dominus Guido venerabilis episcopus ecclesie Cephaludi conquestus fuerat Regie maiestati nos cepisse ecclesie sue maximam partem de terris suis dum nos predictas divisas biccari faceremus quas terras idem venerabilis episcopus asserebat ecclesiam suam ex dono domini gloriosi Regis Rogerii beate memorie tenuisse sicut continebatur in privilegio eiusdem domini Regis Rogerii quod ecclesia habebat et quod ostensum fuerat predicto domino nostro serenissimo Regi et propter hoc in eisdem licteris iniunctum fuit nobis ex parte Regie celsitudinis ut privilegium ipsum videremus et iuxta eiusdem privilegii tenorem prefatum episcopum terras ipsas tenere permicteremus. Quod utique mandatum regium nos quantum potuimus et prout debuimus fideliter actendentes vidimus et relegimus privilegium ipsum domini gloriosi Regis Rogerii dive memorie, quod ecclesia cephaludi habebat et perreximus ad locum qui de divisa biccari fuisse videbatur, et qui continebatur in privilegio ipso, ibique multis astantibus fecimus legi et intelligi licteras regias et mandatum quod pro parte cephaludensis ecclesie recepimus de divisio ipsis et invenimus quod quatenus predicti protonotarii factus fuerat transactis iam annis sexaginta et quinque, sicut predictum est. Privilegium vero ecclesie cephaludi factum et indultum eidem ecclesie fuerat a predicto domino glorioso rege Rogerio inclite recordationis transactis annis quinquaginta (sic) et sex et inde auctoritatem sumentes ex precepto regio quod inde recepimus iuxta tenorem prefati privilegii quod distincte continebat omnes divisas ipsius casalis, incepimus a loco illo ubi est confinium haiar maingel videlicet a loco qui dicitur Aiar Lifac et vidimus pro certo et cognovimus

quod divisa ipsa terrarum ecclesie cephaludi protenditur ab eodem loco aiar lifac usque ad flumen tortum et inde ascenditur versus orientem per flumen flumen usque ad quoddam pantanum ubi est quidam locus spaciosus et planus cuius loci et pantani medietas est casalis mutata et reliqua medietas est casalis cassari et mandra est in tenimento cassari et scripta est in sigillo et debent habere iacinam et ab ipso pantano ascenditur per vallonem per viam viam versus orientem usque ad locum ubi est quadrivium, unde procedit via que ducit biccarum et que ducit panormum et que ducit petraliam et que ducit castrumnovum et a predicto quadrivio itur versus orientem recta via usque ad locum non longe existentem qui dicitur beb ramel et inde versus meridiem declinatur per vallonem vallonem et partitur vallo ille ubi prius divisas feceramus iuxta tenorem prefati quaterni, usque dum pervenitur ad divisas michiken et exinde itur per predictum vallonem beb ramel usque dum pervenitur ad montem super mandram zumac et ubi sunt relique divise que continentur in predicto privilegio ecclesie cephaludensis. Hec predicta sicut aperte et distincte continebantur certis terminis et divisis in prefato privilegio ecclesie Cephaludi et sicut ex dono domini gloriosi Regis Rogerii beate memorie, ea possederat ecclesia cephaludi, transactis iam quinquaginta et sex annis, ita ex mandato domini nostri gloriosissimi Regis quod inde recepimus permisimus ea tenere prefatam ecclesiam cephaludi et ea sibi ex parte Regia et nostra de mandato Regio confirmavimus. Ad huius itaque rei et confirmationis mermoriam et inviolabile firmamentum pro maiori securitate ecclesie predictae cephaludi hoc presens scriptum per manus Philippi Regie curie notarii inde fieri iussimus sopradicte ecclesie cephaludi. In quo propriis manibus nos signavimus. Anno Mense et Indictione supradictis. † Ego Gosfridus de marturano Magne Regie Curie Magister iusticiarius.

Ego Iordanus de Calatahaly qui supra.

Presentatum Cathanie penes acta magne regie curie XXIV^o novembris XIV^o Indictionis pro episcopo cephaludensi in questione quam habet cum filiis et heredibus quoddam domini Friderici de Aragona.

III.

Chiesa Vescovile di Cefalù, Perg. N. 27, an. 1189, 3 Maggio, VII Ind.
(*Arch. di Stato Palermo*).

Rugiero Hamictus, regio giustiziere, delimita i confini fra *Harsa* e *Huedmarran*.

Quoniam ea que rationali teruntur providencia perpetua debent soliditate vigere ne vel pro tactu temporis labentis in fuga vel sub repenti detractorum invidia valeant annullari, licetis rerum indicibus alligare curavi. Quod cum ego Rogerius hamictus regius Iusticiarius ex precepto regie Curie pro altercatione quadam et controversia divisionum harse et huedmarran apud Karsam venire in ipso casali consistens inveni dominum cellerarium cephaludi cum aliis canonicis fratribus suis. Qui quoddam privilegium quod Seher Biccahib magister regie duane illis fecerat hostenderunt. Cui quidem privilegio non consencies ego, privilegium domini regis Rogerii felicis memorie quod de ipsis divisionibus se dicebant habere pecli, quod mihi prefati canonici hostenderunt. Quo autem diligenter super ipsas divisiones perlecto, astantibus quam pluribus probis hominibus Christianis videlicet et sarracenis et de loco ad locum prout in ipso privilegio locorum nomina scripta continebantur perveniens inveni ipsas divisiones factas ex regio privilegio sicuti in privilegio Sehec biccahib continebatur. Interrogans vero omnes homines qui mecum aderant tam christianos quam sarracinos utrum ipse divisiones legitime fuissent et ut ipsa locorum nomina que in regio privilegio scripta erant ita nominarentur prout ipsum privilegium regium asserebat equaliter responderunt quod ea nomina taliter vocari semper audierunt. De terra autem quam sarraceni huedmarran seminaverant pro qua fuit altercacio facta et sarraceni silicet harse super illorum seriem aliud addiderunt, vidi eam esse inter divisiones harse prout in privilegio regio continebatur. Hoc autem actum est anno ab incarnatione domini M^o C^o octuagesimo nono, tercio die mensis madii VIJ^{mo} Indicionis.

Ut autem firmitus maneat et tenacius persistet, predictis fratribus hanc cartam fieri fecimus et nostro signo signavimus. Anno et indictione prescriptis coram suscriptis testibus qui interfuerunt.

† Signum proprie manus Rogeri Hamicti regii iusticiarii.

† Ego bonus homo interfui.

† Ego Rogerius burdo interfui.

† Ego philippus de rocca interfui.

† Ego Guido de Giffene interfui.

† Ego Guillelmus Golias testis sum.

† Ego Sanson de Panormo interfui.

† Ego Benedictus de Sancta Lucia interfui.

† Ego Goffredus de Casale Melis interfui.

† Ego Iohannes de Sansa interfui.

† Ego Iohannes de Gulisano interfui.

† Ego pascalis de sancta Lucia interfui.

† Ego fidelis de Sancta Lucia interfui.

† Ego Amelinus de Castronovo interfui.

† Ego Iohannes filii Georgii de michiquen interfui.

† Ego Sembaldus de capicio interfui.

† Ego Guido dominus sumatini interfui.

† Ego Tancredus de petra perforata interfui.

† Ego Leo filius Marie crasse de michiquen interfui.

† Ego Lucas filius Alferii testis sum.

† Ego petrus clericus interfui.

Ego Guillelmus notarius domini Odonis Deormaree (?) regii iusticiarii hanc cartam scripsi precepto domini Rogerii hamicti regii iusticiarii Guillelmus.

Presentatum Cathanie penes acta magne regie Curie XXIII novembris XIII^e Indictione pro episcopo cephaludensi in questione quam habet cum filiis et heredibus domini friderici de Aragonia.

IV.

Tabul. S. Maria Maddalena di S. Maria di Valle Iosaphat, Perg. N. 67, an. 1195, 13 Decembre (Arch. Stato di Palermo).

La corte imperiale di Sicilia a nome di Arrigo VI conferma al Venerabile Abate di S. Maria di Valle Giosafat di potere estrarre dal porto di Messina pelliccie, tonno etc.

Henricus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Rex Sicilie. Ad eterni regni premium et temporalis imperii incrementum apud regem regum proficere non ambigimus, si hiis que a religiosis viris a serenitate celsitudinis nostre expostulantur ad honorem dei Imperialem impertiri. studuerimus gratiam et favorem. Cognoscat igitur fidelium imperii et regni nostri tam presens etas quam successura posteritas quod nos pro reverentia gloriose genitricis dei ac pro remedio anime serenissimi patris nostri et nostre, interventu quoque honorabilis viri Amati abbatis fidelis nostri ecclesiam sancte Marie Vallis Iosaphat in protectione nostra recepimus cum omnibus personis et rebus sive possessionibus eidem ecclesie pertinentibus. Ad imitationem autem Rogerii et Willelmi felicis memorie illustrium regum Syclie concedimus et confirmamus ipsi Ecclesie et Abbati prememorato eam libertatem usus quoque et consuetudines quas temporibus nominatorum Regum habuerunt et sicut in privilegio magnificentissimi Willelmi siculorum Regis exarata dinoscuntur videlicet ut libertatem habeant per totum regnum nostrum et absque aliqua datione et exactione extrahant a portu Messane pelliceas Toninam, stamineas, Caseos, scutellas et pannos laneos et lineos pro indumentis fratrum, ferrum, acerum et lignamina aliaque necessaria mittenda ultra mare de quibus duana annuatim temporibus dictorum serenorum regum computabat portulanis messane pro iure portus centum viginti tarenos ad pondus Messane. Statuimus itaque et imperiali edicto sanctimus (sic) ut prefata Ecclesia de cetero universa que in regno nostro iuste possidet aut in posterum recto acquisitionis titulo habitura est libere et absque exactione aliqua perpetuo iure pos-

sideat et ut nulla omnino persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis sive aliquis bailorum nostrorum presumat possessiones eorum perturbare, vel diminuire nec aliquam angariam hominibus ipsorum importare neque de rebus usui eorum necessariis quas vendunt aut emunt vel de bestiis illorum aliquam dricturam exigere vel extorquere. Quod si quis temere presumpserit attemptandum centum libras auri pro pena componat mediam partem Camere nostre, reliquam vero patientibus iniuriam. Sanctimus (sic) etiam ut navis eiusdem ecclesie Messanam onerata veniens vel exiens eam habeat libertatem in portu Messane quam ibi ex antiquo habuisse dinoscitur. Huius rei testes sunt Matheus Capuanus Archiepiscopus. Henricus Wormatiensis episcopus. Bonifacius marchio montisferrati. Philippus frater noster. Rubertus de Durne et alii quam plures. Datum Panormi Anno domini MC^oXC^oV Indictione XIII^a Idus Decembris.

V.

Tabul. S. Maria Valle Giosafat, Perg. 67, an. 1196, 13 Gennaio
 continuazione della precedente (*Arch. Stato Palermo*).

Costanza imperatrice, sulla istanza dell'Abate di S. Maria di Valle Iosaphat, concede il medesimo privilegio che la Corte imperiale di Arrigo VI avea concesso col diploma riportato sopra.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Constancia dei gratia romanorum Imperatrix et Regina Syculie semper augusta. In omnibus que ab imperiali disponuntur arbitrio presertim que ad ecclesiarum dei pertinent incrementum benivolencie favorem nos expedit comodare. Tunc enim decensius gradimur quando nostre voluntatis sequimur actorem et in sue pietatis operibus noster adhibetur assensus. Quia igitur dominus noster serenissimus imperator sicut, ex tenore sui privilegii collegimus Ecclesiam sancte Marie de Iosaphat in culminis sui protectione recipiens, beneficia ei sue contulit largitatis. Nos etiam de consueta benignitate nostra ad preces Amati Venerabilis Abbatis eiusdem Ecclesie formam im-

perialis privilegii prosequentes ecclesiam ipsam sancte Marie de losaphat in protectione nostra recepimus cum omnibus personis rebus possessionibus et tenimentis que ipsi ecclesie de iure pertinere noscuntur. Ad imitationem insuper domini Regis Rogerii dive memorie patris nostri et Regis Guillelmi pie recordationis nepotis nostri concedimus et confirmamus ecclesie supradicte prenominato Abbati ac successoribus suis eam libertatem usus quoque et consuetudines quas temporibus predictorum Regum per regnum nostrum consueverunt habere. Videlicet ut libertate habeant per totum regnum nostrum et absque aliqua datione et exactione extrahent a portu Messane pellicias, Tonninam, stamineas, caseos, scutellas, Pannos laneos pro indumentis fratruum, ferrum, accerum lignamina et alia necessaria mittenda ultra mare, de quibus duana nostra temporibus predictorum regum felicius annuatim computabat portulanis Messane pro iure portus centum viginti tarenos ad pondus Messane. Statuimus insuper et imperiali edicto sancimus ut prefata Ecclesia de cetero concessionibus principum oblationes fidelium et universa que in regno nostro iuste possidet aut in posterum recto acquisitionis titulo habitura est libere et absque aliqua exactione perpetuo iure possideat et ut nulla omnino persona alta vel humilis ecclesiastica vel secularis seu aliquis baiulorum nostrorum possessiones eorum minuere vel in aliquo perturbare presumat, nec aliquam angariam hominibus eorum inferre neque de rebus usui eorum necessariis quas vendunt aut emunt vel de animalibus ipsorum aliquam diricturam exigere vel extorquere, quod si quis temere presumpserit attemptandum celsitudinis nostre indignationem se noviter incursum. Precipimus etiam ut navis predictae ecclesie Messanam oneratam veniens vel exiens eam habeat libertatem in portu Messane quam ibi ex antiquo dignoscitur habuisse. Ad huius autem protectionis et concessionis nostre memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium conscribi et nostre maiestatis sigillo cereo iussimus communiri. Datum Panormi Anno incarnationis Millesimo Centesimo Nonagesimo VI Meuse Ianuarii XIII [Indictionis] Regnante domino nostro henrico sexto dei gratia romanorum imperatore magnifico et Rege Sycilie Gloriosissimo semper Augusto Anno vero regni eius XXV, imperii vero sexto, Regni Sycilie anno secundo feliciter. Amen.

Andreas dei gratia episcopus sancti . . . visis autenticis et perlectis hiis rescriptis subscripsi et sigillum impressi.

Lucas dei gratia Cusentinus archiepiscopus visis et perlectis autenticis hiis rescriptis subscripsi et sigillum impressi.

VI.

*Tabul. S. Maria Maddalena Valle Giosafat, Perg. N. 68,
an. 1196, 13 Gennajo (Arch. Stato Palermo).*

Costanza Imperatrice e Regina di Sicilia conferma al predetto Monastero le immunità concesse dai Re precedenti.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Constancia dei Gratia Romanorum Imperatrix et Regina Sicilie semper augusta.

In omnibus que ab imperiali disponuntur arbitrio presertim que ad ecclesiarum dei pertinent incrementum benivolencie favorem nos expedit commodare. Tunc enim decentius gradimur quando nostre sequimur voluntatis auctorem et in sue pietatis operibus noster adhibetur assensus. Quia igitur dominus Henricus sextus Serenissimus Imperator coniux noster sicut ex tenore privilegii sui collegimus monasterium sancte Marie de Valle Iosaphat in culminis sui protectione recipiens beneficia ei sue contulit largitatis. Nos etiam de consueta benignitate nostra ad preces dompni Amati venerabilis abbatis et conventus ipsius monasterii formam imperialem privilegii prosequentes monasterium ipsum in protectione nostra recepimus cum omnibus obedienciis personis rebus possessionibus et tenementis que ipsi monasterio de iure pertinere noscuntur et que in privilegiis bone memorie felicium regum Sicilie Rogerii patris nostri et Willelmi nepotis nostri exarata dignoscuntur. Ad imitationem insuper predictorum regum pie ac felicitis recordacionis concedimus et confirmamus supradicto monasterio prenominate abbati et successoribus suis omnes libertates immunitates bonos usus et consuetudines quas temporibus predictorum regum per regnum nostrum consueverunt habere et que nunc temporibus nostris dominus Imperator Henricus coniux noster de sue munificentie gratia confirmavit, videlicet ut omnia que habent et possident ex concessionibus et confirmacionibus supradictis et piis oblacionibus baronum et aliorum christi fidelium sicut in eorum privilegiis prenominate monasterio indultis plenius conti-

netur libera sint perpetuo et exempta et quecumque alia extraxerint de portu Messane et aliis portubus Sicilie et Calabrie, tam pro indumentis fratrum quam pro aliis necessitatibus eorundem et monasterii predicti et obedienciarum suarum ex imperiali edicto sint libera et soluta ab omni exactione debito et servitute terre vel maris pro quibus regalis doana temporibus retroactis annuatim computabat portulanis messane, pro iure portus centum viginti tarenos ad pondus Messane. Statuimus insuper et imperiali edicto sanctimus (sic) ut prefatum monasterium de cetero concessionibus Regum et principum et oblaciones fidelium et universa que in Regno nostro possidet aut in posterum recto adquisicionis titulo habiturum est libere et absque exactione perpetuo iure possideat et ut nulla omnino persona alta vel humilis ecclesiastica vel secularis seu aliquis baiulorum nostrorum obediencias possessiones et bona eorum stabilia et mobilia seseque movencia minuire vel aliquomodo perturbare molestare vel vexare presummat nec aliquam angariam hominibus eorum inferre, neque de rebus eorum usui necessariis quas vendunt vel emunt vel de animalibus eorum aliquam diricturam exigere vel extorquere. Quod si quis temere presumpserit attentare celsitudinis nostre indignationem se noverit incursum. Precipimus etiam ut navis predicti monasterii Messanam onerata veniens vel exiens eam habeat libertatem in portu Messane, quam ibi ex antiquo dignoscitur habuisse. Ad huius autem protectionis concessionis et confirmacionis nostre memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium per manus Conradi brusvicensis notarii et fidelis nostri scribi et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri.

Datum in Urbe Panormi per manus Mathei Capuani Archiepiscopi anno Dominice Incarnacionis Millesimo Centesimo Nonagesimo sexto terciodecimo die Mensi Ianuari Indictionis quarta decime imperii vero domini nostri Henrici sexti dei gratia Romanorum Imperatoris magnifici et Regis sicilie gloriosissimi semper augusti, anno sexto, Regni vero Sicilie anno secundo feliciter Amen.

VII.

*Tabul. S. Maria Muddalena Valle Giosafat, Perg. N. 75, an. 1204,
21 Maggio, Ind. VI (Arch. Stato Palermo).*

Donazione fatta da Nicolò Smerdigene colla moglie e i figli di una casa in Messina al Monastero di Giosafat. Si dichiara dai predetti di avere ricevuto tari 350, ad *pondus Messane*, dall'Abate per elemosina.

† Signum crucis proprie manus Nicolay smerdigeni subscripta agentis et stipulantis.

† Signum crucis proprie manus Settarine uxoris prescripti Nicolay subscripta agentis et confirmantis.

† Signum crucis proprie manus Simeii filii prescripti Nicolay et Settarine subscripta agentis et stipulantis.

† Signum crucis proprie manus Anne filie Nicolay et Settarine subscripta concedentis et confirmantis.

In nomine Domini eterni amen. Anno eiusdem incarnationis M^oCC^o III^o Vicesimo primo die intrante mensis Madii Indictionis sexte. Nos Nicolaus Smerdigeni civis Messanae et uxor mea Settarina et filius noster Simeus et filia nostra Anna quorum nomina pretitulantur presenti serie fatemur quia cum divina inspirante clemencia nos ipsos pari voluntate et desiderio domino et Sancte Ecclesie et domui Sancte Marie Vallis Iosaphat. confratres et consorores obtulerimus et reddiderimus obtulimus etiam una nobiscum domino et predictae Ecclesie quandam domum nostram que in veteri civitate Messane non longe a Regio palacio est et cum ipsa domo predicta etiam contulimus duas vegetes magnas et tres vegetes parvas et arcam unam magnam et scannum unum ut hinc inde tam domum ipsam predictam, quam vegetes quinque predictas et arcam et scannum predictae ecclesie et domus eiusdem presentes et futuri rectores perpetim in proprias habeant teneant et possideant. Quam domum predictam cum omnibus eius confinibus iuribus et proprietatibus sicut continetur in instrumento nostre empcionis in curia Messane facto manu greca scripto et ipsum instrumentum et aliud instrumentum vetus atque predictas vegetes et arcam et scannum in manibus et saisina domini

amati ecclesie predicte venerabilis abbatis pro parte eiusdem ecclesie et domus suscipientis tradidimus ad habendum tenendum et possidendum atque quolibet modo commoda ecclesie inde faciendum sine nostra et heredum nostrorum calumpnia et contradicione inferenda. Obligavimus eciam nos ipsos et nostros heredes ut si quo futuro tempore nos Nicolaus et Settarina et Simeus et Anna vel nostri heredes contra pre-taxatam oblacionem egerimus et eam in toto vel in parte constringere temptaverimus anathemati subiaceamus et si clamor inde in curia fuerit subiaceamus de pena regie curie tarenorum centum oblacione pretaxata perpetim firma et incorruptibili permanente ut prelegitur. Fatemur eciam nos Nicolaus et Settarina et Simeus et Anna prefati quod cum pro debito a nobis persolvendo domine Bullare uxori Ramondi de Acone monetarij ab ea cogeremur tu dominus abbas prenomatus misericordia motus super nos elemosinanter nobis tradidisti tarenos trecentos, et quinquaginta ad pondus Messane bene ponderatos non spe future future (sic) numeracionis aut ponderacionis sed integre a tuis manibus in manibus predicti Ramondi et Bullare pro nobis tradidisti tarenos trecentos et in nostris manibus tradidisti tarenos quinquaginta. Quibus tarenis trecentis et quinquaginta ita susceptis presens tibi instrumentum fieri fecimus per manus Gregorii scribe nostra pretitulacione confirmatum et testibus ydoneis roboratum tibi conservandum tradidimus. Anno mense die et Indicione pretitulatis. Quod prescribitur inter virgulas dicit Anna.

Εγώ γαρ εὖς τῶνδ' αὖτις τῆς ἀγίας ροστούτης παρόντα στήγω.

† Ego Guido Miles filius quondam locerimbi civis Messane testis sum.

† Ego Iohannes cordarius filius eptamenana testor.

† Ego Iohannes miliggus civis Messane testor.

† Ego Golias clericus sacristarius sacre regie cappelle sacri palatii Messane testor.

† Ego Notarius privingnus proagnatis Nicolay Smerdigeni et filius prefate Settarine testor.

Ego Derticrius filius Georgii Surimi testor.

Ego Gregorius qui hec scripsi et firmavi in domo Sante Marie Magdalene Vallis Iosaphat prope civitatem Messane testor.

VIII.

*Tabul. S. Maria Maddalena Valle Giosafat, N. 76, an. 1204,
5 Settembre (Arch. Stato di Palermo).*

Donazione fatta dall'abbadessa di S. Maria di Malfino di Messina al Priore di S. Maria di Giosafat di una bottiglieria nella detta città.

† Signum Crucis proprie manus domine Secretiki venerabilis Abbatisse sancte Marie de Malfino subscripta agentis et stipulantis.

† Signum crucis proprie manus domine Chignie sororis prescripte abbatisse subscripta concedentis et confirmantis.

† Signum crucis proprie manus domine Agnetis consobrine prexripte abbatisse subscripta concedentis et confirmantis.

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnationis M^oCC^oIII^o, quinto die intrante mensis Septembris, indicionis septime, Confiteor ego Secretiki abbatisa ecclesie et domus sancte Marie de Malfino, una cum sorore mea domina Chignia ea quoque presente concedente et confirmante, atque domina Agnete Consobrina mea presente concedente et confirmante, quarum omnium nomina pretitulantur, quod cum olim in meis maximis necessitatibus plurima beneficia et dona susceperim, a te domino Amato venerabili abbate Sancte Marie Vallis Iosaphat, que dona predicta tantum in mente mea estimavi valere tarenos ducentos et viginti et plus, quos cum minime tibi domīno abbate predicto persolverim, tam pro animabus parentum nostrorum et pro animabus nostris, quam pro predictis beneficiis et donis a te predicto abbate susceptis ut prelegitur, obtuli et penitus donavi domino et sancte Ecclesie ac domui sancte Marie Vallis Iosaphat quandam meam buttillariam cum tribus vegetibus que intus in ipsa buttillaria sunt. Que buttillaria est in burgo Messane prope maius macellum, quod est prope ecclesiam Sancte Anastasie, confinibus sitam subscriptis, ab oriente est ei contigua alia domus nostra, ab occidente est ei proxima buttillaria domini Eugenii intrastante magna via publica, a meridie est quedam venella comunis predictae buttellarie et domus heredum Lepardi de Sciastra, a septentrione est quedam venella comunis

que tendit ad ortum ecclesie et domus vallis losaphat, cuius participacio est buttellarie domini Costantini de tauromena. Quam buttellariam predictae ecclesie et tibi domino abbati predicto a me preoblatam et premii pro recompensacione donatam ut perlegitur, tibi domino abbati prenominato, et omnibus tuis successoribus in predicta ecclesia et domo futuris abbatibus vel prioribus defendere et discalumpniare debuero, ab omnibus mortalibus personis mihi consaguinitate vel quolibet modo pertinentibus et estraneis ut tam tu prenominatus abbas quam quilibet futuri rectores predictae ecclesie et domus Vallis losaphat predictam buttillariam habeas et habeant, teneant possideant in predictae ecclesie et eiusdem domus propriam et quocumque modo; volueris vel voluerint comoda ecclesie et domus predictae, de ea facias vel faciant sine mea et prenominatorum sororum mearum et omnium mortalium personarum culumpnia et contradiccione inferenda. Obligavi etiam me ipsam, sorore mea domina chignia et consobrina mea domina Agnete, se ipsis obligantibus ut si aliquo futuro tempore contra pretaxatam oblacionem et donorum ac beneficiorum retribucione egerimus et predictae ecclesie dampnum vel molestiam intulerimus et clamor inde in curia anathemati subiaceamus et predictae ecclesie et domui nostre totum dampnum inde illatum ecclesie et eiusdem domui emendare cogamur et curie domini venerabilis domini Messane archiepiscopi subiaceamus de pena tarenorum centum oblacione pretaxata et donorum ac beneficiorum recompensata retribucione perpertim firma et incorruptibili permanente ut prelegitur. Ideoque ad munimen et securitatem ecclesie et domus sancte Marie Vallis losaphat et tui domini abatis prenominati et omnium futurorum predictae ecclesie et domus rectorum presens scriptum memoriale fieri feci una cum sorore mea domina Chignia et consobrina mea domina Agnete nostra pretitulacione confirmatum et testibus ydoneis roboratum, tibi domino abbati conservandum tradidi, anno mense die et Indictione pretitulatis.

† Ego Rainaldus de Monzello huius rei testis sum.

† Ego Theodorus Saladinus de marino testis sum.

† Ego Petrus corveserius de porta Macelli testis sum.

† Ego Nicolaus de tifiato testis sum.

† Ego Leo de siclaro testis sum.

† Ego Leo de Mauro Cottella testis sum.

Ego Gregorius qui hec scripsi et firmavi in media magna regia publica via prope predictam buttillariam preoblatam et donatam ut prelegitur testor.

IX.

Tabul. S. Maria Maddalena di Valle di Giosafat, S. Placido di Calonero,
perg. N. 77, an. 1205, 2 maggio, Indiz. VIII (*Arch. di St. Pal.*).

Donazione fatta da Bartolomeo, figlio del fu Notaro Stefano Stratigoto di Messina, di un mulino sito in Messina alla Chiesa di Giosafat.

† Signum proprie manus Bartholomei subdiacioni filius (sic) quondam notarii Stephani Stratigoti Messane subscripta agentis et confirmantis.

In nomine domini Dei eterni Amen. Anno eiusdem incarnationis Millesimo Ducentesimo Quinto, secundo die intrante Mensis Madii Indicionis octava. Regni vero domini nostri Frederici dei gracia illustrissimi Regis Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Anno octavo feliciter Amen. Cum omnia mundana caduca sint et transitoria et nulla preter que in celestibus reconduntur thesauris possint haberi perpetua, decet ut quisque de concessis sibi facultatibus sic in presenti statuatur evo ut cum ad eterna transierit certam sibi de distributis inveniat possessionem et celicam cum sanctis sibi preparatam habitacionem. Talia siquidem meditans ego Bartholomeus subdiaconus filius quondam domini notari Stefani quondam Stratigoti Messane ac corde revolvens multa et magna beneficia et dona que in meis necessitatibus tu dominus Amatus venerabilis abbas sancte Marie Vallis Iosaphat mecum compaciens mihi benigne contulisti providens eciam anime mee et corpori periculosum fieri posse tot sine premiis tamquam sepe de bonis ecclesie beneficia suscepisse et habere tam pro animabus domini Notari Stefani predicti patris mei et domine Romane quondam matris mee a quibus bona que possideo me habere certum est, et pro animabus fratris mei domini Luciani et sororum meorum domine Andriane et domine Blasie et omnium consanguineorum meorum et pro anima mea domino et sancte ecclesie et domui sancte Marie Vallis Iosaphat meipsum offerens in confratrem offero eidem ecclesie et domui eiusdem quendam molendinum meum scilicet inferiorem

mei patrimonii quem genitor meus prenominatus construi et edificare fecit in flumaria dicta de cammaris in terra et loco quem emit a filiis quondam Mauri greci sicut in instrumento inde manu greca scripto continetur. Quam terram totam cultam et incultam cum predicto molendino et conducto aque predicti molendini et omnibus ferramentis et preparamentis et omnibus iuribus eiusdem molendini et aqua diei veneris qua predictum viridarium molendini solet et debet adequari et cum omnibus arboribus cultis et incultis domesticis et agrestibus et omnibus que infra subscriptas confines habentur tali tenore predictae ecclesie et domui eiusdem offero ut ab hoc pretitulato. die in antea omnia predicta pro animabus omnium predictorum et pro anima mea ecclesie predictae et domus perpetim sint propria et discalumpniata; te quoque domino amato predicto Abbate cum fratribus ecclesie mihi promittente perpetim in ecclesia Messane dicta Sancte Marie Magdalene anniversaria patris et mee matris et omnium predictorum consanguineorum meorum, vigiliis missis domino pro eorum animabus offerendis celebranda et eciam emnium sacrificiorum oracionum et beneficiorum, que in omnibus ecclesiis domorum nostrarum ubicumque per totum orbem sunt et meipsum cum eis eorum participem fieri. Cuius terre predictae prima confinis est a parte orientis quidam vallo qui dividit terram predicti molendini a terra quondam domini Bartholomei de parisio. Secunda confinis eius est a parte occidentis quidam maior vallo qui dividit terram ipsam a terra alterius mei superius molendini, videlicet, a cacumine montis usque ad flumariam dictam de Cammaris prope salicem qui est super conductum aque predicti molendini ubi eciam sunt duo pluippi qui sunt in proprietate terre ipsius preoblati molendini. Tercia confinis eius est a parte meridiei ipsa predicta flumaria in qua est virudarium ipsius molendini, versus vineam Andree Carbonarii que est ab altera parte ipsius flumarie. Quarta confinis eius est a parte septemptrionis serra et super cilium eiusdem montis predicti. Et sic concluditur. Quem predictum preoblatum molendinum et terram eiusdem molendini predesignatam et aquam diei veneris et omnia predicta, ego prefatus Bartholomeus ab omnibus mortalibus ad opus ecclesie et domus eiusdem predictae, defendere et discalumpniare debeo, ut tu prenominatus dominus abbas et omnes futuri abbates et rectores eiusdem ecclesie ea omnia habeant et possideant in propria ecclesie et domus predictae et commoda eiusdem faciant inde ad tuum et eorum beneplacitum. Obligavi itaque meipsum et heredes meos sive quoscumque successores ut si quo futuro tempore de predicto molendino et terra eiusdem et aqua diei veneris aut de aliquo predictorum tibi vel alicui futuro abbati vel rectori ecclesie et domus predictae molestiam intulero vel intulerint seu si ab omnibus mortalibus ea omnia

predicta ad opus ecclesie defensare non stetero anathemati subiaceamus et si clamor inde in Curia fuerit, subiaceamus de pena regie Curie regalium triginta sex oblacione predicta perpetim firma et incorruptibili permanente ut prelegitur. Ideoque ad munimen et securitatem ecclesie ed domus predictae presens memoriale scriptum fieri feci mea pretitulacione confirmatum et testibus ydoneis roboratum, tibi quoque domino abbati predicto conservandum tradidi. Anno mense die et indicione pretitulatis. Et est non pretermittendum quod tu dominus abbas et omnes successores tui annuatim persolvere debetis pro aqua preoblata molendini orreo domini Regis salmam unam frumenti et salmam unam ordei sicut continetur in sigillo regie duane maioris quod ego habeo grece et saracenice scriptum. Predictum vero privilegium sive instrumentum empcionis predictae terre grece manu scriptum ut prelegitur tibi domino abbati predicto ad opus ecclesie et domus predictae conservandum tradidi.

† Ego Gerlandus de cigarro de Musco frater consobrinus domini Bartholomei predicti testis sum.

† Ego Peregrinus de Guarnacca civis Messane testis sum.

† Ego Gerardus Iuccensis civis Messane testor.

† Ego Perronus de Carabotta civis Messane testor.

† Ego Matheus de terri civis Messane testor.

† Ego Iohannes Sorellus civis Messane testor.

† Gansaldus Spinola interfuit.

† Ego ulricus testor.

† Ego hobertus bagnalasta testis sum.

† Ego Aringerius corveserius testor.

† Ego Pax corveserius testor.

† Ego Magister Raul incisor testor.

† Ego Nicolaus de Spania testor.

† Ego Guido Miles filius quondam locteringi civis Messane testis sum.

Ego Gregorius qui hec scripsi et firmavi in domo sancte Marie Vallis losaphat que est iuxta eiusdem ecclesiam dictam Sancte Marie Magdalenae prope civitatem Messane stantem testis sum.

X.

*Tabul. S. Maria Maddalena Valle Giosafat, perg. N. 88, an. 1230,
Dicembre (Archivio di Stato di Palermo).*

Frate Aymone dell'ordine Teutonico, rilascia ai monaci una casa invece di un censo annuo di 50 *bisanti sarracenati*.

Noscant universi presentes et futuri quod nos ego frater haymo vices gerens fratris hermanni Magistri domus hospitalis Alemannorum ac Capitulum eiusdem domus confitemur et testamur nos debuisse Abbati et conventui Sancte Marie de Iosaphat quinquaginta bisancios sarracenatos censuales annuatim imperpetuum reddendos in festo sancti Martini dicto Abbati et domui Sancte Marie de Iosaphat pro concessione venditionis Casalis Kaissareth et Gastine eiusdem nomine Mahus cum suis appendiciis quod nobis vendidit Iohannes de Chanay et pro quitatione triginta bisanciorum sarracenatorum quos habebant annuatim censuales in eodem Casali, et pro remissione et quitatione totius iuris quod in eodem Casali et suis pertinentiis habebant vel habere debebant. Nos autem ego dictus frater haymo et Capitulum hospitalis Alemannorum pro utilitate domus nostre pari assensu et una voluntate nostri Capituli in commutationem et pagam quinquaginta predictorum bisanciorum imperpetuum damus et assignamus tibi Radulfo Abbati monasteri sancte Marie de Iosaphat et Capitulo eiusdem loci vestrisque successoribus domum quam tenebat a nobis Rolandus de Tercenali pro viginti quatuor bisanciis censualibus et omne jus quod habemus in ea vel habere debemus et Gastinam unam cum domunculis et logiis que sunt in illa pro viginti sex bisanciis sarracenatis. Que videlicet domus sita est in platea qua itur ad Cathenam in vico inferiori prope mare. Gastina vero ab oriente est contigua Gastine domini haymonis militis Alemanni. Ab occidente est via publica que ducit ad albergam hospitalis Sancti Iohannis. A septentrione est contigua Curie Archiepiscopi nazareni, a meridie viculus quidam. Predictam vero domum et omne jus quod in ea habemus vel habere debemus et dictam

Gastinam tibi Radulfo Abbati Sancte Marie de Iosaphat tuisque successoribus et conventui tenemur garentizare defendere et manutere bona fide contra omnes qui mori possunt et vivere. Ita ut dictam domum et Gastinam et illa que in eis erunt libere et quiete sine drictura et sine tailia sine omni exactione et angaria teneatis et possideatis detis et vendatis et quicquid de eis et in eis volueritis faceatis. Si vero casu aliquo interveniente nos predictum Capitulum hospitalis Alemannorum dictam domum vel Gastinam vobis abbati et conventui predictis defendere non possemus in recompensationem prenominate domus vel Gastine tantum in domibus vel in terris vel aliis possessionibus domui nostre pertinentibus vobis et domui vestre conferre tenemur secundum arbitrium et estimationem domini patriarche Ierosolimitani et aliorum proborum virorum, si tamen ipsa domus vel Gastina a vobis evinceretur quantum supra domum et Gastinam predictam vobis a nobis et nostro Capitulo extitit assignatum. Insuper prescriptas commutationes et concessiones a magistro nostro cum venerit vel ab eius successore facere teneri promittimus et sue bulle munimine confirmari. Ad maiorem siquidem certitudinem et securitatem predictorum rogavimus venerabilem priorem Geroldum patriarcham Ierosolimitanum Apostolice sedis legatum et dominum Petrum Cesariensem Archiepiscopum ut presenti scripto sigilla sua ducerent apponenda. Nos vero predicti Geroldus patriarcha Ierosolimitanus humilis et indignus Apostolice sedis legatus et petrus cesariensis Archiepiscopus ad preces et petitiones dicti fratris haymonis vices gerentis magistri totiusque Conventus eiusdem domus presenti scripto sigilla nostra in testimonium duximus apponenda. Nos autem sepe dictus frater haymo assensu et voluntate Capituli nostri presens scriptum fieri fecimus et sigilli nostri Capituli munime roborari. Huius rei testes sunt Thomas Cesarienis Ecclesie Archidiaconus, frater Lutolf(us) preceptor dicte domus, frater Gonterus Marescalcus, frater Conradus Dessoien (?) Castellanus, Prater Henricus de Prolviose, frater Bruno minor preceptor. Actum est hoc apud Aceon. Anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo Tricesimo mense decembris.

XI.

*Monast. di S. Maria di Malfino, N. 15, an. 1246, 29 Settembre.
(Archivio di Stato di Palermo).*

Accordo tra Paola vedova di Attaviano di Camulia e Malgerio di Altavilla intorno ad un mutuo fatto da essa Paola.

In nomine domini Amen. Anno dominice Incarnacionis Millesimo Ducentesimo Quadragesimo sexto, Vicesimo nono die mensis Septembris quinte Iudicionis Imperii domini nostri friderici dei gratia excellentissimi Romanorum imperatoris semper augusti anno vicesimo sexto et Regni eiusdem Illustrissimi Regis Jerusalem anno vicesimo primo, regni vero Sicilie anno quadragesimo nono feliciter amen. Nos Alduinus de Iohanne medico statutus super amnistranda in civilibus iusticia in Messana, Bonflius de Angelo imperiali puplicus eiusdem civitatis notarius et testes subscripti ad hoc specialiter rogati per presens publicum instrumentum notum fieri volumus universis quod cum quedam controversia verteretur inter dominam Paulam uxorem quondam domini Actaviani de Camulia civem Messane ex una parte et dominum Malgerium de altavilla olim generum suum virum quondam domine Iacobe filie eiusdem domine Paule ex altera videlicet quod eadem domina Paula tenebatur dare eidem domino Malgerio tarenos auri nonigentos ad generale pondus regni. septingentos videlicet tarenos pro integro precio et pagamento quantitatis auri laborati, quod eadem domina Paula receperat mutuo ab eodem malgerio et ducentos tarenos pro precio et integro pagamento coopertorii unius de anxamito quod similiter receperat mutuo ab eodem quod aurum laboratum et coopertorium predictum non reddiderat eidem malgerio nec reddi fecerat et idem dominus Malgerius tenebatur dare eidem domine Paule tarenos auri milleducentos ad pondus predictum nongentos videlicet tarenos quos dicta quondam domina Iacoba uxor sua in ultimis suis legaverat in testamento suo dicte domine Paule matri sue pro quibus nonigentis tarenis curia Messane induxerat in possessionem eandem dominam Paulam nomine pignoris secundum consuetudinem Messane cuiusdam domus dotalis dicti domini Malgerii quam receperat in

dotem a dicta quondam uxore sua, que sita est in nova urbe Messane in ruga Anglicorum iuxta domum domine Marie de farinato et secus domum Iohannis Mancosi et alios trecentos tarenos quos idem dominus Malgerius receperat mutuo ab eadem sicut utraque pars asseruit coram nobis et nos de premissis omnibus et singulos certos reddidit. De spontanea voluntate eorum et omni eorum consilio premuniti ad hanc concordiam devenerunt, videlicet quod dictus dominus Malgerius dedit et tradidit eidem domine Paule pro integra satisfacione et statuto precio predictorum tarenorum trecentorum quos receperat mutuo ab eodem ut dictum est salmas puri musti ducentas quod mustum dicta domina Paula confessa est a predicto Malgerio integre recepisse pro integro pagamento dictorum trecentorum tarenorum. Renunciando exceptioni non mensurati musti seu non habiti vel recepti. Reliquos vero nonigentos tarenos quos dictus dominus Malgerius tenebatur dare domine Paule predictae ex legato dictae quondam domine Iacobe filie sue ut dictum est eadem domina paula remisit eidem domino Malgerio restituens, ei domum predictam sibi pro eisdem nonigentis tarenis nomine pignoris per curiam obligatam pro eo quod dictus malgerius ex pacto inito sollempniter inter eos remisit eidem domine Paule supradictos nonigentos tarenos quos eadem domina Paula ipsi Malgerio dare tenebatur pro precio et integro pagamento predictae quantitatis auri laborati et coopertorii anxamiti predicti quod receperat mutuo ab eodem ut dictum est et sic alter alteri renunciavit et remisit omne ius et omnem accionem realem personalem utilem directam seu mixtam quod vel quam alter contra alterum aliquo tempore per se aud eius heredes movere posset in curia vel extra occasione debiti supradicti, vocantes alter alterum per se et eorum heredes quietos et absolutos ex debito et questione predicta. promittentes ad invicem nullam de cetero de premissis vel occasione predictorum movere questionem sub obligatione omnium bonorum eorum. Quod si quis eorum contra predicta vel aliquod predictorum venire temptaverit obligavit se pro pena augustales auri octaginta curie Imperiali componere et ad omne dapnum expensas et huius rei interesse teneri parti servanti predicta, predictis omnibus et singulis in suo robore duraturis et renunciaverunt predicti in premissis omnibus omni foro eorum et omni rescripto impetrato vel impetrando et omnibus legibus constitutionibus consuetudinibus antiquis seu novellis et specialiter dicta domina Paula renunciavit auxilio legis velleiani et omni auxilio quo mulieribus et viduis subvenitur Unde ad huius rei futuram memoriam et utriusque partis cautelam facta sunt inde duo consimilia instrumenta per manus Bonfilii de Angelo imperialis puplici Messane notarii nostra eiusdem notarii et subscriptorum rogatorum testium subscriptionibus com-

munita quorum presens assignatum est predicto domino Malgerio.
Scriptum Messane. die mense et Indictione premissis.

† Ego Alduinus qui supra subscripsi.

† Ego Andreas de lisola testis sum.

† Ego Bonifacius.

† Ego Nicolaus mirolla testor.

† Ego Bartholomeus de Agrigento testor.

† Ego Raynerius de Flora rose testis sum.

Ego Bartholomeus mussicus testor.

Ego Bonfilius de Angelo Imperialis puplicus Messane notarius rogatus
scripsi et testor.



ERRATA-CORRIGE

pag. 44, linea 20 invece di li	leggasi qui
• • • 21 • • qui	• li
• 63, • 3 • • dandole	• acquistando
• 81, • 14 • • compensazione	• composizione

GIUNTA

pag. 65, linea 12, ed ora in parte dello Scheffer-Boichorst, (4).

(4) Lo Scheffer nel suo lavoro « Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhundert's. Diplomatische Forschungen — Berlin, 1897 », dedica il cap. XIII allo studio dei privilegi di Enrico VI e Costanza per Messina; (Heinrichs VI und Konstanzes I. Privilegien für die Stadt Messina); e il cap. XIV « Die Vorbilder für Friedrichs II. Constitutio de resignandis privilegiis ».

INDICE

Al Lettore	Pag. VII
Bibliografia	1
Capitolo I. — <i>Diritto pubblico e monetario arabo normanno.</i> —	
§ 1. Diritto Pubblico Arabo. — § 2. Diritto di monetazione dei Califi e monetazione arabo sicula degli Emiri. — § 3. Indole del diritto pubblico normanno amministrativo e monetario	15
Capitolo II. — <i>L'unità monetaria normanna e il corso commer-</i>	
 ciale. — § 1. Unità monetaria nel periodo normanno: tari d'oro, robà 'i — § 2. Numismi — § 3. Corso della moneta nominale e reale. — § 4. Falso nummario	31
Capitolo III. — <i>La casa di Svevia, il nuovo indirizzo politico e</i>	
 <i>la monetazione.</i> — § 1. Il regno Normanno e le idee imperiali del sec. XII. — § 2. Arrigo VI e Costanza, il dominio della casa Sveva in Sicilia. — § 3. Nuovo indirizzo politico e la revoca al- l'Impero delle regalie. — § 4. La moneta Sveva in Sicilia dal 1194 al 1198, e le sue varie coniazioni	57
Capitolo IV. — <i>La nuova moneta Imperiale di Arrigo VI e le sue</i>	
 <i>attinenze col νόμισμα.</i> — § 1. La penale al fisco dei contratti. — § 2. Il νόμισμα e il regale. — § 3. Coniazione dal 1198 al 1198; corso della moneta nel commercio	79
Capitolo V. — <i>Federico II e la sua monetazione dal 1199 al 1220.</i> —	
§ 1. Dall'interregno all'impero e classificazione del monetamento in reale ed imperiale. — § 2. I cinque tipi monetari dal 1199 al 1220; anni cui ponno riferirsi i primi tre tipi. — § 3. Se le monete che portano l'aquila appartengano agli anni 1212-20. Il regale siciliano di Federico ed i contratti	91

Capitolo VI. — <i>L'Impero di Federico II nelle leggi e nella moneta dal 1220 in giù.</i> — § 1. Riforma legislativa e monetaria dal 1221 al 1225. — § 2. L'impero nelle leggi e nell'amministrazione del 1231. — § 3. Gli Augustali e i diversi conii. — Disamina degli argomenti in contrario. — § 4. Valore dell'augustale e sua differenza specifica col νόμισμα	Pag. 104
Capitolo VII. — <i>La monetazione di Federico II e l'ordinamento delle zecche.</i> — § 1. Unità di pesi e di monete d'oro e d'argento. — § 2. Diritto d'emissione e tassa pei mercanti, che battono moneta nella zecca imperiale. — § 3. Le zecche, il loro ordinamento e l'ufficio di verifica	127
Appendici e Documenti inediti :	
Appendice N. 1. — <i>Peso dei tari Normanni di Sicilia</i>, compilato sul « Catalogo delle monete arabe della Biblioteca Comunale » edito dal Prof. Lagumina	140
Appendice N. 2. — <i>Catalogo delle monete d'oro Sveve riconosciute</i>	143
Documenti.	149



Widener Library



3 2044 098 394 166